

FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali

MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

alla luce dell'estensione
del D.lgs. n. 231/2001
ai reati contro l'ambiente

In collaborazione con:



**GUIDA PER L'APPLICAZIONE
NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Edizione 2020

FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali

**MODELLI ORGANIZZATIVI
E SISTEMI DI
GESTIONE AMBIENTALE**
alla luce dell'estensione
del D.lgs. n. 231/2001
ai reati contro l'ambiente

In collaborazione con:



**GUIDA PER L'APPLICAZIONE
NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Edizione 2020

il testo integrale è scaricabile su www.assoambiente.org

Il presente documento rappresenta il risultato delle attività di un Gruppo di Lavoro promosso da FISE Assoambiente e Certiquality al quale hanno partecipato:

Capo Progetto:

Elisabetta Perrotta - FISE Assoambiente

Coordinatori:

Luca Tosto - FISE Assoambiente

Armando Romaniello - Certiquality

Gruppo di Lavoro:

edizione 2016:

Stefano Aldini - Certiquality

Gabriele Canè - Unieco

Gianni Cramarossa - Certiquality

Andrea De Poli - A2A Ambiente S.r.l.

Nicola Gatta - Certiquality

Francesco Grasso - A2A S.p.A.

Elisabetta Piantoni - A2A S.p.A.

Marco Rambaldi - HERAMBIENTE S.p.A.

edizione di aggiornamento 2020:

Veronica Dini - Avvocato esperto in materia ambientale

Stefania Fornaro - CO.GE.AM.

Luca Tosto - FISE Assoambiente

Armando Romaniello - Certiquality

Immagine ed Editing:

Teresa Colin - FISE Servizi S.r.l.

INDICE

| | |
|---|---------|
| INTRODUZIONE | Pag. 6 |
| CAPITOLO I | |
| INQUADRAMENTO NORMATIVO | Pag. 8 |
| I La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa e i modelli organizzativi nel D.lgs. 231/2001 | Pag. 9 |
| 1. Introduzione: i presupposti e le caratteristiche principali della responsabilità | Pag. 9 |
| 2. La prevenzione del rischio - reato | Pag. 24 |
| 2.1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo | Pag. 24 |
| 2.2. L'Organismo di Vigilanza | Pag. 29 |
| 2.3. Il Codice etico | Pag. 33 |
| 3. Modelli Organizzativi e ISO 37001 | Pag. 33 |
| II I reati presupposto e le più recenti novità legislative | Pag. 36 |
| 1. I reati presupposto del D.lgs. 231/2001 nell'evoluzione normativa | Pag. 36 |
| 2. La normativa in materia di privacy | Pag. 70 |
| 3. La riserva di codice | Pag. 72 |
| 4. I reati tributari | Pag. 72 |
| III 231 e imprese che operano in campo ambientale: inquadramento generale e peculiarità | Pag. 75 |
| 1. L'articolo 25-undecies e Reati ambientali | Pag. 75 |
| 2. Oblazione ed estinzione delle contravvenzioni ambientali | Pag. 94 |
| 3. La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. | Pag. 94 |
| 4. Le condotte riparatorie come causa di estinzione del reato | Pag. 95 |
| 5. Le peculiarità dei reati ambientali in vista della elaborazione di modelli organizzativi efficaci | Pag. 97 |

CAPITOLO II

CRITERI DI ANALISI DEI PROCESSI DI UN'AZIENDA CHE EFFETTUA LA GESTIONE DEI RIFIUTI, RILEVANTI AI FINI DEL D.lgs. 231/2001

| | |
|---|----------|
| | Pag. 100 |
| I Introduzione | Pag. 101 |
| II Analisi ed identificazione dei processi sensibili | Pag. 102 |
| III Definizione dei controlli e dell'action plan | Pag. 105 |
| 1. Esempi di controlli trasversali a tutti i processi/reati | Pag. 105 |
| 2. Esempi di controlli specifici sul processo | Pag. 106 |
| IV Valutazione dei rischi e definizione delle priorità di intervento per un'azienda che gestisce rifiuti | Pag. 109 |

CAPITOLO III

I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS

| | |
|--|----------|
| | Pag. 118 |
| I La nuova edizione della norma ISO 14001:2015 | Pag. 119 |
| 1. Introduzione | Pag. 119 |
| 2. Elementi del Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti ISO 14001/EMAS che richiedono attenzione ai fini dell'integrazione con il Modello organizzativo | Pag. 121 |
| 2.1 Analisi del contesto | Pag. 121 |
| 2.2 Organizzazione, ruoli e responsabilità | Pag. 121 |
| 2.3 Politica e codice etico | Pag. 122 |
| 2.4 Mappatura e controllo dei rischi ambientali, analisi ambientale, conformità normativa, e pianificazione | Pag. 123 |
| 2.5 Risorse strumentali e attività operative | Pag. 124 |
| 2.6 Sorveglianza, verifica periodica e riesame | Pag. 126 |
| 3. Modelli organizzativi e Sistemi di Gestione Ambientale certificati | Pag. 127 |

CAPITOLO IV

Pag. 128

CONCLUSIONI

Pag. 129

APPENDICE

Pag. 130

INTRODUZIONE

FISE Assoambiente è l'Associazione che rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese italiane che operano nel settore dei servizi di igiene ambientale e della gestione dei rifiuti e bonifiche. Per il settore dei servizi di igiene ambientale, svolti dalle imprese private, l'Associazione stipula il CCNL e ricopre anche un ruolo attivo nella gestione del Fondo Pensione Integrativo Previambiente del Fondo Sanitario Integrativo del SSN FASDA e Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito presso INPS.

In considerazione del complesso quadro normativo e del recente rafforzamento della tutela penale dell'ambiente, ai fini di definire un modello per le imprese del settore funzionale all'adozione di un adeguato sistema di prevenzione e controllo dei reati, l'Associazione, nel febbraio 2016, ha presentato le Linee Guida "Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale", in collaborazione con Certiquality, per l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli organizzativi atti a prevenire i reati ambientali che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001.

Il documento, quale codice di comportamento, è stato sottoposto alla procedura di verifica e controllo da parte del Ministero della Giustizia e giudicato dallo stesso adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 comma 3 del D.lgs. 231/2001.

In qualità di Associazione rappresentativa dello specifico settore di riferimento, FISE Assoambiente, a distanza di quattro anni, ha valutato opportuno procedere ad un aggiornamento e ad un'integrazione del documento, attraverso una disamina dei presupposti generali della responsabilità degli Enti e provvedendo ad una sua revisione, alla luce delle più recenti normative nonché della evoluzione giurisprudenziale. Ciò, al fine di rendere sempre più fruibile il Codice di comportamento e agevolare l'adozione e l'aggiornamento da parte degli enti di MOG effettivamente idonei a prevenire reati.

Le Linee Guida di Assoambiente, benché complete nei riferimenti normativi e giurisprudenziali si concentrano - come ovvio - sulle peculiari attività poste in essere dagli associati, connesse allo specifico settore.

Nel primo capitolo, vengono richiamati il contesto normativo che ha introdotto tale nuova forma di responsabilità, le più recenti novità legislative nonché le peculiarità che contraddistinguono e identificano la disciplina 231 rispetto all'attività delle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti.

Il secondo capitolo introduce, con numerosi esempi applicativi, l'analisi dei processi sensibili e l'identificazione dei rischi, passando poi a trattare la definizione del piano dei controlli.

Le relazioni che intercorrono tra i Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001:2015 ed EMAS) ed i Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ambientali introdotti nel campo di applicazione

del D.lgs. n. 231/2001 sono l'oggetto del terzo capitolo. Si conferma, infatti, come gli standard ISO 14001:2015 ed EMAS possano contribuire a tenere sotto controllo i rischi ambientali.

Dopo le conclusioni del quinto capitolo, in appendice sono riportate:

- **CHECK LIST:** linea guida per la verifica della conformità legislativa secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015
- **Tabella Risk Analysis:** come indicato al capitolo II paragrafo IV "Valutazione dei rischi e definizione delle priorità di intervento per una azienda che gestisce rifiuti", si riporta a titolo esemplificativo una tabella di *Risk Analysis*, che richiama, in sintesi, tutte le informazioni ivi menzionate. Tale schema di analisi di rischio può essere costruito, oltre che per l'analisi dei rischi delle fattispecie previste dall'art. 25 undecies, anche per tutte le altre fattispecie previste dal D.Lgs 231

Come previsto dal D.lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 3), il presente documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che lo ha approvato il 20 luglio 2020. Il provvedimento di approvazione del Direttore generale della Giustizia penale determina l'efficacia del codice di comportamento, ed è condizione perché possa essere divulgato alle società/enti aderenti all'Associazione per il successivo ed eventuale utilizzo nella redazione del modello di organizzazione e gestione.



CAPITOLO I
Inquadramento normativo

I - La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa e i modelli organizzativi nel D.lgs. 231/2001

1. Introduzione: i presupposti e le caratteristiche principali della responsabilità

1. Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, "Decreto 231"), superando il principio dell'irresponsabilità penale degli Enti collettivi sintetizzato dal brocardo latino *societas delinquere non potest* e confluito nell'art. 27 Cost., ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità di tali soggetti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.
Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.
 - 1.1. Riguardo alla natura della responsabilità degli Enti, si richiama la sentenza resa all'esito del processo ThyssenKrupp, nella quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che «*il sistema normativo introdotto dal D.lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza*»¹.
 2. In tale contesto, l'Ente viene considerato quale «*autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni e di attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ente*»².
In particolare, destinatari della disciplina di cui al Decreto 231 sono «*gli Enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*» (art. 1, comma 2): il Decreto, invece, non si applica «*allo Stato, agli Enti pubblici-territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*» (art. 1, comma 3).
 - 2.1. Riguardo a questi ultimi, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che la natura pubblicistica di un Ente è condizione necessaria ma non sufficiente per sottrarlo al regime di responsabilità di cui al Decreto 231: occorre, infatti, anche che l'Ente non svolga un'attività economicamente intesa³. Sulla base di tale argomentazione, sono state incluse tra gli Enti di cui all'art. 1 comma 2 le società a partecipazione pubblica.
 - 2.2. Per quanto riguarda le imprese individuali, un primo orientamento giurisprudenziale⁴, aveva ritenuto che l'individuazione dei soggetti destinatari del Decreto 231 dovesse essere effettuata sulla base dell'appartenenza alla categoria generale degli Enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di tale requisito e aveva sancito l'assimilabilità dell'impresa individuale alla persona giuridica. Successivamente, la VI sezione penale della Suprema Corte⁵, pronunciandosi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per

1 Cass. pen., sez. un., 24/04/2014, n. 38343.

2 Cfr. lavori della commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con D.M. 1° ottobre 1998. Relazione al "Progetto preliminare di riforma del codice penale" (12 settembre 2000), in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 643.

3 Cass. pen., sez. II, 9/7/2010 n. 28699; Cass. Pen., sez. VI, 10/1/2011, n° 234.

4 Cass. civ., sez. III pen., 20 aprile 2011, n. 15657.

5 Cass. pen., sez. VI, 23 luglio 2012, n. 30085.

equivalente del profitto del reato, ha asserito che la normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche non si applica alle imprese individuali in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi. Anche parte della dottrina è tuttora orientata in tal senso⁶.

- 2.3. Più complessa, la questione relativa all'applicabilità del Decreto 231 ai gruppi di impresa, in assenza di una disposizione specifica. Dopo un ampio dibattito, anche dottrinale, la Cassazione⁷ ha affermato che la società capogruppo e le altre componenti del gruppo stesso possono essere chiamate a rispondere per il reato commesso nell'ambito di una società controllata, a patto che:
1. una persona fisica che abbia un rapporto qualificato con la holding o con un'altra società controllata abbia concorso nella commissione del reato presupposto;
 2. il reato sia stato compiuto nel concreto e specifico interesse o vantaggio di entrambe le società.

Diversamente, la responsabilità deve essere valutata con riferimento alle singole società.

- 2.4. A norma dell'art. 4 del Decreto 231, gli Enti aventi la sede principale (cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo, per gli Enti privi di personalità giuridica) nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, a condizione che:
1. i reati presupposto commessi all'estero da soggetti apicali o sottoposti rientrino nei casi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
 2. nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
 3. il Ministro della Giustizia avanzi richiesta di punire sia la persona fisica che ha commesso il reato presupposto che l'Ente di appartenenza.

2.4.1. È inoltre soggetto al Decreto 231 un Ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione nazionale che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

2.4.2. Il Decreto 231 nulla dispone in merito agli Enti con sede principale all'estero, che commettono reati in Italia. La giurisprudenza maggioritaria⁸ ritiene applicabile la legge italiana anche agli Enti stranieri che abbiano realizzato, in tutto o in parte, la condotta criminale sul territorio nazionale. Ciò in ragione del fatto che si attribuisce al reato presupposto una rilevanza sostanziale rispetto alla responsabilità dell'Ente e si radica la giurisdizione nel luogo in cui è stato commesso il reato della persona fisica.

6 M. H. SCHETTINO, F. LUCARIELLO, La difesa degli Enti e dagli Enti nel D.lgs. 231/2001, Giuffrè 2019.

7 Cass. pen., sez. V, 20/6/2011, n. 24583; Cass. Pen., sez. V, 29/1/2013, n. 4324; Cass. Pen., sez. II, 27/9/2016, n. 52316.

8 Ordinanza GIP Tribunale di Milano, 27 aprile 2004, R.G.N.R. N.2460/03, R.G.GIP. N.950/03; Corte App. Milano, sez. IV, 3/6/2014, n. 1937; Trib. Lucca, 31/7/2017, n. 222; Cass. pen., sez. V, 22/7/2014, n. 32352. Da ultimo con la sentenza n. 11626 la Suprema Corte ha affermato che «la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato presupposto, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, a prescindere dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati che siano fonte di responsabilità amministrativa per l'Ente stesso».

A tale proposito, si precisa che la giurisprudenza di merito⁹ ha ritenuto che un surrogato estero di un modello di organizzazione e di gestione non abbia alcuna valenza esimente: ne discende che la società straniera operante sul territorio italiano potrà andare esente da responsabilità ai sensi del Decreto 231 solo se dimostrerà di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato-presupposto, un Modello 231.

Il tema è stato ripreso, di recente, dalla Corte di Cassazione¹⁰, nell'ambito di un procedimento avente a oggetto l'applicabilità della disciplina prevista dal D.lgs. 231/01 agli Enti che, pur operando in Italia, siano privi di sedi nel territorio nazionale. Anche in questo caso, la pronuncia accoglie la tesi che estende l'applicazione del Decreto a tutti gli Enti, inclusi quelli stranieri e privi di sede in Italia e afferma il principio secondo il quale l'Ente, al pari di qualunque persona fisica, risponde degli effetti della condotta posta in essere nel suo interesse o vantaggio nel territorio nazionale, a prescindere dal luogo in cui si trova la sua sede principale o si esplica in via preminente la sua operatività.

3. Ciò posto, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231, l'Ente può essere ritenuto responsabile in presenza di due presupposti oggettivi:
 1. il primo è la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal Legislatore, da parte di una persona fisica legata all'Ente da un rapporto funzionale (apicale o sottoposto); in particolare, i soggetti apicali sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che, anche di fatto o con una delega di funzioni, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente. Non rientrano in tale categoria i componenti del Collegio sindacale e coloro che svolgono funzioni di controllo o vigilanza, in assenza di poteri di gestione. Sono, invece, soggetti subordinati, coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza degli apicali, anche se esterni alla compagine societaria.
 2. il secondo è dato dal fatto che il reato sia commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio. A tale proposito, si precisa che, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, i due termini non devono considerarsi una endiadi: l'"interesse" dell'Ente deve, infatti, essere qualificato come l'obiettivo cui è finalizzata, sulla base di una valutazione *ex ante*, la condotta del soggetto che agisce. Il "vantaggio", invece, è costituito dal risultato, palesatosi *ex post*, che oggettivamente deriva dall'azione criminale, sia nei casi in cui essa fosse finalizzata a soddisfare l'interesse dell'Ente, sia nei casi in cui, pur difettando questa finalizzazione iniziale, l'Ente abbia comunque tratto un beneficio giuridicamente apprezzabile dalla consumazione del reato. Nel caso specifico dei reati di natura colposa, quali quelli in materia ambientale e di sicurezza e igiene sul lavoro, la Corte di cassazione ha precisato che *«l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale»*¹¹ ovvero come *«consistente risparmio di costi per l'Ente, in particolare relativi alle*

⁹ Trib. Lucca, 31 luglio 2017, n. 222.

¹⁰ Corte Cass., sez. VI pen., 11 febbraio 2020, n. 11626, depositata il 7 aprile 2020.

¹¹ Cass., sez. IV, 23 giugno 2015 (dep. 16 luglio 2015) n. 31003.

consulenze in materia, agli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale»¹².

- 3.1. Pure in presenza dei requisiti oggettivi di cui al punto che precede, occorre peraltro verificare che il fatto di reato sia attribuibile all'Ente e che a questo possa essere, effettivamente, mosso un rimprovero.
- 3.1.1. Ciò posto, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, la responsabilità dell'Ente si presume, in quanto si ritiene che l'illecito sia espressione di una consapevole politica societaria finalizzata alla massimizzazione del profitto.

Tale presunzione può essere superata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) b) e c) del Decreto 231, se l'Ente dimostra:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti della stessa specie di quello verificatosi: tale modello deve essere sottoposto a verifica periodica relativa al rispetto delle procedure previste e deve essere modificato e corretto al verificarsi di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
2. di aver adeguatamente controllato l'applicazione del modello, attraverso l'istituzione di un Organismo di vigilanza;
3. oltre a ciò, che gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente il modello organizzativo e il controllo dell'Organismo di vigilanza. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che deve configurarsi un aggiramento della norma di legge, attraverso una condotta ingannevole, falsificatrice, subdola¹³.

- 3.1.2. A norma dell'art. 7 del Decreto 231, invece, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso da un subordinato, la presunzione opera a favore dell'Ente che sarà ritenuto responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Per escludere la responsabilità prevista dal Decreto 231, dunque, occorre:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifiche regole di comportamento, dirette a prevenire la commissione di illeciti;
3. introdurre un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
4. prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei protocolli indicati nel modello

- 3.1.3. In concreto, dunque, l'esonero da responsabilità dipende dall'esito favorevole del giudizio di

¹² Cass., sez. IV, 19 febbraio 2015 (dep. 29 aprile 2015) n. 18073.

¹³ Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n° 4677.

idoneità del sistema organizzativo e di controllo effettuato dal Giudice penale, nell'ambito del procedimento giudiziario a carico dell'autore materiale del reato: la formulazione del modello e l'organizzazione dell'organismo di controllo devono dunque porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio.

4. L'accertamento della responsabilità di cui al Decreto 231 determina l'applicazione, in capo all'ente, di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.
- 4.1. Sotto il profilo patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Per quanto attiene le sanzioni pecuniarie, il Decreto 231 istituisce un sistema di quote: per ciascun illecito, la legge determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello tradizionale del nostro sistema sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto 231, il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste indicazioni, il giudice, accertata la responsabilità dell'Ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

- 4.2. Nei confronti dell'Ente è inoltre sempre disposta, con la sentenza di condanna (anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 6 del Decreto 231, la confisca è prevista anche in caso di assoluzione dell'Ente, allorché il reato «a monte» sia stato commesso da soggetti collocati in posizione apicale nell'ambito della sua organizzazione.

L'obiettivo dell'istituto è quello di annullare la remuneratività dell'illecito, indipendentemente dal grado di coinvolgimento dell'Ente nella sua realizzazione.

Per quanto riguarda il concetto di profitto, che costituisce il parametro operativo della confisca, questo viene evocato non solo dalle disposizioni che ne prevedono l'ablazione, ma anche in altre norme del Decreto 231 ovvero:

1. dall'art. 13, primo comma, lett. a), che nel «*profitto di rilevante entità*» individua la condizione, alternativa alla recidiva, per l'applicazione delle sanzioni interdittive;
2. dall'art. 16, che al medesimo requisito vincola la possibilità di applicare queste ultime in via definitiva;

3. dall'art. 17, lett. c), che lo assume quale parametro di misurazione della congruità delle somme messe a disposizione, ai fini della confisca, onde ottenere (in presenza della realizzazione delle altre condotte «riparatorie» ivi contemplate) l'esenzione dall'applicazione delle misure interdittive;
4. dagli artt. 24, comma 2, 25, comma 3, 25 ter, comma 2, e 25 sexies, comma 2, dove il richiamo all'entità del profitto figura quale elemento-presupposto per l'applicazione di specifiche circostanze aggravanti.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

In vista della confisca, può essere disposto il sequestro preventivo: a norma dell'art. 53 comma 1-bis del Decreto 231, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale. Se tale finalità viene elusa, è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario.

- 4.3. Nei casi previsti dalla legge, il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, che riguardano l'attività svolta dall'Ente.

A tal fine è necessario che:

1. sia espressamente prevista la possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto, in concreto realizzato;
2. occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

1. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerate le ripercussioni di tali sanzioni sulla sopravvivenza dell'Ente, esse devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'Ente stesso e devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231. A tal fine, occorre che l'Ente abbia:

1. risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato – in concreto - in tal senso;
2. adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. messo a disposizione il profitto conseguito.

Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente precisato « ... *diversamente da quanto è previsto per le sanzioni pecuniarie all'art. 12 D.lgs. n. 231/2001, con riferimento alle sole sanzioni interdittive, l'art. 17 prevede che l'Ente possa evitarne l'applicazione, e dunque essere assoggettato alle sole sanzioni pecuniarie, attraverso il risarcimento integrale del danno, la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato, l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati, la messa a disposizione del profitto conseguito illecitamente. Orbene, è pacifico che solo la contestuale ricorrenza di queste condizioni ("... le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:..."*), e non la sola predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati, determina l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive. Le ulteriori condizioni richieste dal legislatore non sono state oggetto di allegazione da parte dell'Ente ricorrente, sicché deve escludersi l'applicabilità dell'art. 17»¹⁴.

- 4.4. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, in uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.
- 4.5. L'art. 22 del Decreto 231 prevede che la prescrizione delle sanzioni amministrative maturi nel termine di 5 anni dalla commissione del reato.

Il decorso della prescrizione si interrompe quando il Pubblico Ministero:

1. presenta la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva: a partire da questo momento, decorre un nuovo periodo di prescrizione;
2. procede alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 del Decreto: in questo caso, la prescrizione ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

14 Cass. Pen., Sez. III, 4 marzo 2020 n. 8785.

- 4.6. Gli artt. 49 e 50 del Decreto 231/2001 prevedono una particolare disciplina di tipo premiale, volta a consentire all'Ente, nei cui confronti sia stata richiesta o adottata una misura cautelare interdittiva, di chiederne la sospensione al fine di realizzare le condotte riparatorie previste dall'art. 17.

Tale ultima disposizione, consente l'esenzione dalle sanzioni interdittive per l'Ente che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, provveda all'integrale risarcimento del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso. È necessario, altresì, che l'Ente elimini le carenze organizzative che hanno consentito la realizzazione dell'illecito, adotti efficaci MOG e metta a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

A fronte della disponibilità dell'Ente il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporre la sospensione della misura cautelare per un periodo di tempo predeterminato, disponendo altresì il versamento di una cauzione o la prestazione di idonea garanzia. Qualora, alla scadenza del termine stabilito, il giudice verifichi il positivo adempimento delle condotte riparatorie e l'adozione di un efficace modello di organizzazione e controllo, provvede alla revoca della misura cautelare e alla restituzione della cauzione. In caso contrario, la misura cautelare viene ripristinata e la cauzione definitivamente incamerata.

Ai sensi dell'50 del Decreto 231/2001, la revoca delle misure cautelari può essere disposta sia nel caso in cui si verifichi la mancanza – originaria o sopravvenuta - dei presupposti applicativi, sia nel caso di avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie.

5. La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, Decreto 231)¹⁵, vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
6. L'art. 8 del Decreto 231 chiarisce che la responsabilità dell'Ente, pur connessa alla commissione di un reato, è da quest'ultimo autonoma. Essa, infatti, sussiste anche quando:
1. l'autore del reato non è identificato o non è imputabile;
 2. il reato è estinto per una causa diversa dall'amnistia
7. L'adozione del modello organizzativo è facoltativa: non costituisce un obbligo a carico dell'Ente. La mancata adozione di tale strumento, tuttavia, espone l'Ente stesso alla possibilità di essere ritenuto responsabile per i reati commessi da dipendenti e amministratori. Non solo. Occorre, infatti, richiamare la giurisprudenza secondo cui la mancata adozione del modello o persino il mancato interpello del Consiglio di Amministrazione sul punto deve essere considerato elemento sufficiente per affermare la responsabilità dell'Amministratore delegato¹⁶.
8. Del resto, occorre riconoscere che l'impostazione del Decreto 231 è del tutto coerente con la

¹⁵ Cass. Pen. sez. V, 13 gennaio 2009, n. 7718.

¹⁶ Trib. Milano, 13/2/2008, n. 1774.

riforma del diritto societario operata dai D.lgs. 5 e 6/2003 che ha elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori. In questo senso, è stato rilevato che «*i Modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 sono ormai ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario (e in particolare dell'art. 2381, commi 3 e 5 c.c. e all'art. 2403 c.c., nonché dell'art. 2086 c.c. come emendato con la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che sanciscono il principio di adeguatezza nel governo societario. La stessa riforma ha elevato il format degli «adeguati assetti organizzativi» (artt. 2381 e 2403 c.c.) a canone necessario di organizzazione interna dell'impresa, sul piano gestionale - amministrativo - contabile quale: (i) strumento fondamentale di tracciabilità dei processi; (ii) criterio di valutazione di responsabilità di amministratori, dirigenti, organi preposti al controllo. Le tecniche aziendalistiche sono, così, fuoriuscite dalla sfera della best practice riferibile alle regole della organizzazione aziendale ed oggi assurgono a regola generale di diritto comune»¹⁷.*

9. Le disposizioni contenute nel Decreto 231 devono essere lette, naturalmente, nel quadro complessivo dell'ordinamento vigente.

Ai fini delle presenti Linee Guida occorre dunque richiamare alcune discipline di carattere generale che, anche qualora non siano oggetto di specifica trattazione nell'ambito del Decreto 231, devono essere note agli operatori e la cui applicazione deve essere coordinata con quella del Decreto stesso.

- 9.1. Si fa riferimento, innanzitutto, al tema del *concorso di persone nel reato*, che non è stato affrontato, in modo specifico e autonomo, nell'ambito della normativa che introduce la responsabilità penale/amministrativa degli Enti, probabilmente in ragione del fatto che il Legislatore ha inteso creare un modello di responsabilità non originaria e diretta, ma derivata e dipendente da un reato, la cui disciplina è già integralmente prevista dal nostro ordinamento. La responsabilità degli Enti, dunque, è incentrata sulla necessità di individuare in capo all'Ente, il cui dipendente o dirigente abbia commesso il reato, un interesse o un vantaggio connesso alla consumazione del reato stesso: nessun cenno è fatto al tema del concorso di persone o comunque alla responsabilità plurisoggettiva con riferimento al medesimo fatto. Il Decreto 231 non offre una risposta espressa neppure all'interrogativo - assai rilevante sul piano pratico - condensabile nella domanda «*di cosa risponde l'Ente?*».

Per colmare tali (apparenti) lacune, occorre dunque guardare altrove. La fattispecie del concorso di persone, infatti, è oggetto di specifiche disposizioni del codice penale.

In particolare, nel nostro ordinamento, il concorso di persone nel reato si verifica quando più persone concorrono alla realizzazione del medesimo reato. La dottrina precisa che l'istituto in parola determina - a differenza di quanto avviene nelle fattispecie di reati associative¹⁸ - un vincolo

17 P. VERNERO, E. DEVITO, Indicazioni e proposte dal gruppo di lavoro sul D.lgs. 231/2001 del consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con il consiglio nazionale forense e le principali associazioni di categoria (ABI e Confindustria), in Rivista 231, 2-2019.

18 Come ha recentemente precisato la Corte di Cassazione, «L'elemento che distingue il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso è occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo. Nel reato associativo, invece, l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti» (Cass. Pen. sez. III, 30 gennaio 2020, n.11570).

occasionale tra più persone, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati: il concorso di persone dà dunque vita a un'entità collettiva contingente, creata sul presupposto che l'unione renda possibile o comunque agevoli la commissione di un reato¹⁹.

Il concorso può essere *eventuale* o *necessario*, quando è la stessa fattispecie incriminatrice a richiedere la presenza di più soggetti per la configurazione del reato.

Gli elementi fondamentali del concorso di persone sono:

1. la pluralità di agenti;
2. la realizzazione della fattispecie oggettiva di reato: a tale proposito, si precisa che non occorre che il fatto collettivo giunga a consumazione ma è sufficiente che si traduca in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (che si qualificherà come delitto *tentato*);
3. il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune: sotto questo profilo, si distingue tra concorso *materiale* (se si interviene personalmente nella serie di atti e comportamenti che costituiscono l'elemento materiale del reato) e *morale* (quando si dà un contributo psicologico alla realizzazione di un reato, materialmente commesso da altri). In ogni caso, la partecipazione è penalmente rilevante se ha un influsso effettivo sull'azione tipica o sull'evento costitutivo del reato (c.d., causalità agevolatrice);
4. l'elemento soggettivo, costituito da due elementi: la coscienza e volontà del fatto criminoso e la volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato comune, a prescindere da un previo accordo o dalla reciproca consapevolezza del concorso altrui. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «*in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente*»²⁰.

Sulla base di tali presupposti, l'art. 110 c.p. dispone che «*quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita*»: ciò significa, in concreto, che chiunque apporta un contributo alla commissione del reato, purché dotato di rilevanza causale, concorre a pari titolo con gli altri. L'unico limite è previsto dall'art. 114 c.p., secondo cui «*il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena*».

Rientra nella previsione di cui all'art. 110 c.p. anche il concorso nel reato proprio, che si verifica quando un soggetto privo della qualità personale richiesta dalla norma incriminatrice concorre alla commissione di un reato realizzabile solo da un soggetto qualificato. L'unico requisito a tal fine richiesto è la consapevolezza di concorrere in un reato proprio.

19 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale - parte generale, Zanichelli Editore, pag. 436 e ss.
20 Cass. Pen., sez. II, 17 ottobre 2019, n. 44859.

Nel caso in cui l'estraneo ignori la qualifica posseduta dal concorrente, si fa applicazione dell'art. 117 c.p., secondo cui «*se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena*». A proposito di tale disposizione, è stato precisato che «*ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p. ... è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus*»²¹. In materia, rilevante anche ai fini delle presenti Linee Guida, si richiama altresì la sentenza del Tribunale di Milano in cui è stato chiarito che «*ciò che distingue il comportamento dell'insider secondario - rilevante come illecito amministrativo ex art. 187 bis comma 2 D.lgs. n. 58/1998 - da quello dell'outsider (extraneus) concorrente in "insider trading" primario ex art. 110 c.p. e 184 D.lgs. n. 58 cit., consiste in questo: il primo sfrutta o usa l'informazione privilegiata ricevuta per porre in essere comportamenti di trading, tipping o tuyautage a proprio esclusivo vantaggio o comunque del tutto autonomi rispetto ai comportamenti abusivi dell'insider primario; il secondo, invece, istiga, determina (concorso morale) o aiuta - ponendo in essere una parte della condotta tipica o una condotta atipica di efficace supporto rispetto alla realizzazione della condotta tipica - (concorso materiale) consapevolmente l'insider primario a realizzare una delle condotte di abuso di informazioni privilegiate previste dall'art. 184 D.lgs. n. 58 cit.*»²².

L'art. 112 c.p. reca le circostanze aggravanti, la cui applicazione è obbligatoria. L'art. 114 c.p., invece, come anticipato, ha ad oggetto le circostanze attenuanti, di applicazione facoltativa: sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «*per il riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione ai fatti, ex art. 114 c.p., è necessario che il contributo offerto dal soggetto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale rispetto all'evento, così da risultare accessorio nella realizzazione del quadro delittuoso (nella specie, relativa ad un concorso in rapina, non è stata riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione a colui che aveva individuato il luogo del reato)*»²³.

A norma dell'art. 116 c.p., «*qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita [65] riguardo a chi volle il reato meno grave*». La giurisprudenza ha interpretato la disposizione precisando che «*in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 c.p. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base*»²⁴.

21 Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 2019, n. 25390.

22 Trib. Milano, 23 gennaio 2007.

23 Cass. pen., sez. II, 30 maggio 2019, n. 29641.

24 Cass. pen., sez. I, 11 settembre 2018, n. 44579.

Ai fini delle presenti Linee Guida, si richiama la disciplina in tema di *desistenza volontaria* dalla partecipazione criminosa. Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie distinguono due casi:

1. se il soggetto che desiste è l'esecutore del reato, il recesso deve manifestarsi in forma negativa, impedendo la consumazione del reato; in questo caso, però, la giurisprudenza di settore ha precisato che «*la desistenza di uno dei concorrenti, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento*»²⁵;
2. per quanto riguarda il complice, una volta esaurito il suo contributo - anche prima della consumazione del reato - deve attivarsi per neutralizzare le conseguenze della collaborazione offerta.

In ogni caso, «*la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni*»²⁶.

Si tratta di una causa personale di esclusione della pena, che non si estende agli altri concorrenti.

Un'altra fattispecie da considerare è il *pentimento operoso*, che ha natura di circostanza attenuante soggettiva e presuppone che l'azione collettiva sia giunta a compimento e che uno dei concorrenti riesca a impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

Sul punto, è stato precisato che «*le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata*»²⁷.

Di particolare interesse sono anche i *rapporti tra concorso di persone e reati associativi*. In questo caso, si pongono (almeno) due questioni rilevanti:

1. non è possibile attribuire alcuna responsabilità da posizione ai vertici delle associazioni criminali, né inquadrarli a priori nel novero dei concorrenti morali: è sempre necessario accertare, caso per caso, che i capi dell'associazione abbiano assunto, in concreto, il ruolo di determinatori o istigatori dei vari illeciti previsti nel programma criminoso dell'associazione stessa;
2. più articolata la posizione di dottrina e giurisprudenza in ordine alla configurabilità di un concorso eventuale (esterno) nel reato associativo, da parte di soggetti estranei

25 Cass. pen., sez. V, 1 marzo 2018, n. 33100.

26 Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2018, n. 17518.

27 Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2014, n. 31841.

all'associazione criminosa. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di asserire – anche contrapponendosi a una pronuncia della CEDU - che *«la fattispecie di “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell’*affectio societatis*), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione»*²⁸. È stato altresì precisato che *«la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell’associazione»*²⁹. Da ultimo, si segnala una pronuncia della Suprema Corte, nella quale si afferma che *«... la circostanza stessa che la società sia gestita da soggetto diverso dal legale rappresentante, mero prestanome, ed il potere gestorio sia esercitato dall’amministratore di fatto, estraneo all’Ente, quest’ultimo diviene una società fittizia e, dunque, uno schermo utilizzato per porre in essere l’attività illecita, donde appare evidente la responsabilità dell’Ente per il reato associativo, dimostrando la eterodirezione della società in sé una “mala gestio” che integra la colpa organizzativa dell’Ente medesimo»*³⁰.

La pur breve disamina dell’istituto evidenzia come esso possa avere applicazioni e ripercussioni significative in tema di responsabilità degli Enti. Ciò, innanzitutto, in considerazione del fatto che gli illeciti amministrativi previsti nel Decreto 231 dipendono da reati tipicamente commessi in concorso, nell’ambito di enti in cui operano diversi soggetti che operano a diverso titolo, direttamente o per interposta persona, secondo una ripartizione di competenze sempre più marcatamente estesa in senso orizzontale. In secondo luogo, per l’estrema varietà delle possibili tipologie di concorso che possono verificarsi anche tra i soggetti apicali, il cui contributo può articolarsi in forma attiva o passiva, a seconda che si contesti un accordo, incentivo o incoraggiamento al reato presupposto ovvero il suo omesso impedimento. Può verificarsi, infine, il caso di concorso tra più enti.

A questo proposito, si richiama una recente pronuncia di legittimità³¹, in tema di sequestro preventivo a carico degli enti ex D.lgs. 231/01: nel confermare che la responsabilità delle persone giuridiche è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, *«che resta regolata dal diritto penale comune»*, ha asserito che, nel caso in cui il fatto sia imputabile a entrambe, deve applicarsi la disciplina dell’illecito plurisoggettivo, in virtù della quale trova ragion d’essere *«il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente»*.

28 Cass. pen. sez. V, 13 ottobre 2015, n. 2653.

29 Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2013, n. 35100.

30 Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2020, n. 8785.

31 Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 1676.

La confisca di valore, in questo senso, può interessare ciascuno dei concorrenti, essendo legata alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, e non occorre procedere previamente al reperimento delle somme, calcolate per equivalente, fra i beni della società: gli amministratori, imputati quali persone fisiche, sono considerati concorrenti con la società stessa, sicché si può tranquillamente applicare il principio solidaristico.

- 9.2. Un altro, rilevante, istituto, ai fini del corretto inquadramento della responsabilità degli enti, è *il tentativo*.

Nel nostro ordinamento, il tentativo o delitto tentato ricorre quando l'agente non riesce a portare a compimento il delitto programmato, ma le azioni e i comportamenti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l'intenzione criminosa³².

L'istituto è disciplinato dall'art. 56 c.p., secondo cui «*chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*». I requisiti necessari per la sua configurazione sono dunque due:

1. l'idoneità degli atti posti in essere: si tratta di un criterio oggettivo, da valutare in base a un giudizio ex ante e in concreto; quanto al grado di idoneità richiesto, la giurisprudenza ritiene sia necessario accertare la *rilevante* attitudine a - ovvero, la probabilità di - conseguire l'obiettivo; sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che «*l'idoneità richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo*»³³;
2. la loro univocità: anche in questo caso, si tratta di un criterio oggettivo che si configura come una caratteristica altrettanto oggettiva della condotta, che deve possedere l'attitudine a realizzare il proposito criminoso.

Il tentativo è punibile solo se commesso con ed è, anzi, incompatibile, con la struttura della colpa. La giurisprudenza più recente è propensa a ritenere che l'ipotesi del tentativo non sia compatibile con il dolo eventuale, «*in quanto quest'ultima ipotesi è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto*»³⁴.

Per quanto riguarda la configurabilità dell'istituto, si osserva che:

1. il tentativo non è ammissibile nelle contravvenzioni
2. è inammissibile anche nell'ambito dei delitti colposi
3. è controversa la sua applicazione nei reati omissivi
4. è discussa l'applicazione nei reati di pericolo
5. è escluso nei reati abituali

32 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale - parte generale, Zanichelli Editore, pag. 407.

33 Cass. pen., sez. V, 1 marzo 2016, n. 22548.

34 Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 14554.

Dal punto di vista sanzionatorio, il secondo comma dell'art. 56 c.p. dispone che *«il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi»*.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la punibilità delle varie fattispecie di tentativo deriva dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che prevedono delitti consumati e l'art. 56 c.p., la cui risultante è la creazione di altrettante norme penali incriminatrici speciali aventi ad oggetto delitti tentati.

Un profilo rilevante attiene a quanto previsto in tema di desistenza volontaria e recesso attivo. L'art. 56 c.p. dispone che *«se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà»*.

In concreto, si ha desistenza volontaria finché l'agente recede da un'azione che non ha ancora completato il suo iter esecutivo. Si configura, invece, il recesso attivo quando l'azione criminosa si è compiutamente realizzata ma l'agente riesce a impedire il verificarsi dell'evento lesivo. La giurisprudenza di settore ha precisato che *«in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte»*³⁵. Quanto al recesso attivo, *«...una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, ... può, al più, operare la diminuzione per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento»*³⁶.

In ogni caso, deve trattarsi di una scelta volontaria: *«in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni»*³⁷.

Gli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001 considerano, quale presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli Enti, soltanto fattispecie di reato consumate ma l'art. 26 dispone che *«le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del Decreto. L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento»*.

Come ha precisato la giurisprudenza, dunque, *«la responsabilità degli Enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste, ai sensi dell'art. 26 D.lgs. n. 231 del 2001, anche quando gli stessi reati vengono consumati solo nelle forme del tentativo. (Fattispecie relativa al reato "presupposto" di truffa ai danni dello Stato)»*³⁸.

35 Cass. pen., sez. II, 24 aprile 2019, n. 22503.

36 Cass. pen., sez. II, 08 maggio 2015, n. 24551.

37 Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2018, n. 17518.

38 Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2009, n. 7718.

2. La prevenzione del rischio - reato

2.1 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in avanti MOG) rappresenta l'unico strumento che consente l'esonero dalla responsabilità dell'Ente, a fronte della commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto apicale o subordinato, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il Decreto 231 non fornisce, tuttavia, indicazioni specifiche su come tale modello debba essere costruito.

Le presenti Linee guida si propongono dunque di fornire chiarimenti sulla metodologia da utilizzare e suggerimenti operativi.

1. Se il MOG è stato adottato ed efficacemente attuato prima della commissione di un reato presupposto (cd. MOD *ante factum*), può esonerare l'Ente dalla connessa responsabilità.

Se è adottato dopo il verificarsi del reato presupposto (cd. MOG *post factum*), può comportare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio applicabile all'Ente stesso.

In ogni caso, il MOG è un atto proveniente dal vertice dell'ente, costituito da un insieme di procedure volte a disciplinare l'organizzazione, la gestione e il controllo dell'attività aziendale, al fine di prevenire (o, quanto meno, mitigare) il rischio della commissione di reati presupposti. Sul punto, si osserva e precisa che, in effetti, la finalità del documento non è tanto l'eliminazione totale del rischio della commissione di illeciti, quanto l'abbassamento del rischio che venga commesso un illecito nell'ambito dell'attività aziendale.

Con riferimento all'organizzazione, l'Ente:

1. deve essere dotato di un sistema formalizzato, puntuale, chiaro e aggiornato, ispirato ai principi di dinamicità, efficienza e sostenibilità, unità e integrazione, neutralità e indipendenza, trasparenza;
 2. deve altresì esplicitare il modello di governance in vigore e approntare un sistema di controllo che consideri tutti i rischi di potenziali reati.
- 1.1. Destinatari del MOG sono i dipendenti dell'Ente, i componenti degli organi sociali e del management, tutti coloro che operano anche all'estero, per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. Con i soggetti terzi che intrattengono rapporti con l'Ente è opportuno stipulare un contratto che preveda:
 1. l'impegno dei terzi a osservare il MOG e il codice etico dell'Ente;
 2. l'obbligo del terzo di fornire informazioni e documentazioni all'Ente e all'OdV;
 3. strumenti di tutela dell'Ente a fronte dell'inadempimento da parte del terzo.

2. L'art. 6 comma 2 del Decreto 231 si limita a prevedere alcuni criteri generali da seguire nella costruzione dei modelli:
 1. individuare, tramite un'apposita analisi di rischio, le cd. attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 2. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
 5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure indicate nel modello.

- 2.1. Per poter approntare un efficace sistema di gestione del rischio reato è necessario svolgere, preliminarmente, un check up finalizzato a raggiungere un grado sufficiente di conoscenza dell'Ente, seguito da un altrettanto adeguata analisi del rischio, finalizzata alla rilevazione delle aree su cui intervenire. Tale attività si fonda sulla conoscenza del rischio³⁹ e serve per:
 1. ponderare i rischi;
 2. assumere decisioni sulla necessità o meno di trattarli;
 3. definire strategie e azioni per il loro trattamento.

Per poter svolgere al meglio tale attività, occorre conoscere ed esaminare in modo approfondito:

1. il contesto in cui opera l'Ente;
2. la sua storia;
3. le dimensioni e la complessità dello stesso;
4. la struttura organizzativa e la ripartizione dei poteri;
5. il numero e il tipo di attività svolte;
6. gli interlocutori e i partner;
7. l'esistenza di altri sistemi di gestione di rischi aziendali.

L'indagine su tali aspetti può essere effettuata attraverso:

1. interviste;
2. sopralluoghi;
3. raccolta di documenti aziendali.

In questo contesto, occorre tenere presente che, in via generale, il rischio è considerato *accettabile* quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere.

³⁹ Responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/01), a cura di F. SBISÀ. Bonelli Editore, 2017.

⁴⁰ *Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001* di Confindustria.

Ai fini del Decreto 231, con riguardo ai reati di tipo doloso, si ritiene che la soglia di accettabilità sia rappresentata da un sistema di prevenzione e gestione tale da non poter essere eluso se non fraudolentemente. Con riguardo ai reati colposi, tale soglia è costituita dalla realizzazione di una condotta in violazione del MOG e dagli adempimenti obbligatori prescritti dalla normativa prevenzionistica, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza da parte del relativo Organismo⁴¹.

Ciò posto, la scelta delle attività da scandagliare e le modalità con cui procedere dipendono anche dal numero/tipo di reati che occorre prendere in considerazione, nel caso di specie. In ogni caso, occorre procedere traslando la prospettiva di analisi dai pericoli inerenti alla mera efficacia ed efficienza delle attività di gestione e operative, alla possibilità di commissione di uno dei reati contenuti nel catalogo definito dal Decreto.

Rispetto all'ampio catalogo di reati presupposto di cui al Decreto 231, infatti, è possibile, di volta in volta, escludere:

1. i reati che si caratterizzano per l'assenza di qualunque rischio di verifica, in relazione alle caratteristiche e alle attività svolte dall'Ente;
2. i reati per cui non è plausibile possa sussistere il movente dell'interesse o vantaggio dell'Ente.

Di tutte le altre fattispecie di reato, ai fini dell'analisi di rischio, sarà necessario conoscere le caratteristiche strutturali e le concrete modalità di realizzazione.

- 2.2. I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, di fatto, disciplinano, attraverso regole di carattere generale, l'attività aziendale in modo tale che sia conforme al Decreto 231: per tale ragione, essi svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del rischio - reato.

La giurisprudenza di settore ha affermato che essi devono essere *specifici e concreti*⁴². E', dunque, consigliabile che tali protocolli siano affiancati da singole procedure, che descrivano, in concreto, le azioni da compiere e le rispettive responsabilità.

- 2.3. Il rispetto delle regole contenute nel MOG è agevolato e promosso anche attraverso il sistema disciplinare che, ai fini del Decreto 231, svolge una funzione preventiva.

Esso deve essere costruito tenendo in considerazione i principi di:

1. tipicità e specificità;
2. proporzione;
3. contraddittorio.

3. Il MOG, peraltro, oltre che adottato, deve soprattutto essere efficacemente attuato: un'attenta lettura della giurisprudenza di settore, infatti, mostra che le censure formulate in sede giudiziale

41 M. H. SCHETTINO, F. LUCARIELLO, La difesa degli Enti e dagli Enti nel D.lgs. 231/2001, Giuffrè 2019.

42 A partire da GIP Milano, 9/11/2004.

riguardano spesso il fatto che gli strumenti pure previsti dai modelli – che li rendevano idonei a prevenire il reato - non erano stati di fatto posti in essere.

A tal fine - fermo restando il ruolo fondamentale dell'organo dirigenziale - occorre, quanto meno:

1. approntare un'efficace comunicazione delle regole e delle procedure contenute nel MOG, rivolta sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
 2. sviluppare un programma di formazione sul Decreto 231 e sui MOG.
4. È fondamentale, inoltre, che l'Organo dirigente curi l'aggiornamento e il miglioramento continuo del modello, anche su sollecitazione dell'OdV.
5. Si è posto, in dottrina e nella pratica, il problema dell'applicabilità dei MOG alle piccole e medie imprese. Ebbene, posto che è forse proprio in queste realtà che l'esperienza giudiziaria suggerisce di investire maggiormente, il Decreto 231 si limita ad affermare, all'art. 6 comma 4, che gli Enti di piccole dimensioni possono attribuire le funzioni dell'Organismo di vigilanza all'organo dirigente.

Per il resto, occorre prendere atto del fatto che nelle imprese in cui il processo decisionale è concentrato in capo a un soggetto, gli strumenti di prevenzione dei reati sono più difficili da approntare: in questi casi, dunque, il processo di redazione e attuazione del MOG dovrà essere ancora più accurato.

6. Nel caso di gruppo di imprese, ciascun Ente dovrà predisporre e attuare, autonomamente, il proprio MOG
7. Si segnala, ancora, che il D.lgs. 254/2016 "*No Financial Reporting*" ha introdotto l'obbligo per gli Enti destinatari (gli Enti di interesse pubblico che si caratterizzano per particolari dimensioni) di predisporre e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione «*di carattere non finanziario*» riguardante i temi ambientali, sociali, della gestione del personale e del welfare aziendale, del rispetto dei diritti umani, della lotta contro la corruzione attiva e passiva «*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta ... che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa ...*».

Con riguardo a tali ambiti, il Decreto precisa che devono essere descritti almeno:

1. «*il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa*», compreso il Modello organizzativo ex art. 6, D.lgs. 231, tra i quali, se significativi e rilevanti, i modelli di gestione ambientale o quello ex art. 30 D.lgs. 81/2008 o ancora il modello di gestione del trattamento e della sicurezza dei dati e delle informazioni ai sensi del GDPR;
2. «*le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario*»;
3. «*i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto*» (art. 3, comma 1).

L'informativa non finanziaria costituirà dunque un incentivo per un'attuazione del Modello Organizzativo efficace e concreto, posto che, con riferimento agli ambiti indicati è necessario pronunciarsi circa «... i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto», e occorre che tali informazioni siano fornite «... con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio».

Proprio con riferimento alla materia ambientale, la compliance 231 entra a far parte della dichiarazione non finanziaria, posto che molte delle informazioni contenute al suo interno incidono proprio sulle aree sensibili alla commissione dei reati presupposto. Ne deriva dunque una reportistica più ampia e qualitativamente migliore in materia di 231, non più prerogativa esclusiva dell'organismo di vigilanza.

8. Un altro, recente, intervento normativo in materia è costituito dalla L. 161/2017 di riforma del D.lgs. 159/2011: il nuovo art. 34 bis del Codice Antimafia prevede che, nel caso in cui venga disposto il controllo giudiziario delle aziende, il Tribunale può chiedere all'amministratore giudiziario di garantire l'applicazione delle misure organizzative tra le quali quella di «*adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 ter del D.lgs. 231/2001, e s.m.i.*» nonché «*di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi*».

Altre rilevanti modifiche apportate dalla novella legislativa al Codice Antimafia sono quelle relative a:

1. l'ampliamento del novero dei soggetti potenzialmente destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 4 del Codice Antimafia;
2. l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

È dunque fondamentale, al fine di evitare la responsabilità dell'Ente, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nell'Ente.

In materia, da ultimo, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ai soggetti legittimati a impugnare la decisione del Tribunale circa l'ammissione o meno dell'impresa al controllo giudiziario⁴³: oggetto del contendere era l'asserita mancanza di legittimazione attiva della Prefettura e del Ministro dell'Interno. Sul punto, la Corte ha riconosciuto espressamente che nessuno di questi due soggetti possiede la legittimazione ad impugnare il provvedimento in esame. Per la prima volta, è stata tracciata una linea di confine tra giurisdizione penale ed amministrativa; proprio nella fase interlocutoria auspicabile fra Prefettura e impresa, si inserisce così il modello

43 Cass, pen., sez. I, 30 gennaio 2020, n. 8084.

231, che potrebbe fungere da raccordo, consegnando all'organo amministrativo la mappatura societaria effettuata al fine di prevenire reati, anche di stampo mafioso e assicurando un patrimonio di informazioni riguardanti l'impresa, i suoi apicali e i suoi dipendenti non altrimenti conoscibili.

9. Un ultimo profilo, di carattere generale, che si ritiene utile segnalare riguarda la specificità dei MOG da approntare. Con una sentenza, inedita, la Cassazione ha recentemente dichiarato che i modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal D.lgs. 231/2001. Nel caso di specie, La S.C. ha rigettato il ricorso delle difese asserendo che la Corte d'Appello aveva già analiticamente motivato, oltre alla sussistenza dei singoli reati-presupposto, l'insussistenza del Modello organizzativo, concludendo che «... a tale categoria non potessero ricondursi né i Modelli aziendali ISO UNI EN ISO 9001, preesistenti alla commissione dei reati in contestazione, né il modello cd. 'Deloitte', adottato nel dicembre 2003 e, quindi, in ogni caso, in data successiva alla data di commissione dei reati presupposto»⁴⁴.

2.2 L'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza (d'ora in poi OdV) è uno strumento fondamentale per determinare l'esclusione della responsabilità in capo agli Enti.

Per tale ragione, la giurisprudenza ha più volte affermato che i suoi componenti devono dimostrare di possedere requisiti di professionalità e onorabilità e devono garantire autonomia decisionale e di iniziativa, indipendenza e continuità di azione.

Al fine di perseguire tale finalità è necessario che l'OdV:

1. disponga di un budget;
2. abbia accesso a tutte le informazioni utili e necessarie;
3. non abbia al suo interno soggetti che possano essere coinvolti in processi sensibili in relazione alle fattispecie delittuose individuate nel D.lgs. 231/2001;
4. sia configurato quale organo di staff rispetto ai vertici, non in posizione subordinata⁴⁵.

Sul punto, anche alla luce della giurisprudenza più recente⁴⁶, è necessario che, nell'ambito dell'Organismo, non si sovrappongano la figura del controllore e quella del controllato: è dunque preferibile non includere fra i componenti i dirigenti di settore, che hanno compiti operativi in un'area a rischio reato.

Analogamente, si è ritenuto non fosse conforme un OdV alle dirette dipendenze del presidente del c.d.a.⁴⁷.

44 Cass. pen., sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768.

45 Tra l'altro, cfr. Corte d'Appello di Milano, 21 marzo 2012.

46 Cass. pen., sez. un., 24/4/2014, n. 38343.

47 Cass. pen., sez. V, 18/12/2013, n. 4677.

- 1.1. Il Decreto 231 non pone vincoli riguardo alla composizione, monocratica o collegiale, dell'OdV: la prima, in genere, è adottata negli Enti di piccole dimensioni. Nel caso di organismo collegiale è da preferire l'opzione che vede coinvolti sia componenti interni che esterni.
- 1.2. Nelle società di capitali, le funzioni di OdV possono essere esercitate dal Collegio sindacale ovvero dal Consiglio di sorveglianza o dal Comitato per il controllo sulla gestione (art. 6 comma 4 e 4 bis del Decreto 231). In ogni caso, è possibile prevedere la partecipazione di un membro del collegio sindacale, per garantire un raccordo tra l'organo di controllo e l'Organismo di Vigilanza.
- 1.3. Nei gruppi di società è opportuno che ciascun Ente abbia il proprio OdV.
- 1.4. Negli Enti di piccole dimensioni, è possibile far coincidere l'OdV con l'organo dirigente, ma occorre valutare questa opzione con estrema cautela, in ragione del possibile insorgere di conflitti di interessi all'interno dello stesso organo dirigente, che diventerebbe controllore e controllato.
- 1.5. Normalmente, l'Organismo resta in carica di tre anni. Può essere revocato dall'organo dirigente solo per giusta causa, ovvero per grave negligenza nell'assolvimento dei compiti assegnati.
2. All'OdV spetta la funzione di:
 1. vigilare sull'effettività, sull'adeguatezza, sul funzionamento e sul rispetto del MOG, attraverso indagini anche a sorpresa (tra cui, ad es., verifiche sulle operazioni finanziarie, controlli contabili, ispezioni, verifica della regolarità dei moduli previsti dai protocolli, controlli sulla tenuta del codice etico, ecc.);
 2. collaborare con il management per rendere effettivo il MOG e curare il suo concreto recepimento all'interno dell'Ente;
 3. provvedere al suo aggiornamento, in particolare a fronte di significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'Ente (art. 7 comma 4 del Decreto 231);
 4. svolgere attività di informazione e formazione aventi a oggetto il Decreto 231 e il MOG;
 5. promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare.
- 2.1. L'OdV si caratterizza per essere un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- 2.2. Si tratta, in ogni caso, di un organo consultivo, sul quale non ricade l'obbligo di impedire il compimento di azioni illecite: l'unica forma di responsabilità che può ricadere sui suoi componenti è quella di natura civilistica connessa al mandato ricevuto.

Un orientamento difforme si registra solo nell'ambito delle società a partecipazione pubblica.
3. Al fine di svolgere adeguatamente tali funzioni, l'OdV deve dettagliatamente e tempestiva-

mente essere informato di quanto accade all'interno dell'Ente e riferire alla direzione aziendale e agli altri organi di controllo.

Il MOG deve dunque disciplinare:

1. i flussi informativi che devono essere attivati, presso tutti i componenti dell'Ente, a fronte di particolari eventi (provvedimenti assunti dalla polizia giudiziaria o da altre autorità, procedimenti disciplinari, ecc.)
2. i flussi informativi periodici provenienti dai soggetti con funzioni di controllo dei processi cd. sensibili e prevedere che le informazioni si muovano in modo bidirezionale.

A sua volta, l'OdV deve trasmettere agli organi di vertice report periodici dell'attività svolta, informandoli tempestivamente a fronte di eventuali violazioni del MOG o della necessità di aggiornare tale documento. In particolare, sono previste:

1. una linea informativa continuativa con l'a.d.;
2. una linea informativa periodica verso il c.d.a.;
3. una linea informativa immediata verso il c.d.a., per fatti specifici e urgenti.

- 3.1. In tale contesto, occorre richiamare il sistema di tutela per i cd *whistleblower*, introdotto dalla L. 179/2017. In particolare, l'art. 2 prevede l'inserimento nell'art. 6, del nuovo comma 2 bis, nel quale si dispone - come già previsto per le p.a. dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 - che i Modelli di organizzazione debbano prevedere «*uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'interesse dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione*».

Ne consegue che l'esistenza di adeguati canali di comunicazione per la ricezione di tali segnalazioni e la predisposizione di idonee misure atte a favorirne la diffusione e a proteggere l'identità del segnalante rappresenta un ulteriore requisito di idoneità dei Modelli organizzativi, che il Giudice dovrà attentamente vagliare.

Le segnalazioni in parola devono:

1. riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 – nel qual caso la segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti – o violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente;
2. essere presentate a tutela dell'interesse dell'Ente;
3. essere presentate da un soggetto identificabile dall'azienda, che deve riferire di fatti di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La protezione del *whistleblowing* deve essere garantita in due modi:

1. innanzitutto, la lett. c) del comma 2 bis dispone che i modelli debbano prevedere «*il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione*»; la lett. d), poi, prevede l'inserimento nel sistema disciplinare di «*sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante*»; è prevista poi la possibilità di denunciare tali atti di ritorsione all'Ispettorato nazionale del lavoro, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale a cui questo appartiene; infine, con il comma 2 quater dell'art. 6 si prevede la nullità del licenziamento del segnalante e di tutte le altre misure eventualmente ritenute ritorsive, nonché un'inversione dell'onere probatorio in capo al datore di lavoro, chiamato a dimostrare che tali misure siano state fondate su ragioni estranee alla segnalazione.
2. In secondo luogo, la società deve approntare «*canali [di comunicazione che] garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione*»: il segnalante, tuttavia, non ha diritto all'anonimato ma solo l'accusato, in quanto unico soggetto avente diritto, può entrare in possesso delle informazioni segnalate.

La norma nulla dispone in ordine alla possibilità che la segnalazione sia anonima. Tale silenzio può essere interpretato nel senso di ritenere rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione la possibilità di optare per un sistema che ammetta tale tipo di segnalazione. La situazione è, tuttavia, controversa⁴⁸.

Sotto altro profilo, si segnala che la legge non indica chi siano i soggetti cui le segnalazioni vanno rivolte o che comunque devono essere necessariamente portati a conoscenza del contenuto delle stesse: gli Enti possono dunque identificare i canali informativi che ritengono più opportuni, anche se appare sconsigliabile prevedere che la comunicazione del *whistleblowing* sia sempre e solo rivolta all'Organismo di Vigilanza.

Dopo la ricezione della comunicazione riservata, si apre una fase istruttoria, volta a verificare la fondatezza della segnalazione e la credibilità del segnalante, all'esito della quale la società assumerà le sue determinazioni, sia con riferimento a eventuali modifiche del Modello che relativamente all'adozione di provvedimenti nei confronti del dipendente o del dirigente responsabile della violazione.

Anche nel caso in cui la segnalazione sia giudicata fondata, non sussiste alcun obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. L'Ente, tuttavia, sarà tenuto a:

1. aprire un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che si ritiene responsabile dell'accaduto;
 2. avviare una revisione del modello organizzativo onde rafforzarne l'efficacia preventiva.
4. Il primo atto che l'OdV deve compiere dopo il suo insediamento è l'adozione di un proprio regolamento interno, che disciplini il funzionamento delle attività svolte.

48 C. SANTORIELLO, *Alcune note in tema di whistleblowing, qualche precisazione (assolutamente necessaria) ed alcuni suggerimenti operativi*, in www.rivista231.it.

2.3 Il Codice etico

1. Il Codice etico è una componente fondamentale del MOG, di cui è parte integrante: esso rappresenta la carta dei valori che l'Ente riconosce e condivide ed è approvato dal vertice aziendale.

Contiene i principi etici e di comportamento che ispirano l'attività aziendale e mira a raccomandare, promuovere e vietare determinati comportamenti che si ritengono essenziali, a prescindere da quanto normativamente previsto, per prevenire la commissione di reati.

Le disposizioni del Codice etico prevalgono su quelle previste negli altri regolamenti e nelle procedure interne, di cui il Codice ha funzione integrativa.

2. Il Codice etico è normalmente suddiviso in tre parti:
 1. principi generali;
 2. principi di condotta destinati ai dipendenti e nei loro confronti;
 3. sistema sanzionatorio.

I contenuti specifici del documento devono essere resi noti non solo all'interno dell'Ente, al momento dell'assunzione dei dipendenti, ma anche ai fornitori e ai partner contrattuali, che ne dovranno prendere atto per iscritto.

3. Il Codice produce automaticamente i suoi effetti nei confronti dei componenti dell'Ente, in quanto atto di autoregolamentazione.
4. Può favorire l'efficacia del Codice etico il richiamo espresso degli standard di condotta responsabile internazionalmente riconosciuti, quali, ad esempio, le *"Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali"*, che descrivono e raccomandano alle imprese comportamenti virtuosi ed inglobano il principio di prevenzione dei rischi applicato alle diverse tematiche di rilevanza 231 (lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti umani, ambiente, corruzione, ecc.).
5. Per i soggetti esterni, è possibile prevedere contrattualmente che l'inosservanza del Codice da parte di un fornitore o di un terzo contraente costituisca inadempimento contrattuale, con le conseguenze di legge.

3. Modelli Organizzativi e ISO 37001

La norma (UNI) ISO 37001, pubblicata nel mese di ottobre 2016, (la traduzione UNI in lingua italiana è di dicembre 2016) prevede i requisiti per pianificare, attuare, mantenere e riesaminare, in ottica di miglioramento, un sistema di gestione (volontario) per la prevenzione della corruzione. È una norma certificabile, applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione, pubblica o privata, indipendentemente dal settore di attività, dalle dimensioni o dalla complessità.

La «corruzione» cui fa riferimento lo standard volontario riguarda sia la corruzione *attiva*, attuata dall'Organizzazione o dai suoi dipendenti o da «soci in affari» (che operano per conto dell'Organizzazione stessa o nel suo interesse) che quella *passiva*, attuata nei confronti dell'Organizzazione o dei suoi dipendenti o «business partner», in relazione alle attività dell'Organizzazione. Fermo restando che si applicano le definizioni della legislazione degli Stati in cui lo standard volontario è adottato, il termine "corruzione" secondo la ISO 37001 identifica: *«l'offrire, il promettere, il dare, l'accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o meno) direttamente o indirettamente, e indipendentemente dalli luoghi/luoghi, in violazione della legge vigente, come incentivo o ricompensa affinché una persona agisca o si astenga dall'agire in relazione all'esercizio delle sue funzioni».*

Così come tutte le ultime revisioni delle norme sui Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) anche la struttura della ISO 37001 rientra nei parametri dettati dall'High Level Structure for Management Systems Standards (HLS), lo schema unico stabilito da ISO volto a garantire l'omogeneità tra i diversi standard e migliorare l'integrazione e la fruibilità da parte degli utilizzatori nell'attuazione e nella sorveglianza.

Il sistema anticorruzione ISO 37001 ha pertanto una struttura analoga a quella delle altre norme ISO HLS, i cui principali elementi sono:

- comprensione del contesto (interno ed esterno) e individuazione delle esigenze/aspettative degli stakeholder;
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti;
- programmazione delle misure e dei controlli in funzione degli esiti della valutazione dei rischi;
- leadership e coinvolgimento della direzione (politica, ruoli e responsabilità, compresa una funzione compliance per la prevenzione della corruzione);
- risorse a supporto del sistema (consapevolezza e formazione, comunicazione interna ed esterna, informazioni documentate);
- attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione (controlli finanziari, sulle transazioni commerciali, omaggi, whistleblowing.); i controlli comprendono anche le terze parti che possono esporre l'organizzazione a rischi di corruzione («business associates» o «soci in affari»)
- sorveglianza sul sistema (compresi audit e riesame della direzione) e miglioramento.

Questi elementi coincidono, per la maggior parte, con quelli previsti da altri sistemi di controllo e prevenzione dei rischi di corruzione previsti per legge: Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. e Modelli di Organizzazione per la prevenzione dei reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del D.lgs 231/2001) e la corruzione tra privati (art. 2635 C.C.).

Rispetto ai modelli organizzativi, lo standard volontario ISO 37001 prevede un approfondimento sulla valutazione e il controllo dei rischi di corruzione connessi ai rapporti con i "soci in affari", terze parti con le quali l'organizzazione ha o progetta di stabilire una relazione commerciale di qualsiasi tipo, secondo la definizione della norma. Per tutti i soggetti terzi (ad es. fornitori, appaltatori, consulenti, intermediari, etc.) che l'organizzazione abbia classificato come a rischio di corruzione superiore

al basso, deve essere effettuata una due diligence per approfondire la valutazione e il monitoraggio di questi rischi e devono essere predisposti strumenti (principalmente contrattuali) affinché i soci in affari adottino propri controlli anticorruzione, laddove fattibile ed efficace al fine di ridurre i rischi.

Se un'organizzazione già dispone di questi strumenti di legge (misure anticorruzione ai sensi della L. 190/2012, Modello Organizzativo 231 e, in alcuni casi, entrambi), quali benefici e motivazioni giustificano e consigliano l'adozione di un sistema volontario ISO 37001 per la prevenzione dei rischi di corruzione?

Le organizzazioni che già attuano sistemi di gestione certificati (ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001), in modo integrato o comunque allineato con i Modelli Organizzativi per la prevenzione dei reati in materia ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro, già conoscono la risposta.

L'adozione di questi sistemi migliora l'efficacia dei controlli da parte dell'organizzazione e la vigilanza da parte dell'OdV su processi, attività, comportamenti, potenzialmente a rischio di commissione di reati che non coinvolgono solo la responsabilità personale dell'autore (o degli autori) dell'illecito ma della stessa organizzazione. A questo proposito è bene ricordare che, ai sensi del D.lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo non solo deve essere idoneo e formalmente adeguato rispetto ai requisiti di legge, ma deve essere anche efficacemente attuato. Le medesime considerazioni valgono anche per i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, che anche secondo ANAC, in molti casi, pur adottati, sono applicati in modo scarsamente efficace.

Analogamente a quanto previsto per il MOG per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la presunzione di idoneità dei requisiti della norma OHSAS 18001 (art. 30 del D.Lgs 81/2008), e come ampiamente riconosciuto per la ISO 14001 per i reati ambientali, i criteri della norma ISO 37001 rappresentano una autorevole best practice di riferimento internazionale per progettare ed attuare il sistema aziendale di controllo sui rischi di corruzione per la parte del Modello Organizzativo che tratta di questi reati e per l'applicazione delle misure anticorruzione previste dalla legge 190/2012.

Nelle aziende che adottano entrambi questi strumenti (da attuarsi in modo integrato, come previsto da ANAC), a maggior ragione, la norma ISO 37001 può costituire il criterio per uniformare e quindi ottimizzare l'integrazione e il coordinamento del sistema di controllo dei rischi di corruzione, sotto il profilo organizzativo, della comunicazione tra le figure coinvolte e della gestione delle attività operative.

Un'organizzazione che abbia stabilito e attuato un idoneo sistema di controllo e prevenzione della corruzione aziendale (MOG 231, misure anticorruzione ex Legge 190/2012) e applichi un sistema di gestione in conformità a una norma ISO (es. ISO 9001:2015), dispone di una ampia base di strumenti organizzativi, gestionali e documentali che può facilitare il percorso verso un sistema ISO 37001.

La certificazione di conformità alla norma ISO 37001 da parte di un soggetto terzo indipendente, oltre a dimostrare, comunicare e spendere l'impegno in tema di anticorruzione per migliorare l'immagine dell'organizzazione, può fornire ulteriori garanzie circa l'adeguatezza e l'effettività del modello ai fini della prova dell'esimente della responsabilità del D.lgs. 231/2001.

II) I reati presupposto e le più recenti novità legislative

1. I reati presupposto del D.lgs. 231/2001

La sezione III del capo I del Decreto 231 contiene il catalogo dei reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli Enti: in virtù del principio di legalità, questi ultimi non possono incorrere in responsabilità se non in relazione a tali reati.

Non potendo procedere, in questa sede, a un'analisi analitica di ciascuna fattispecie, si procederà a un esame sintetico, costruito anche in relazione alle caratteristiche e agli interessi primari dei soggetti destinatari delle presenti Linee Guida.

Il nucleo originario della sezione è costituito dall'art. 24, che include i reati propri dell'impresa, che tipicamente possono manifestarsi nel corso dell'attività imprenditoriali.

1. **Art. 24 D.lgs. n. 231/2001- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

- 1.1. I reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), hanno in comune il fatto che viene tratta in errore la p.a., al fine di conseguire un ingiusto profitto. Ciò posto, i reati di truffa aggravata richiedono la realizzazione di artifici e raggiri, mentre per l'indebita percezione è sufficiente aver utilizzato o presentato dichiarazioni non veritiere o aver omesso informazioni dovute al fine di conseguire contributi o finanziamenti da parte dello Stato.

Questo tipo di reati si perfeziona con la prima percezione del contributo pubblico, ma permane fino alla cessazione della condotta criminosa, con l'ultimo incasso del finanziamento.

La Suprema Corte ha precisato che «*la truffa c.d. a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato*»⁴⁹.

- 1.2. Per quanto attiene alla frode informatica, il reato rileva ai fini della responsabilità ai sensi del Decreto 231 solo se, attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o la manipolazione dei dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto e si determina un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

49 Cass. pen., sez. V, 11/06/2014, n. 32050.

- 1.3. Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di condanna è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Nelle ipotesi aggravate, la sanzione è compresa tra 200 e 600. In presenza dei requisiti di cui all'art. 13 del Decreto 231, si applicano anche le sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la p.a., dell'esclusione di agevolazioni finanziamenti contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, oltre che il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 1.4. I reati di truffa ai danni dello Stato e indebita percezione comportano, in caso di condanna, la confisca, anche per equivalente, nei confronti dell'ente imputato oltre che la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 640 quater c.p.. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che *«il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito»* e che, peraltro, *«il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio»*⁵⁰.
- 1.5. È opportuno evidenziare che l'art. 24 del Decreto 231, nella configurazione attuale, è stato oggetto di recenti modifiche ad opera del D.Lgs. 75/2020 (in vigore da 30 luglio 2020) in quale ha aggiunto, fra le molte cose, il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. fra i reati presupposto (cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote).

La fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è infatti ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

All'art. 24 del Decreto 231 è stato poi aggiunto il comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall'art. 24 è prevista l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma 2 (per il caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal co. 3, che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁵⁰ Cass. pen., sez. un., 26/06/2015, n. 31617.

1.6. In considerazione di tali elementi, è possibile asserire che le principali aree di rischio per le aziende del settore ambientale sono:

1. la partecipazione a gare indette da un soggetto pubblico (presentazione di istanze alla P.A. al fine del rilascio di atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni o requisiti essenziali);
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari.

2. Art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

2.1. Si tratta di fattispecie introdotte con la L. 48/2008, che riguardano i delitti in materia di violazione della privacy, previsti dal D.lgs. 196/2003, (il richiamo al Codice Privacy riguarda i delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II), ovvero:

1. trattamento illecito dei dati, ex art. 1673;
2. falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al garante, di cui all'art. 1684;
3. inosservanza dei provvedimenti del Garante, di cui all'art. 170.

Nello specifico, la norma prevede le seguenti fattispecie:

1. falsificazione di documenti informatici da parte di Enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività;
2. cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'Ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);
3. falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'Ente alla P.A. nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e P.A. (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della P.A.) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla P.A. all'Ente;
4. falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di Certification Authority da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali;
5. falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti);
6. rilascio di certificati digitali da parte di un Ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata), con lo scopo di mantenere un alto numero di certificati attivi;
7. aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'Ente.

Per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla norma, occorre dunque considerare e prevenire anche tali delitti. Sul punto, peraltro, si segnala la sentenza emessa il 5/9/2017 della

Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che ha dichiarato meritevole di precise tutele la vita privata del lavoratore, sancendo come arbitraria e contraria al diritto alla vita privata e alla corrispondenza del dipendente, la condotta del datore che controlla illegittimamente le sue e-mail.

Pur in presenza di tale orientamento giurisprudenziale, peraltro, resta ferma la possibilità che il datore di lavoro limiti i tempi di accesso o ponga dei filtri escludendo, ad esempio, la possibilità di poter accedere ai social network. Tali provvedimenti sono da considerarsi legittimi, anche alla luce delle Linee Guida per posta elettronica e internet emesse dal Garante della Privacy nel 2007.

- 2.2. Uno dei problemi più comuni, in ordine a tali reati è quello della competenza territoriale. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, tuttavia, specificato che *«il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 615-ter c.p. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la parola chiave o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale)»*⁵¹.
- 2.3. Le sanzioni previste per tali reati sono quella pecuniaria, fino a 500 quote, e quelle interdittive.

3. Art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

- 3.1. Questi delitti sono stati introdotti dalla L. 94/2009 e fanno riferimento all'art. 416 c.p. il quale punisce coloro che promuovono, costituiscono ovvero organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.. L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del Codice dell'ambiente). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

⁵¹ Cass. pen., sez. un., 26/03/2015, n.17325.

- 3.2. Uno dei profili critici evidenziati dalla dottrina attiene alla compatibilità tra la criminalità organizzata, che ha come scopo la violazione della legge, e la criminalità di impresa, che si riferisce, normalmente, a un'attività lecita⁵². In effetti, l'approfondimento giurisprudenziale ha evidenziato che le due forme di criminalità non sono incompatibili: il punto è, piuttosto, quello di raggiungere una prova rigorosa della componente associativa del reato.

A titolo esemplificativo, si richiama una pronuncia della Corte d'Appello di Milano, pure precedente all'entrata in vigore del Decreto 231 ma esemplificativa: *«L'organizzazione "chiesa di Scientology" (così come la sua diretta emanazione "centri Narconon"), costituita con finalità commerciali lecite da raggiungere attraverso l'adozione di metodi conformi alla legge, avendo tuttavia successivamente previsto e programmato un numero indeterminato di condotte illecite come strumento necessario al raggiungimento degli scopi stessi, è da ritenere costituisca una associazione per delinquere; di tale delitto rispondono sia gli appartenenti agli organi direttivi sia gli operatori che abbiano in concreto fornito un contributo rilevante all'organizzazione, ai sensi dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 416, comma 2, c.p. e non di quella più grave prevista dal comma 1, non essendo stata raggiunta la prova che l'accordo criminoso sia stato frutto di scelte operate nell'ambito della sede italiana dell'organizzazione stessa»⁵³.*

- 3.3. Un altro problema attiene alla possibilità di estendere all'ente, ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, anche reati fine che non siano compresi nel Decreto 231. A norma degli artt. 19 e 53 del Decreto, infatti, la confisca ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato ovvero denaro o beni di valore equivalente: nel caso dei reati associativi, tuttavia, alcuni hanno rilevato che sarebbe difficile immaginare un profitto connesso in via diretta ed esclusiva alla mera partecipazione all'associazione.

Sul punto, la giurisprudenza più recente ha confermato questa possibilità⁵⁴, ribadendo che *«il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto, che è sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti dalla legge - in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della *societas sceleris* è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso»⁵⁵.*

Successivamente, la giurisprudenza è tornata a occuparsi dell'argomento, asserendo che *«... l'ente risponde nel caso di specie non per i reati-fine (non inclusi in quelli costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa da reato), bensì del reato associativo, espressamente previsto all'art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001. La realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla *societas sceleris* e, dunque, possano consentire di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca. Sotto questo profilo, il quale non interessa la responsabilità "a monte" della società (sussistente in forza dell'art. 24-ter sopracitato), non assume alcun rilievo che gli illeciti*

52 F. SBISA, op.cit., pag. 170.

53 Corte Appello Milano, 05/11/1993.

54 Cass. pen., sez. II, 03/03/2017, n.30255. Conformi: Cass. pen., sez. V, 25/02/2016, n.15205; Cass. pen., sez. III, 14/10/2015, n. 46162.

55 Cass. pen., sez. 3, 4/3/2015 n. 267271.

realizzati dai sodali non siano riconducibili ai reati-presupposto. Correttamente il giudice di secondo grado ha affermato che "se l'ente non potesse essere ritenuto responsabile ex art. 24-ter perché l'associazione posta in essere è finalizzata al compimento di reati extra catalogo, l'articolo in esame sarebbe totalmente svuotato di qualsiasi capacità punitiva, nell'ipotesi in cui sussista comunque una associazione criminosa come così come configurata dall'art. 416 c.p. [...] la società Eltech s.r.l. (già Eltech S.p.A.) è stata ritenuta responsabile non per i delitti fiscali commessi (reati fine), bensì per aver preso attivamente parte all'associazione criminale a monte di tali attività, attraverso il suo amministratore di fatto, integrando quindi l'ipotesi prevista dall'art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001"»⁵⁶.

Va, peraltro, segnalato un orientamento precedente, secondo cui «L'associazione per delinquere - a differenza della più grave ipotesi associativa di cui all'art. 416 bis c.p. - non è un reato di per sé idoneo a produrre ricchezze illecite»⁵⁷.

- 3.4. Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista l'interdizione non inferiore a un anno e quella definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 (ossia quelli di cui agli artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del c.p., i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al DPR 309/1990, n. 309).

La sanzione pecuniaria è compresa tra 400 e 1000 quote. Nei casi di cui al comma 3, è compresa tra 300 e 800.

- 3.5. Con particolare riferimento alle presenti Linee Guida, si osserva che l'associazione per delinquere potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del Codice dell'ambiente). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

4. Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio.

- 4.1. Le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto 231 sono reati contro la Pubblica Amministrazione e possono essere suddivise in tre categorie, di differente gravità:
1. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), anche attiva (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 commi 1 e 3 c.p.)
 2. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari semplice (art. 319 ter comma 1 c.p.), anche attiva (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 c.p.)
 3. concussione (art. 317 c.p.), corruzione propria aggravata (artt. 319 e 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari aggravata (art. 319 ter comma 2 c.p.), anche attiva (art. 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

⁵⁶ Cass. pen., sez. III, marzo 2020 n. 8785.

⁵⁷ Cass. pen., sez. I, 20/01/2015, n. 7860.

Il comma 4 della disposizione estende l'applicazione delle sanzioni previste per i delitti di cui ai commi 1-3, anche ai casi in cui i delitti sono commessi da incaricati di pubblico servizio (art. 320 c.p.), membri della Corte penale internazionale, organi delle comunità europee e funzionari della Comunità europea o di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

L'oggetto giuridico di tali reati è il regolare e imparziale svolgimento delle funzioni pubbliche da parte degli Enti competenti: la responsabilità delle imprese ai sensi del Decreto 231 si colloca in questo contesto di tutela rafforzata della funzione statale.

La nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio è contenuta negli artt. 357 e 358 c.p.. La definizione di persona esercente un servizio di pubblica necessità è, invece, contenuta nell'art. 359 c.p.. La Suprema Corte è intervenuta sul tema, chiarendo che *«al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ... ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a.. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro»*⁵⁸.

Ne consegue che, ad esempio, nelle società a partecipazione pubblica, per accertare la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio di amministratori e/o dipendenti, occorre tener conto della natura dell'attività svolta, verificando se l'interesse pubblico si sovrappone e prevale sull'attività imprenditoriale.

- 4.2. La disposizione in parola è stata modificata dalla L. 190/2012, che è intervenuta sulla disciplina della concussione e ha introdotto il delitto di induzione indebita: nel primo caso, il soggetto privato agisce per evitare un danno ingiusto; nel secondo, invece, pur *«determinato dal comportamento abusivo del pubblico funzionario»*, agisce per ottenere un vantaggio indebito.

In tale ultimo caso, la dottrina ritiene che possa configurarsi la responsabilità dell'ente quando il vantaggio indebito non sia esclusivo del privato o di un terzo⁵⁹.

Sotto il profilo del profitto, la giurisprudenza ha di recente precisato che il Giudice deve motivare in ordine agli specifici ed imprescindibili presupposti per l'applicazione della sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica e segnatamente in merito all'integrazione del reato-presupposto, all'integrazione dell'interesse e/o del vantaggio dell'ente, al profitto di rilevante entità tratto dall'ente o alla reiterazione degli illeciti, posto che, ai fini dell'applicazione di una sanzione interdittiva, l'ente deve aver ricavato effettivamente un vantaggio e non deve aver posto in essere, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, le condotte riparatorie e/o risarcitorie previste dal Decreto⁶⁰.

- 4.3. Sotto il profilo procedurale, si rileva che, nei casi di corruzione internazionale, il reato può essere commesso all'estero: in questo caso, sarà necessario verificare la sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 4 del Decreto 231.

58 Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417.

59 Responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs. 231/01), a cura di F. SBISÀ. Bonelli Editore, 2017.

60 Cass. pen., sez. VI, 4/9/2018, n. 39914.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che «ai fini della punibilità dei reati secondo la legge italiana, è sufficiente l'essersi verificata in Italia anche la sola ideazione del delitto, quantunque la restante condotta sia stata attuata all'estero», precisando altresì che «la necessità di dare una effettiva risposta a livello sanzionatorio per gli illeciti commessi dalla società impone di punire la società risultante da una fusione anche per quegli illeciti commessi dalla società incorporata prima dell'incorporazione stessa, senza che ciò integri una violazione del principio della personalità della responsabilità penale, dato che il fenomeno della fusione non produce l'estinzione delle società fuse o incorporate, in quanto queste ultime continuano ad esistere come soggetti unificati con il soggetto risultante dalla fusione o incorporante»⁶¹.

4.4. Alla luce di tali elementi, si ritiene che, in relazione a tali reati, possono costituire aree di rischio per le aziende del comparto ambientale:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della P.A., nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale;
2. la realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
4. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo;
5. la partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari procedure svolte in un contesto di carattere internazionale;
6. la partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, ecc.).

Più in generale, si ritiene opportuno introdurre nei modelli organizzativi sistemi di monitoraggio dei procedimenti amministrativi nei quali sia coinvolto l'ente.

4.5. In materia, si deve segnalare la L. 3/2019 (cd «spazzacorrotti»), che introduce misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e interviene, con l'art. 7, anche sulla disciplina della responsabilità da reato degli Enti.

In particolare, la nuova normativa inserisce nell'elenco dei reati presupposto quello di traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346 bis c.p.: tale disposizione, oggi include anche le condotte di millantato credito (reato abrogato), che consistono nella intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzate alla corruzione di quest'ultimo, senza distinguere a seconda che le relazioni col pubblico funzionario vantate dall'intermediario siano realmente esistenti o anche solo «asserite».

La novella comporta la punibilità del privato anche nelle ipotesi in cui, prima, poteva ravvisarsi solo il millantato credito, senza distinguere l'ipotesi in cui il privato paghi in quanto ingannato

61 Cass. pen., sez. VI, 12/02/2016, n.11442.

dalla vanteria dell'intermediario, da quella in cui lo faccia sapendo di poter contare su rapporti realmente esistenti tra l'intermediario e il pubblico ufficiale ⁶².

Da ultimo, la legge del 2019 aggrava la disciplina delle sanzioni interdittive previste per l'ente, attraverso l'aumento della durata della sanzione. Si prevede, peraltro, l'applicazione di sanzioni interdittive di durata inferiore a quella stabilita dall'art. 25, comma 5 «*se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

4.6. Un altro, recente, intervento legislativo deve essere segnalato in materia di lotta alla corruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è, infatti, nuovamente intervenuta con la delibera n. 1134 dell'8/11/2017 di approvazione delle «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici*».

Il documento muove dalle disposizioni normative vigenti, tra cui:

1. Il D.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza e lotta alla corruzione: tale Decreto introduce l'art. 2 bis nel D.lgs. 33/2013, precisa che le norme sulla trasparenza si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni quali definite dall'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 e ne amplia i destinatari comprendendovi anche Enti di diritto privato con una determinata dimensione di bilancio. Ancora, il Decreto 97/2016 introduce il comma 2 bis nell'art. 1 della L. 190/2012 e dispone che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo per le p.a. di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2 bis comma 2 D.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001. Di fatto, l'art. 2 bis del Decreto 33 assoggetta agli obblighi di trasparenza previsti per le p.a. le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni e gli altri Enti di diritto privato quando ricorrano le condizioni previste dalla norma. Tali Enti sono tenuti anche ad ottemperare alle norme per la prevenzione della corruzione ma, per loro, il PNA costituisce un atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto 231 (art. 1, comma 2 bis, l. 190). L'ANAC rileva che a tale integrazione si doveva provvedere entro il 31/12/2018.
2. Il D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che definisce cosa s'intende per «società a controllo pubblico».

Sulla base di queste norme, l'ANAC ha ridefinito i criteri che le società e gli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle p.a. e gli Enti pubblici economici devono seguire per ottemperare alla disciplina in materia di corruzione e trasparenza: in un apposito allegato,

62 G. AMATO, Nuova disciplina della corruzione: il legislatore non si è dimenticato della responsabilità dell'Ente, in www.rivista231.it

sono indicati gli obblighi di trasparenza posti carico di tali soggetti. Un'altra sezione riguarda, invece, le iniziative che gli stessi devono attuare per osservare le norme anticorruzione⁶³.

4.7. Da ultimo occorre ricordare che il D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha affiancato alle ipotesi già previste dall'art. 25 del Decreto 231:

- I reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l'ente fino a 200 quote, "*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*".

5. **Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

5.1. Il reato è stato introdotto dalla L. 409/2001 e riguarda gli illeciti previsti dal c.p. a tutela della fede pubblica, ovvero della fiducia sociale nella autenticità di determinati simboli, necessaria per un rapido e sicuro sviluppo del traffico economico.

Nello specifico, i reati di falso nummario previsti dall'art. 25 bis sono i seguenti:

1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
7. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Successivamente, la L. 99/2009 ha integrato la Parte speciale del Decreto 231, inserendovi anche il richiamo all'art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e l'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

5.2. La realizzazione dei reati di cui agli articoli 453 454 c.p. si configura, più frequentemente, nell'ambito delle cosiddette imprese criminali, dedite allo svolgimento di attività illecite. Al contrario, la

⁶³ C. MANACORDA, *Le nuove linee guida dell'Anac per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici: il ruolo al proposito del Decreto 231*, In La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti - 2/2018.

spendita di monete false ricevute in buona fede o l'introduzione nello stato di monete false possono verificarsi anche in Enti impegnati in attività lecite, come ad esempio la vendita al pubblico.

- 5.3. L'art. 463 c.p. prevede che: «*non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi*». La giurisprudenza⁶⁴ ha ritenuto che si tratti di un'ipotesi anomala di ravvedimento operoso introdotta dal legislatore, che si realizza a condizione che l'autore del fatto impedisca l'evento prima che l'autorità giudiziaria ne abbia notizia. Altre opinioni ritengono invece che si tratti di una causa di non punibilità: in questo caso permanendo il carattere antigiuridico del fatto, l'ente sarebbe comunque chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo commesso dal dipendente o dall'apicale.
- 5.4. Per quanto riguarda la confisca del profitto in ipotesi di condotta e di contraffazione, la cassazione ha dichiarato l'illegittimità del sequestro avente ad oggetto il risparmio di spesa riferibile al reato di cui all'articolo 473 cpp laddove questo era stato identificato con il minor esborso affrontato per l'acquisizione di materiale contraffatto rispetto all'acquisizione di beni originali.

6. Articolo 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio.

- 6.1. Le fattispecie in parola sono state inserite nel catalogo dei reati presupposto dalla L. 99/2009, al fine di sanzionare le politiche aziendali finalizzate ad alterare la concorrenza, danneggiando i consumatori.

Il reato di cui all'art. 513 c.p. punisce «*chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio*».

La giurisprudenza di settore ha precisato che «*l'art. 513 bis c.p. punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza*»⁶⁵: «*la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti*», infatti, «*integra il delitto di cui all'art. 513 c.p. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica*»⁶⁶.

Si tratta, in ogni caso, di un reato di pericolo: non è dunque necessario che la condotta abbia in concreto alterato la normale dinamica dei rapporti commerciali.

- 6.2. Anche l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all'art. 513 bis c.p., è un reato di pericolo ma è un reato proprio dell'imprenditore.
- 6.3. Il successivo art. 514 c.p. punisce «*chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale*».

64 Cass. pen., sez. VI, 26/5/1980, n.11509.

65 Cass. pen., sez. I, 02/02/2012, n. 6541.

66 Cass. pen., sez. III, 22/01/2015, n.12227.

Il requisito del nocumento all'industria nazionale rende, di fatto, assai complessa la configurazione del reato. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *«ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti»*⁶⁷.

- 6.4. La frode commerciale di cui all'art. 515 c.p. riguarda *«chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita»*, mentre l'art. 516 c.p. punisce *«chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine»*.

Gli artt. 517 c.p. e seguenti, infine, riguardano fattispecie di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

7. Art. 25 ter - Reati societari

- 7.1. L'art. 25 ter del Decreto 231 è stato introdotto dal D.lgs. 61/2002 e successivamente modificato dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015. Esso prevede la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione dei reati previsti nel codice civile, a chiusura della disciplina delle società.
- 7.2. Tra questi, figurano anche fattispecie che implicano un pregiudizio per la società nella quale operano i soggetti attivi (artt. 2626 e 2627): in questo caso, è stato evidenziato⁶⁸ che il reato non può essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e la responsabilità di quest'ultimo può configurarsi solo quando il reato abbia ad oggetto un ente diverso che subisce un pregiudizio.
- 7.3. La corruzione tra privati (lett. s bis) si configura quando il reato è posto in essere dal corruttore in danno della società in cui opera il corrotto.
- 7.4. Il reato di false comunicazioni sociali è stato di recente modificato dalla L. 69/2015, che ha ripristinato il regime sanzionatorio introdotto con la riforma del 2002, mantenendo invece la previsione di due fattispecie:
1. le *false comunicazioni sociali* di cui all'art. 2621 c.c., commesse nell'ambito di società non quotate in borsa;
 2. le *false comunicazioni sociali* delle società quotate, di cui all'art. 2622 c.c.

In ordine al contenuto delle false comunicazioni, si richiama la precisazione effettuata dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui *«il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla L. 69/2015, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione*

⁶⁷ Cass. pen., sez. III, 21/05/2013, n. 38906.

⁶⁸ Responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs. 231/01), a cura di F. SBISÀ. Bonelli Editore, 2017.

normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni»⁶⁹.

- 7.5. Sotto il profilo sanzionatorio, le riforme hanno determinato un inasprimento delle pene. Non sono, tuttavia, previste sanzioni interdittive mentre è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Si segnala, inoltre, la previsione di cui all'art. 2621 ter c.c., a norma del quale «*ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis*». Si tratta, peraltro, di una previsione sulla cui applicazione la dottrina non è concorde: alcuni ritengono che la disciplina della particolare tenuità del fatto sia pacificamente applicabile anche agli Enti⁷⁰, mentre altri sono del parere opposto in ragione del fatto che l'istituto sarebbe riferibile esclusivamente a persone fisiche⁷¹.

- 7.6. La materia è stata oggetto di recenti interventi normativi: il 16/9/2016, è entrata in vigore la legge di delegazione europea n° 170/2016 che recepisce la decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato. In adempimento a quanto ivi previsto è stato emanato il D.lgs. 38/2017.

Il Decreto ha previsto la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote per i reati di cui all'art. 2635 bis comma 1 c.c. e quella da 200 a 400 quote per i fatti di istigazione alla corruzione passiva di cui all'art. 2635 bis comma 1 c.c., mentre per entrambe le fattispecie ha previsto l'applicazione di misure interdittive.

8. Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- 8.1. L'articolo è stato introdotto dalla L. 7/2003, in occasione della ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo sottoscritta a New York il 9/12/1999.
- 8.2. La disposizione, di cui si rileva l'ampiezza e in parte l'indeterminatezza, include tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui al Titolo I del Libro II del codice penale.
- 8.3. È prevista l'applicazione delle misure interdittive. L'ammontare delle sanzioni pecuniarie è parametrato alla pena prevista in astratto per la persona fisica. Se lo scopo unico o prevalente dell'ente è quello di consentire la commissione dei reati in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

69 Cass. pen. sez. un., 31/03/2016, n. 22474.

70 P. CORSO, *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, IPSOA Quotidiano.

71 A. PERINI, A. MILANI, *Il nuovo falso in bilancio e il suo impatto in ambito di responsabilità amministrativa degli Enti: la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile all'ente?* In www.aodv231.it, 31/8/2015.

9. Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- 9.1. La disposizione è stata introdotta dalla L. 7/2006 e sanziona le condotte e le pratiche mutilanti di cui all'art. 583 bis c.p.
- 9.2. Non si registrano, ad oggi, precedenti giurisprudenziali in materia. Del resto, non pare semplice individuare un interesse o vantaggio per l'ente, connesso a tale fattispecie di reato.

10. Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

- 10.1. L'articolo è stato introdotto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 38/2006 e prevede tre tipologie di reato, in relazione ai quali si applicano all'ente diverse sanzioni pecuniarie:
1. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi), la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 2. per i delitti di cui agli articoli 600-bis c.p. (prostituzione minorile), primo comma, 600-ter c.p. (pornografia minorile), primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 c.p. (pornografia virtuale), e 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 3. per i delitti di cui agli articoli 600-bis c.p., secondo comma, 600-ter c.p., terzo e quarto comma, e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 c.p., nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni) la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 10.2. Il sistema sanzionatorio prevede sia misure pecuniarie che interdittive. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

11. Art. 25-sexies D.lgs. n. 231/2001 e art. 187 quinquies TUF (Abusi di mercato)

- 11.1. La disposizione è stata introdotta dalla L. 62/2005, di recepimento della direttiva comunitaria 2003/6/CE, che ha inserito tra i reati presupposto l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998 - TUF) e manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998 - TUF).

La materia è stata oggetto di importanti modifiche legislative: con il D.lgs. 107/2018 (entrato in vigore il 29/9/2018), il Governo, ha infatti adeguato la disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alle disposizioni Europee. Molte delle modifiche attengono al sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda le sanzioni (artt. 166-174 e artt. 184 e 185) che le sanzioni amministrative (artt. da 187 bis a 187 septies).

L'art. 25 sexies del Decreto 231 non è mutato a seguito della recente riforma, ma è evidente che le modifiche relative alle fattispecie richiamate possono incidere, anche sulla responsabilità degli Enti.

11.2. Tanto premesso, nello specifico, il reato di abuso di informazioni privilegiate (cd. «insider trading» di cui all'art. 184, D.lgs. 58/1998) punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) 596/2014;
3. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (come indicate nel primo punto elenco).

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni descritte.

Il giudice, peraltro, può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il comma 3 bis della disposizione prevede poi una contravvenzione, punita con l'ammenda fino a €103.291,00 e l'arresto fino a tre anni nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), in casi determinati⁷².

11.2.2. Destinatari della norma sono, naturalmente, i membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, al pari però di quanti posseggano una «partecipazione al capitale dell'emittente»: chi detiene posizioni di controllo della società, con relativo potere di nomina degli amministratori e capacità di influenzare la gestione sociale, ha, infatti, maggiori possibilità di conoscenza anticipata di eventi «price sensitive».

Occorre considerare, poi, i soggetti che apprendono informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: si fa riferimento, in particolare, ai «corporate insiders» (ad es., i dipendenti dell'emittente) ma anche ai «temporary insiders» (ossia soggetti esterni alla struttura organizzativa dell'emittente).

L'art. 184 comma 2 si applica, peraltro, anche al cd. «criminal insider», ossia chiunque si trovi in possesso di informazioni privilegiate «a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».

Naturalmente, rispetto a quelli indicati dalla normativa di settore, solo i soggetti apicali o

⁷² Ossia, limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

sottoposti ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231 potranno comportare la responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio hanno agito.

11.2.3. Dottrina e giurisprudenza⁷³ hanno rilevato che si tratta di un reato di pericolo, integrato anche dall'astratta idoneità della notizia ad influenzare il corso delle quotazioni: «*il reato si considera, cioè, consumato a prescindere dal risultato dell'operazione finanziaria, che costituisce un «post factum» non punibile e che rileva esclusivamente ai fini della determinazione della pena*»⁷⁴.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte di Cassazione ha osservato che «*nella fattispecie di "insider trading" il possesso dell'informazione privilegiata è un presupposto della condotta e come tale rientra nell'oggetto del dolo: l'agente deve, così, rappresentarsi la connotazione privilegiata della informazione e la possibilità che questa modifichi sensibilmente il prezzo dello strumento finanziario*»⁷⁵.

11.3. La seconda fattispecie presa in considerazione è quella di manipolazione di mercato di cui all'art. 185 D.lgs. 58/1998, a norma del quale chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari con valore finanziario inferiore a 1.000 €, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

11.3.1. La condotta oggetto della norma è nota come «*agiotaggio finanziario*» (per distinguerla dall'agiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c. nell'ambito dei reati societari).

Il bene protetto è il regolare andamento del mercato dei titoli quotati, con particolare riferimento alla corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

11.3.2. Come si è anticipato, l'art. 185 TUF è stato oggetto di modifiche da parte del D.lgs. 107/2018 che ne ha precisato l'ambito di applicazione:

1. ai sensi del comma 1 bis, non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014;
2. il comma 2 bis prevede che, nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a), numero 2), numeri 2), 2 bis) e 2 ter), limitatamente agli strumenti

73 Cass. pen., sez. V, 3.04.2014, n. 25450.

74 P. VERNERO, *Nuovi spunti e criticità sulla responsabilità degli Enti in materia di market abuse*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli Enti* - 3/2019.

75 Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2010, n. 8588.

finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291 e dell'arresto fino a tre anni;

3. il comma 2 ter estende l'applicabilità della fattispecie anche a: 1) i fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a); 2) i fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; 3) i fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

- 11.4. La disciplina contenuta nel TUF comprende, peraltro, anche gli artt. 187 bis e 187 ter, i quali tipizzano, rispettivamente, gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, puniti - salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato - con sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare;

1. l'art. 187 bis, D.lgs. 58/1998, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 107/2018, prevede che *«salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo»*.
2. l'art. 187 ter, D.lgs. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 107/2018, prevede invece che, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 5 milioni di € chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato prevista dall'art. 15 del Regolamento UE n. 596/2014.

Trattandosi di illeciti amministrativi, sono punibili anche quando le condotte richiamate sono poste in essere a titolo di mera colpa. Pertanto, se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria; se invece si tratta di un illecito amministrativo - posto in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni spetterà alla Consob: si tratta del sistema del c.d. "doppio binario", rispetto al quale per una medesima condotta è possibile procedere con due procedimenti paralleli (penale e amministrativo).

- 11.4.1. La commissione di tali illeciti non determina la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto 231, che richiede la commissione di un reato.

La L. 62/2005 ha, tuttavia, inserito l'art. 187 quinquies nel D.lgs. 58/1998, il quale prevede

una responsabilità dell'ente derivante da illecito amministrativo.

Anche su questa disposizione è intervenuta la riforma del D.lgs. 107/2018 che ha distinto le sanzioni per gli Enti da quelle delle persone fisiche, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 20.000 € 15.000.000 di €, ovvero fino al 15% del fatturato nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'art. 14 o del divieto di cui all'art. 15 del Regolamento UE 596/2014 (in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato che non sia penalmente rilevante).

11.4.2. È prevista, al comma 2 dell'art. 187 quinquies, un'aggravante in rapporto al vantaggio conseguito.

Il novellato art. 187 sexies, prevede, inoltre, la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, nel caso di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso capo.

Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che «*in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profitto derivante dal reato di manipolazione del mercato può consistere per l'azionista nella acquisizione della plusvalenza delle azioni ovvero nella evitata perdita di valore delle stesse, sempre che il vantaggio presenti i caratteri della immediata derivazione dell'illecito penale e della concreta effettività*»⁷⁶.

11.4.3. L'autorità competente a effettuare tali accertamenti è la CONSOB.

11.4.4. Conformemente a quanto previsto nel Decreto 231, la responsabilità dell'ente insorge se le violazioni sono commesse da:

1. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
2. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

11.4.5. Dalla disamina delle disposizioni in parola, discende che, nel caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato, possono essere punite:

1. la persona fisica, autore del reato con una sanzione penale (artt. 184 o 185, D.lgs. 58/1998) e una sanzione amministrativa (artt. 187 bis o 187 ter, D.lgs. 58/1998);
2. l'Ente di appartenenza di tale persona fisica, con una sanzione derivante da reato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001) e una sanzione derivante da illecito amministrativo (art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 107/2018, l'art. 187 terdecies D.lgs. 58/1998 prevede che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto responsabile della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:

76 Cass. pen. sez. V, 03/04/2014, n. 25450.

1. l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
2. l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

11.5. Ai fini delle presenti Linee Guida, si segnala, infine, il nuovo art. 187 ter D.lgs. 58/1998, che prevede sanzioni sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche a fronte della violazione di alcuni obblighi previsti dal Regolamento europeo.

La CONSOB può applicare, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30 par. 2 lett. da a) a g) del Regolamento UE 596/2014 (che vanno dall'ingiunzione, alla restituzione dei guadagni, fino a possibili interdizioni).

In presenza di infrazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, invece delle sanzioni pecuniarie, la CONSOB, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

1. un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
2. una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

La questione è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di settore, secondo cui *«in tema di sanzioni a carico degli Enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria previste dagli artt. 5 e 25 sexies del D.lgs. n. 231 del 2001 e dall'art. 187 quinquies T.U.F., il fatto oggettivo per il quale l'ente può essere chiamato a rispondere deve identificarsi con la stessa condotta ascritta all'autore dell'illecito presupposto, in tutte le sue componenti costitutive. Pertanto, la differenza soggettiva degli autori del reato e dei responsabili dell'illecito amministrativo presupposti comporta la diversità del fatto materiale ricondotto alla sfera di responsabilità del suddetto ente nei due casi, con la conseguenza che dall'esito degli stessi non può derivare alcuna violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo»⁷⁷.*

11.6. Rispetto agli abusi di mercato, le aree aziendali di rischio possono essere:

- a) tutte quelle in cui è possibile accedere ad informazioni privilegiate, cioè informazioni sia di pertinenza dell'Ente (interne) che di soggetti terzi (esterne) con cui il soggetto, per qualsiasi motivo, sia entrato in contatto;
- b) quelle in cui si effettuano operazioni sui mercati finanziari. Più in dettaglio e a titolo esemplificativo: gli organi sociali; l'area finanza; l'area tesoreria; l'area legale e societario; l'area comunicazione e ufficio stampa; *investor relations*.

11.7. In merito alle misure di natura preventiva per contrastare i possibili abusi di mercato è raccomandabile:

⁷⁷ Cass. civ., sez. II, 06/12/2018, n. 31635.

1. l'introduzione nel Codice etico sia di norme e divieti volti a prevenire gli abusi di mercato e l'adozione di comportamenti che potrebbero dare adito a situazioni di conflitto di interessi, sia di richiami al rispetto delle procedure;
2. la previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di connesse deleghe coerenti;
3. la stesura di un programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, nonché delle persone inserite nei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne;
4. l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate;
5. la definizione di procedure autorizzative e di controllo per la diffusione di comunicati stampa ed informative societarie, nonché procedure per la comunicazione ad opera delle società controllate di informazioni richieste dalla società controllante ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;
6. la comunicazione sistematica all'OdV da parte di amministratori, *management* e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di *market abuse* e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo le situazioni che possono integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza;
7. la diffusione di adeguate informazioni al riguardo a tutto il personale.

11.8. In tema di controlli, invece, sono di certo opportuni controlli di tipo *ex post* completi, tempestivi e sistematici. Proprio tali controlli, se noti a dipendenti e soggetti apicali, potrebbero costituire un valido disincentivo anche in via *ex ante*, che consentirebbe di alleggerire i controlli preventivi ed evitare un eccessivo rallentamento dell'attività ordinaria sui mercati. Inoltre, è importante che i controlli relativi agli abusi di mercato vengano effettuati esaminando tutti i possibili interessi che l'ente associato ha sui titoli sui quali opera.

12. Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

12.1. L'articolo in parola è stato introdotto dalla L. 123/2007 e, successivamente, modificato dall'art. 300 D.lgs. 81/2008. In tal modo, la responsabilità degli Enti è stata estesa anche ai delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si è trattato del primo caso di responsabilità amministrativa dell'ente per reati colposi.

12.2. Una delle prime e maggiori criticità emerse, sin da subito, in sede di applicazione della nuova disciplina, è stata proprio la compatibilità dei reati colposi con i criteri di imputazione del reato all'ente individuati dal Decreto e, in particolare, con i requisiti dell'interesse o vantaggio.

La questione è stata risolta dalla giurisprudenza di settore: come ha asserito la nota sentenza resa dalle Sezioni Unite della Cassazione all'esito del caso Thyssenkrupp, infatti, «*in tema di responsabilità da reato degli Enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione*

oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 D.lgs. 231/2001 all' "interesse o al vantaggio", devono essere riferiti alla condotta e non all'evento»⁷⁸.

A partire da questo momento, si è consolidato l'orientamento secondo cui *«l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale»⁷⁹. In particolare, si è affermato che «in tema di responsabilità degli Enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso»⁸⁰.*

Tale interpretazione è pienamente coerente con il concetto di «colpa di organizzazione», posto a base del Decreto 231, e qualifica:

1. l'interesse come finalizzazione della condotta verso esiti di utilità per l'Ente (ad es.: mancata adozione di cautele per economizzare i costi), nei casi di colpa cosciente, nei quali la condotta è voluta ma non è voluto l'evento;
2. il vantaggio, inteso generalmente come risparmio di spese e oneri oggettivamente conseguito in violazione delle norme di prevenzione, anche in caso di colpa incosciente, in cui la condotta non è voluta e il reato si verifica per negligenza, ignoranza, imprudenza, ecc. (ad es., la non conoscenza o l'errata lettura degli obblighi di prevenzione).

In entrambi i casi, i termini sono ricondotti a un concetto omnicomprensivo di convenienza per l'Ente⁸¹.

Ciò posto, resta inteso che interesse e vantaggio non si configurano automaticamente, ogniqualvolta si verifica la commissione di uno dei reati presupposto indicati dalla norma, ma devono essere individuati e documentati con riguardo ad ogni singola fattispecie. Sul punto, la Cassazione⁸² ha, infatti, espressamente affermato che l'entità del vantaggio non può essere irrisoria ed è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e adeguatamente apprezzata.

Con un'altra sentenza⁸³, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione. Nel

⁷⁸ Cass. pen., sez. un., 24/04/2014, n. 38343.

⁷⁹ Cass., sez. IV, 23/6/2015, n. 31003.

⁸⁰ Cass., sez. IV, 23/5/2018, n. 38363.

⁸¹ G. de Falco, *Interesse e vantaggio dell'ente in tema di infortuni e malattie professionali: i rischi di un eccessivo automatismo e l'esigenza di un apprezzamento razionale e concreto*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli Enti - 2/2019*.

⁸² Cass., sez. IV, 23/5/2018, n. 38363.

⁸³ Cass. Pen., sez. IV, 7 novembre 2019, depositata il 29 gennaio 2020, n. 3731.

caso di specie, il Collegio ha ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343/2014, secondo cui l'interesse e il vantaggio non costituiscono un'endiadi, bensì rappresentano due concetti distinti, alternativi e concorrenti tra loro: l'interesse va valutato *ex ante*, al momento della commissione del fatto e ha una connotazione soggettiva, mentre il vantaggio va valutato *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla commissione dell'illecito. Nei reati colposi d'evento, quale quello di lesioni, l'interesse e il vantaggio non vanno riferiti all'infortunio del lavoratore, bensì alla condotta, che consiste nella consapevole violazione della normativa sulla sicurezza da parte di chi (datore di lavoro o sottoposti) è tenuto ad osservarla. In questi casi il requisito dell'interesse dell'Ente ricorre quando la persona fisica ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità all'Ente, consistente ad esempio in un risparmio di costi in materia di prevenzione, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento. Il vantaggio, invece, sussiste quando la persona fisica che agisce per conto dell'Ente viola sistematicamente le norme prevenzionali, realizzando una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo un contenimento della spesa e una massimizzazione del profitto, indipendentemente dalla volontà di conseguire il vantaggio stesso. Dall'esame delle sentenze in materia emerge che la giurisprudenza riconduce al concetto di risparmio di spesa ipotesi variegate, quali il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale, la velocizzazione degli interventi di manutenzione e il risparmio sul materiale di scarto. Nel caso in esame, secondo la Corte, il risparmio di spesa che ha costituito un vantaggio per la società è consistito nel mancato decremento patrimoniale per l'utilizzo in più occasioni di un solo lavoratore non formato, anziché di due lavoratori formati.

Più di recente, la Cassazione è tornata sul tema, confermando che «*sussiste l'interesse dell'Ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura un vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività*»⁸⁴. In particolare, la Corte pare voler proprio togliere ogni dubbio circa la concreta portata del concetto di "risparmio" ed elenca quali possano essere le sue concrete manifestazioni: la riduzione di spesa praticata sul materiale di scarto, sugli interventi di manutenzione, sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale.

La pronuncia chiarisce altresì inequivocabilmente come non sia sufficiente addurre, ai fini di una mitigazione/esonazione della responsabilità della società, l'efficacia di un documento di valutazione dei rischi (DVR) in quanto «*è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo*».

- 12.3. Per quanto attiene al contenuto degli obblighi di sicurezza, come noto, il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una serie di oneri e precauzioni che il datore di lavoro e i soggetti preposti alla sicurezza aziendale devono rispettare.

Gli obblighi di garanzia che ricadono sul datore di lavoro (ad eccezione della redazione del DVR e della designazione del RSPP) possono essere trasferiti a terzi, mediante delega, con i

84 Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 3731.

seguenti limiti e alle seguenti condizioni:

1. che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
2. che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3. che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5. che sia accettata dal delegato per iscritto;
6. che alla stessa sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art. 16 del D.lgs. 81/2008 precisa ulteriormente che *«la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»* e che *«l'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4»*. Tale ultima disposizione prevede che *«il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico»*.

Si tratta, dunque, di un sistema preventivo articolato in due diversi ma connessi modelli gestionali: il primo tra origine dal TU Sicurezza e riguarda le responsabilità dei soggetti direttamente coinvolti nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il secondo è rappresentato dal MOG di cui al Decreto 231 e contiene una serie più ampia di obblighi e precauzioni improntate ai doveri di correttezza e trasparenza, che comprende anche il modello disciplinato dal TUS.

- 12.4. Il sistema sanzionatorio approntato dall'art. 25 septies prevede sanzioni sia pecuniarie che interdittive.

Nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 D.lgs. 81/2008, si applica una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote. In caso di violazione della disciplina generale sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria è compresa tra 250 e 500 quote.

Nel caso di lesioni colpose, la sanzione non può essere superiore a 250 quote.

La durata della sanzione interdittiva, che accompagna quella pecuniaria nei casi di omicidio colposo, non può essere inferiore a tre mesi né superiore a un anno. Nel caso di lesioni colpose, non può essere superiore a sei mesi.

13. Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e autoriciclaggio.

Nel nostro ordinamento è presente una disciplina, di derivazione Europea, con la quale sono previsti una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, diretta tradizionalmente alle banche ed agli intermediari finanziari, è stata progressivamente estesa ad altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente esposte al rischio di riciclaggio.

In tale contesto, il richiamo dei presidi antiriciclaggio, ivi compresi i limiti all'utilizzo del contante, è utile anche per i non destinatari del D.lgs. 231/2007 nell'ottica dell'individuazione delle aree di attività a rischio, della prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio e, quindi, dell'esclusione della responsabilità ex D.lgs. 231/01.

Il riciclaggio di beni e capitali illeciti genera gravi distorsioni nell'economia legale, alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse con riflessi in definitiva sulla stessa stabilità ed efficienza del sistema economico.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica, quindi, attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. Il D.lgs. n. 231/2007, in questi termini, non ha solo creato nuove fattispecie penali, ma ha inteso dare corpo a specifiche metodologie di approccio alla valutazione del rischio di riciclaggio nelle attività economiche e finanziarie, estendendo la rete delle misure amministrative per rafforzare la collaborazione nell'attività di contrasto al riciclaggio, passando dai vincoli sull'identificazione della clientela alla segnalazione delle operazioni sospette.

Queste attività di prevenzione spettano oggi, anche grazie alle importanti integrazioni del D.lgs. 90/2017 e del D.lgs. 125/2019 (di cui si dirà brevemente in seguito) ad una varietà di soggetti tra i quali si richiamano:

1. intermediari bancari e finanziari quali banche; poste italiane S.p.a.; istituti di moneta elettronica; SIM; SGR; (SICAV); agenti di cambio ecc.;
2. altri operatori finanziari quali società fiduciarie, mediatori creditizi, ecc;
3. professionisti quali ragionieri, commercialisti, notai, avvocati ecc;
4. altri operatori non finanziari quali i c.d. compro oro (i cui obblighi sono stabiliti dal D.lgs. 92/2017);
5. gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;
6. prestatori di servizi di gioco;

7. altri soggetti quali pubbliche amministrazioni (a cui si applica il regime di cui all'art. 10 del D.lgs. 231/2007), borsa valori ecc.;
8. le succursali "insediate" degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
9. i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta o all'interno di porti franchi qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
10. i prestatori di servizi di portafoglio digitale, quali persone fisiche o giuridiche che forniscono, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Altra considerazione merita attenzione. In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si deve avvalere di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, quali per esempio abbinamento di firme, supervisione, separazione di compiti con la contrapposizione di funzioni (ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria).

In tale contesto, particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. Sul punto, è fondamentale richiamare l'art. 49 D.lgs. 231/2007, in tema di *Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*.

L'articolo 49 del D.lgs. 231/2007 prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, per somme maggiori o uguali a 3.000 €. L'art. 18 della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è intervenuto da ultimo sull'utilizzo del contante stabilendo che dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite sarà ridotto da 3.000 € a 2.000 €. Dal 1 gennaio 2022 tale limite sarà di 1000 €. Tali limiti sono previsti anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti.

Sono previsti dei casi che derogano al generale divieto di utilizzo del contante per un importo pari o superiore a 3.000 euro:

- gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro in contanti, utilizzando un'apposita procedura (il limite è stato di recente innalzato da 10.000 a 15.000 euro dall'art. 1, comma 245, della legge 145/2018);
- per il servizio di money transfer (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (art. 49, comma 2, del Decreto legislativo n. 231 del 2007).

L'analisi sull'utilizzo del contante nel nostro Paese rileva che l'86 per cento delle transazioni viene effettuato in contanti (68 per cento del valore complessivo. Fonte: Banca d'Italia). L'art. 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, modificando il testo unico sull'accertamento delle imposte (DPR n. 600 del 1973, articolo 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali

percepiscono "ricavi": articoli 57 e 85 del TUIR), un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelevamenti o importi riscossi di valore superiore a 1.000 e giornalieri e a 5.000 € mensili. Da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti. La stessa norma, infatti, in attuazione della giurisprudenza costituzionale, ha eliminato la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari.

In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

Come stabilisce l'art. 63 del D.lgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 50.000 € e, nel caso le stesse violazioni riguardino importi superiori a 250.000 €, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. In conseguenza della sopra richiamata modifica al regime dell'utilizzo del contante, il medesimo Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha previsto altresì una modifica dell'art. 63 del D.lgs. 231/2007, in tema di violazioni ed inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D.L.gs., prevedendo l'aggiunta del nuovo comma 1 ter in forza del quale per le violazioni commesse e contestate dal giorno 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a euro 2.000, mentre per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal giorno 1 gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a euro 1.000.

- 13.1. Entrando nel dettaglio delle singole fattispecie, il D.lgs. 231/2007, con l'introduzione dell'art. 25 octies, ha inserito tra i reati presupposto alcune fattispecie di illeciti contro il patrimonio. Successivamente l'articolo è stato modificato dalla L. 186/2014, cui si deve l'introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

L'art. 25 octies del Decreto 231 prevede dunque che *«in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote»*. Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive, per una durata non superiore a due anni.

- 13.2. Per quanto attiene il reato di cui all'art. 648 c.p., lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo consiste nell'evitare la commissione dei reati presupposti, come deterrente alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi *«fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare»*. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe invece a indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe altresì intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato in questione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi, tuttavia vi sono alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio: tra questi, il settore acquisti e quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *«anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»*.

- 13.3 Per quanto riguarda il reato di riciclaggio, l'art. 648 bis prevede che *«fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 € a 25.000 €»*.

Per chiarire i contenuti della fattispecie, la Corte di Cassazione ha precisato che *«il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12-quinquies della L. 356/1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati»⁸⁵*.

Ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza ha recentemente precisato che *«è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto sul quale poi vengono compiute le operazioni indicate nell'articolo 648-bis del c.p., ma non è tuttavia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede»⁸⁶*. Analogamente, è stato precisato che *«la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la*

⁸⁵ Cass. pen., sez. II, 13 novembre 2018, n. 29455.

⁸⁶ Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2019, n. 27848.

quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa»⁸⁷.

Dal punto di vista sanzionatorio, la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica, inoltre, l'ultimo comma dell'art. 648, secondo cui *«le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».*

- 13.4. L'art. 648 ter c.p. ha ad oggetto l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e prevede che *«chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 € a 25.000 €».*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Pure in questo caso, la norma si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Come ha precisato la giurisprudenza di settore, *«l'art. 648-ter c.p. integra una fattispecie di pericolo concreto e richiede che l'agente, dopo la consumazione del reato presupposto, ponga in essere condotte aventi la finalità di simulare la provenienza illecita del bene. Si tratta di un reato istantaneo, che si integra con la condotta decettiva»⁸⁸.*

- 13.5. Nella versione vigente, sia il riciclaggio che l'autoriciclaggio sanzionano la circolazione dei profitti derivanti da tutti i reati non colposi, ivi compresa l'evasione fiscale (non più solo quelli derivanti da reati tipici della criminalità organizzata). L'autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter 1 c.p., in particolare, costituisce un'importante novità nel panorama legislativo, cui gli Enti dovranno porre particolare attenzione.

Mentre, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto che ha generato il profitto, l'autoriciclaggio comporta la punibilità anche di chi ricicla i beni ottenuti da un reato da lui stesso commesso. In particolare, la norma sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni

⁸⁷ Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2019, n. 27867.

⁸⁸ Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2019, n. 44198.

o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si configura quando, una volta creata una provvista di denaro beni o altre utilità, questa venga impiegata, attraverso condotte ulteriori e indipendenti, in attività imprenditoriali ed economiche in modo da ostacolare la loro provenienza.

Il comma 4 dell'art. 648 ter 1 c.p. prevede una clausola di non punibilità: «*fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*». Sul punto, con riferimento alle persone fisiche, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ipotesi di non punibilità è integrata solo nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁸⁹.

Si è, peraltro, rilevato in dottrina che, «*la previsione di cui all'art. 648 ter 1, comma 4, c.p. sembra non rilevare sul piano della responsabilità da reato dell'ente, che non contempla tale causa di non punibilità, bensì esclusivamente ai fini della insorgenza della responsabilità penale per autoriciclaggio. Nella sintassi del codice penale, dunque, il reimpiego dei proventi del delitto presupposto confluito nel patrimonio dell'ente sembrerebbe costituire sempre un utilizzo di tipo economico e non un mero godimento personale*»⁹⁰.

Ai fini della configurabilità della fattispecie, la Corte di Cassazione ha affermato che «*l'imprenditore che costringe i dipendenti, con la minaccia larvata di licenziamento, a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate e a lavorare per un orario superiore a quanto contrattualmente previsto, commette non solo il reato di estorsione, ma anche quello di auto riciclaggio, delitto per il quale risponde anche la società in base al D.lgs. 231/2001*»⁹¹. Ancora, la Corte ricorda che «*ricorre il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui vengano sostenute spese di gestione di una società al fine di realizzare concretamente il reinvestimento dei proventi illeciti del reato presupposto (nel caso di specie truffe), poiché le spese di gestione sono funzionali alla generazione di ulteriore profitto, derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto*»⁹².

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, l'Ente non dovrà tanto preoccuparsi del rischio penale relativo al reato presupposto quanto contrastare il rischio che il soggetto intraneo possa investire in attività economiche, finanziarie ecc. dei proventi delittuosi: sarà dunque necessario valutare ulteriori attività che possono costituire fonti di rischio, tra cui i reati tributari, che sono delitti non colposi i cui proventi nascono all'interno della società e possono essere reimpiegati nel suo ciclo produttivo. Più in

89 Cass. pen., 7 marzo 2019, n. 13795.

90 F. D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente per autoriciclaggio nella prima riflessione della giurisprudenza, in La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti - 3/2019*.

91 Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5719.

92 Cass. pen., sez. II, 21 giugno 2019, n. 37606.

generale, considerato che il profitto oggetto di autoriciclaggio può derivare dalla commissione di qualunque reato, anche diverso da quelli di cui al Decreto 231⁹³, occorre porre molta attenzione a tutti i processi rilevanti a fini fiscali, quelli concernenti acquisti e vendite, ecc.

- 13.6. Considerato che le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 octies possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano.

- 13.7. Per completezza, occorre qui dar conto del D.lgs. n. 90/2017, emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20/5/2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che introduce l'art. 72 D.lgs. 231/2007 - *Modifiche a disposizioni normative vigenti*. Tale Decreto:

1. richiama l'art. 25 octies del Decreto 231;
2. ha riproposto l'art. 648 quater c.p. (Confisca) - originariamente previsto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla legge 186/2014 - a norma del quale: *«nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti»*;
3. Sostituisce il titolo III del D.lgs.231/2007 con il seguente: *«Titolo III (Misure ulteriori) - Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)»*.

93 Il Tribunale del riesame di Milano, sez. XI, ad esempio, con ordinanza del 29 maggio 2018, ha dichiarato la responsabilità dell'Ente da reato di autoriciclaggio anche a fronte di condotte di reimpiego del profitto di delitti di estorsione o di frode fiscale e di bancarotta fraudolenta - delitti non contemplati nel catalogo dei delitti presupposto delineato nella Sezione III del capo I del D.lgs. 231/2001.

- 13.8. Ai fini delle presenti Linee Guida, si osserva che lo strumento sul quale il sistema previsto dalla c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio e, quindi, del novellato D.lgs. 231/2007 punta sull'istituzionalizzazione e il raffinamento del ricorso al c.d. «approccio basato sul rischio», che costituisce un aspetto cardine: la Direttiva prevede, infatti, nei suoi considerando che « ... Sostenere l'approccio basato sul rischio è una necessità ... per individuare, comprendere e mitigare i rischi » (considerando 22, 23 della IV Direttiva).

Non si tratta, peraltro, di un punto di arrivo definitivo: il 19/06/2018, infatti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la V direttiva antiriciclaggio, direttiva n. 2018/843, che modifica quella precedente, recepita in Italia dal D.lgs. n. 90/2017. Il legislatore si è già adeguato sul punto: nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato infatti pubblicato il D.lgs. n. 125/2019 con il quale sono stati apportati correttivi al D.lgs. 231/2007; di seguito alcune novità: è stato previsto l'ampliamento dei poteri delle Autorità di Vigilanza; è stata modificata la disciplina riguardante la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Autorità Nazionali e sono state introdotte nuove misure di adeguata verifica rafforzata che tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono attuare verso i clienti. Inoltre, il recente Decreto consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

14. Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- 14.1 La disposizione è stata introdotta dal D.lgs. 68/2003 e include le fattispecie di cui alla L. 633/1941, che possono essere classificate come segue:

1. reati contro l'industria del software: sanzionano condotte di utilizzo abusivo di programmi per elaboratore. In particolare, l'art. 171 bis, comma 1, L. 633/1941 prevede due distinte fattispecie di reato: da un lato, la abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (prima ipotesi di reato) e, dall'altro lato, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati, ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. Il reato può dunque interessare qualsiasi area dell'attività di impresa. Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che *«la detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attività di progettazione meccanica ed elettronica nel settore automotive) integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l'accertamento della duplicazione»*⁹⁴. Esulano, invece, dal campo di applicazione della norma, le violazioni contrattuali delle licenze che non comportino riproduzione, distribuzione, importazione, vendita e detenzione del software.
2. reati contro l'industria audiovisiva e l'editoria: si tratta di fattispecie che sanzionano l'uso abusivo di opere audiovisive o letterarie che interessano, soprattutto, imprese attive nel campo della comunicazione. In questo contesto, per opera si intende

⁹⁴ Cass. pen., sez. III, 16/03/2018, n. 30047.

qualunque espressione dell'attività creativa, nella letteratura, nelle arti figurative, nella musica, nell'architettura, nel teatro, nella cinematografia, nel design, ecc. Il concetto di banca dati, invece, è definito dalla L. 633/1941 e include «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo». Le attività descritte dalla norma sono sanzionate qualora non autorizzate dal titolare dei diritti. Va, peraltro, segnalato che è possibile effettuare fotocopie di opere letterarie, per uso personale, nei limiti del 15%; è possibile riprodurre articoli di stampa se non è riservata; è permesso riassumere, citare o riprodurre brani di un'opera con finalità di critica o scientifico.

3. reati trasversali, tra cui l'immissione abusiva di qualsiasi opera di ingegno protetta dal diritto di autore o di una sua parte, in un sistema di rete telematica (anche social network). In questo caso, non è richiesto il fine di lucro (ossia un guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale) o di profitto (che può essere integrato anche da un risparmio di spesa).

- 14.2. Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto 231 prevede la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e le sanzioni interdittive fino a un anno.

15. Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

- 15.1. Il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto 231 il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. da parte di un soggetto titolare della facoltà di non rispondere (art. 377 bis c.p.).

Si tratta di un reato che non può essere commesso, qualora non si configuri un reato più grave, da chi rivesta la qualifica di testimone in un giudizio ma solo da imputato, coimputato o imputato di reato connesso che rendano dichiarazioni su fatti altrui.

La Suprema Corte ha precisato che «l'art. 377 c.p. tutela la serena acquisizione di dichiarazioni di soggetti su cui grava l'obbligo di rispondere, salva la previsione in loro favore di speciali prerogative cui hanno però la facoltà di rinunciare (caso tipico è quello della deposizione dei prossimi congiunti dell'imputato di cui all'art. 199 c.p.p.), mentre l'art. 377-bis c.p. tutela le analoghe situazioni concernenti soggetti nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ma che sono comunque in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento»⁹⁵.

16. Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 16.1. La disciplina in parola è stata introdotta nel Decreto 231 dal D.lgs. 109/2012 che ha recepito la Direttiva CE 2009/52 in tema di introduzione di norme minime riguardanti l'assunzione di

95 Cass. pen., sez. VI, 20/01/2015, n.10129.

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno.

- 16.2. La responsabilità dell'ente è connessa al reato di cui all'art. 22 comma 12 D.lgs. 28/1998 che sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato; la responsabilità dell'ente scaturisce, tuttavia, solo se:
1. il numero di lavoratori irregolari è superiore a tre;
 2. i lavoratori impiegati sono minori in età non lavorativa;
 3. i lavoratori sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La norma non segnala se tali circostanze aggravanti abbiano natura disgiunta o meno. In ogni caso, deve trattarsi di condotte dolose.

- 16.3. La giurisprudenza ha precisato che *«risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze»*⁹⁶.
- 16.4. La disposizione è stata recentemente modificata dalla L. 161/2017 che ha riformato il cd. Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011). Con specifico riferimento alla responsabilità da reato degli Enti, la novella legislativa ha modificato l'art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 introducendo tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto, connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998):
1. il comma 1 bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/1998;
 2. il comma 1 ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. 286/1998;
 3. nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi 1 bis e 1 ter del medesimo articolo, il comma 1 quater prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In tal modo, è stato dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto, prevedendo la respon-

96 Cass. pen., sez. I, 18/05/2011, n. 25615.

sabilità dell'ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

16.5 Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene che le aree aziendali di rischio possano essere le seguenti:

1. risorse umane/vertici aziendali, con particolare attenzione a stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo; distacco di lavoratori;
2. acquisti, con particolare riferimento a contratti di somministrazione di lavoro, contratti di appalto, contratti d'opera.

17. Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

L'8/11/2017 è stata approvata la L. 167/2017, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017* che introduce l'art. 25 terdecies a norma del quale «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, l. 654/1975, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3».

A tale proposito, si rileva che gli artt. 5 e 6 della *Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale* garantiscono che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati ivi previsti e soggette a sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive (non necessariamente di natura penale), indipendentemente dall'accusa o condanna di persone fisiche.

La disposizione pone, in effetti, problemi di determinatezza, come rilevato dalla dottrina di settore⁹⁷.

18. Art. 26 - Delitti tentati

18.1. La disposizione in parola prevede che le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà qualora il reato si sia verificato nelle forme del tentativo.

Il secondo comma aggiunge che l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Si tratta del c.d. recesso attivo.

Non è invece previsto alcun trattamento sanzionatorio di favore per il caso di desistenza

97 M. A. PASCULLI, *Diritti umani e responsabilità da reato: l'art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti* - 1/2018.

volontaria, che consiste nell'interruzione volontaria dell'esecuzione del reato.

- 18.2. Per quanto attiene i presupposti della responsabilità degli Enti, nel caso di delitti tentati, occorrerà fare riferimento all'interesse più che al vantaggio.
- 18.3. Ai fini della costruzione del modello organizzativo, alla luce di tale disposizione, si segnala l'opportunità di prevedere specifiche procedure per l'emanazione di sanzioni disciplinari e per favorire - in concreto - il recesso attivo in capo all'organizzazione.

2. La normativa in materia di privacy

1. La disciplina in materia di responsabilità degli Enti presenta, oggi, alcune importanti connessioni anche con la recente normativa in materia di privacy e, in particolare, con il Regolamento UE n. 679/2016 (il cd. «GDPR») e con il D.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale.

Con un'impostazione non dissimile da quella del Decreto 231, il GDPR prevede che il titolare del trattamento debba effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, fin dal momento della progettazione dei processi aziendali, nel caso in cui questi ultimi per natura, oggetto o finalità, presentino rischi specifici per i diritti e le libertà dei soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 35 comma 7 del GDPR, tale valutazione deve contenere almeno:

1. una descrizione sistematica del trattamento previsto e delle sue finalità, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare;
 2. una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 3. una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 4. le misure previste per affrontare i rischi, incluse le garanzie, i sistemi di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati.
2. Il GDPR introduce, inoltre, la figura del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) che, ai sensi dell'art. 39, deve:
 1. offrire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa, con riguardo, tra l'altro, alla progettazione sul trattamento dei dati, alla sicurezza degli stessi, alle informazioni che devono essere fornite all'interessato;
 2. svolgere adeguata sorveglianza sull'applicazione delle politiche in tema di trattamento dei dati, compresa l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale e le connesse attività di controllo;
 3. fornire un parere al titolare del trattamento, se richiesto, in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
 4. fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al tratta-

mento, nell'ottica di cooperare con la stessa.

Ai fini delle presenti Linee Guida, si rileva che le misure di controllo e protezione in ambito privacy costituiscono anche un importante presidio rispetto al rischio di incorrere nei delitti informatici, reati presupposto di cui all'art. 24 bis del Decreto: è dunque opportuno che il DPO interloquisca con l'OdV, anche mediante l'attivazione di un periodico scambio di informazioni.

3. Un altro elemento di continuità tra il GDPR e il Decreto 231, significativo ai fini delle presenti Linee Guida è costituito dalla cybersecurity, che lo standard ISO 27000:2018 definisce come «*preservation of confidentiality, integrity and availability of information*», precisando che «*other properties, such as authenticity, accountability, non-repudiation, and reliability can also be involved*»⁹⁸.

Le tre caratteristiche fondamentali del sistema sono:

1. la confidenzialità, in ragione della quale l'informazione non è resa disponibile o rivelata a soggetti non autorizzati;
2. l'integrità, quale accuratezza e completezza dell'informazione;
3. la disponibilità dell'informazione, solo da parte dei soggetti autorizzati.

In questo senso, tale sistema rappresenta un presidio utilissimo sia in termini di data protection che di modello per la prevenzione da reato⁹⁹.

4. Ancora, il GDPR sollecita l'elaborazione di codici di condotta che contribuiscano alla corretta applicazione della normativa in materia di privacy, in funzione delle specificità e delle esigenze delle imprese: laddove siano presenti Codici Etici elaborati ai sensi del Decreto 231, occorrerà fare riferimento a questi.
5. La disciplina in parola può, peraltro, intercettare altri reati presupposto previsti dal Decreto 231:
 1. innanzitutto, i delitti in tema di privacy possono costituire reati-scopo di un'associazione per delinquere;
 2. il trattamento illecito di dati personali può procurare un profitto o, quanto meno, un risparmio di spesa per la società e tali proventi illeciti potrebbero essere impiegati in attività dell'impresa.
6. Da ultimo, si segnala che le disposizioni del GDPR devono essere tenute in considerazione anche in relazione alla gestione delle informazioni e delle segnalazioni, da parte dell'OdV, in ambito whistleblowing.
7. L'esame della nuova normativa in tema di privacy, dunque, induce a ritenere che sia opportuno, se non necessario, approntare un Modello organizzativo che preveda la privacy come

⁹⁸ ISO IEC 27000:2018, punto 3.28.

⁹⁹ T. E. ROMOLOTTI, *Cybersecurity: un ponte tra GDPR e D.lgs. 231/2001 alla luce del D.lgs. 101/2018*, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti* - 2/2019.

argomento propedeutico e consequenziale a tutte le attività aziendali.

3. La riserva di codice

1. Il D.lgs. 21/2018 recante «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lett. q), l. 103/2017*» attua la delega contenuta nella L. 103/2017, relativa all'introduzione del principio della «riserva di codice» nel nostro ordinamento penale.

La norma non prevede alcun intervento sul Decreto 231, nonostante impatti in misura notevole sul sistema di responsabilità degli Enti. Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti fattispecie:

1. rispetto all'art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia), nel quale la L. 167/2017 ha inserito quale reato presupposto, la commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, l. 654/1975, ad esempio, si segnala che tale articolo è stato abrogato dall'art. 7 D.lgs. 21/2018 e, dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni di tale articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604 bis c.p.;
2. analogamente, in relazione all'art. 25 undecies che sanziona le condotte di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), si rileva che l'art. 260 del T.U.A. è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018: dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo in questione, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 quaterdecies c.p.

Poiché nessuna delle due norme sanzionatorie contenute nel Decreto 231 è stata direttamente modificata dal D.lgs. 21/2018, ci si è chiesti se sia sufficiente a garantire l'operatività delle sanzioni applicabili agli Enti il riferimento, contenuto all'art. 8, comma 1, del D.lgs. 21/2018, al fatto che, dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo in questione, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti fattispecie penali oggetto di abrogazione. Parte della dottrina¹⁰⁰ ritiene che ciò non sia possibile, in considerazione di quanto avvenuto in occasione dall'abrogazione dell'art. 2624 c.c. (recante «*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*»), ad opera dell'art. 37 D.lgs. 39/2010, e della sentenza n. 34476/2011 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione.

4. I reati tributari

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*», c.d. «Decreto Fiscale», con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. A pochi mesi dal Decreto

100 A. SCARCELLA, *DALLA RISERVA DI CODICE PROBLEMI DI COORDINAMENTO CON LA 231*, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti* 3/2018.

Fiscale, poi, il D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente in materia tributaria. Con tale ultimo provvedimento il governo ha integrato le disposizioni del Decreto 231 dando attuazione alla "Direttiva PIF" (Direttiva UE 2017/1371) prevedendo la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per le "gravi" frodi in materia IVA, laddove il concetto di gravità è definito dalla "Direttiva PIF" avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("connessa a due o più Stati membri") e all'elevato ammontare del danno complessivo ("almeno pari a dieci milioni di euro").

La novella, integrata con quanto disposto da ultimo dal D.Lgs. 75/2020, ha previsto l'inserimento dell'art. 25 *quinqüesdecies* nel D.Lgs. n. 231/2001 il quale oggi prevede:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

- 1-bis. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a*

quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

L'impatto della riforma, e dunque la necessità di procedere con un intervento di aggiornamento del Modello Organizzativo in essere, è di certo significativo, considerando anche che le sanzioni interdittive previste per i reati tributari possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero durante la fase delle indagini preliminari, in presenza di gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'Ente e il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Va ricordato, inoltre, che eventuali cause di non punibilità applicabili alla persona fisica autrice del reato tributario non potrebbero, invece, trovare applicazione nei confronti dell'Ente, stante il principio di autonomia della responsabilità dell'Ente, ribadito anche dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la responsabilità amministrativa degli Enti e l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In questa prospettiva, l'adeguamento tempestivo dei Modelli Organizzativi potrebbe arginare i rischi per l'Ente di applicazione di misure cautelari, in fase di indagine, o di applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, in caso di condanna.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ad alcuni processi aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di tali fattispecie di reato, quali ad esempio:

- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
- gestione delle attività di vendita;
- gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie);
- tenuta delle scritture contabili;
- presentazione delle dichiarazioni.

III) 231 e imprese che operano in campo ambientale: inquadramento generale e peculiarità

1. L'articolo 25-undecies, i Reati ambientali

1. Il D.lgs. 121/2011 ha dato attuazione a due direttive CE (n° 2008/99 e 2009/123), introducendo nel codice penale due nuovi reati (l'art. 727 bis c.p. rubricato *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*, e l'art. 733 bis c.p. avente a oggetto *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) e nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 undecies in tema di Reati ambientali.

Si trattava, peraltro, di un recepimento parziale, il cui vuoto è stato colmato con la L. 68/2015, recante «*disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*», che ha inserito nel codice penale un nuovo titolo, avente a oggetto i cd. eco-reati, ossia fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Ad oggi, compongono il catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 undecies del Decreto 231 anche numerosi reati in tema di gestione abusiva di rifiuti e inquinamento idrico, nonché il reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

Per completezza, si segnala altresì che dal 28 luglio 2017 è possibile l'utilizzo, ai fini di contrasto alla criminalità d'impresa ambientale, anche del nuovo «*Ordine europeo di indagine penale*» (OEI). Il D.lgs. 108/2017, in particolare, rende applicabili le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE per le attività di indagine e assunzione delle prove inerenti a reati penali di dimensione transfrontaliera, ivi comprese quelle relative ai crimini ambientali.

- 1.1. Prima di entrare nel merito delle singole fattispecie, si ritiene utile fare una premessa, relativa al concetto stesso di ambiente, sotteso alla normativa di settore.

È bene sapere, infatti, che la Corte di Cassazione¹⁰¹, avallata peraltro dalla Corte Costituzionale¹⁰², ha da tempo adottato una lettura ampia della nozione di ambiente, che include anche atti a contenuto meramente urbanistico-edilizio. In questo senso, è stato affermato che, seppure il termine «urbanistica» non compare nel testo dell'art. 117 Cost., «*ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del 'governo del territorio'*». La Corte costituzionale, dunque, configura l'ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, costituisce una materia «trasversale», che interessa e coinvolge competenze diverse, che riguardano profili differenti. che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale¹⁰³.

101 Cfr., ad es., Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 3872.

102 A cominciare dalla sentenza 1° ottobre 2003 n. 3032.

103 Corte Cost., 10 luglio 2002, n. 407; Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536; Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378.

L'ambiente, pertanto, oltre a essere un bene di natura personale strettamente connesso alla tutela della salute, è anche bene collettivo.

In questo contesto, la L. 68/2015 segna il passaggio a una visione marcatamente *ecocentrica*¹⁰⁴ dell'ambiente: la nuova legislazione, infatti, in attuazione all'art. 3 della direttiva 2008/99/CE, pone sullo stesso piano la persona umana e l'ambiente, prevedendo una tutela ampia e unica rispetto alle condotte «che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora». L'ambiente in quanto tale, costituisce dunque oggetto diretto della tutela penale, a prescindere delle conseguenze «riflesse» che un illecito ambientale può provocare sulla persona umana.

- 1.2. Per quanto attiene i reati ambientali nell'ambito del Decreto 231, sotto il profilo soggettivo, come per le altre fattispecie, la responsabilità dell'ente è connessa alla prova che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti apicali ovvero sottoposti all'altrui direzione. Tale accertamento può risultare, però, almeno apparentemente più complessa a fronte di reati ambientali aventi natura prevalentemente colposa.

Come si è avuto modo di accennare, la questione è stata risolta dalla Cassazione a sezioni unite nel caso ThyssenKrupp (sentenza n. 38343/2014). Nel rigettare la tesi secondo cui la normativa in esame non potrebbe essere applicata ai reati colposi, la Corte ha affermato che tale lettura si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore di includere anche i reati colposi tra gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente e ha proposto, quale unica e possibile lettura della norma, quella secondo cui i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi di evento devono essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. È possibile infatti, che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio.

L'orientamento è stato confermato negli anni successivi, anche e proprio con riferimento ai reati ambientali. La Corte di Cassazione¹⁰⁵ ha, infatti, recentemente confermato che la volontà del legislatore, espressa con l'emanazione del D.lgs. 231/2001, è stata quella di introdurre una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi: in quest'ottica, la nozione di interesse o vantaggio deve essere letta, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa di prevenzione. Ne discende l'applicazione dei medesimi principi anche in tema di

104 A. SCARCELLA, *L'esegesi giurisprudenziale di legittimità tra ecoreati e «sistema 231»: quid iuris?*, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti* - 2/2019.

105 Cass. Pen., 7 gennaio 2020, n. 3157: «I principi appena ricordati ben possono adattarsi dunque anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell'art. 25-undecies cit., nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dall'art. 137 del D.lgs. n. 152 del 2006 e, oggi, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva».

reati ambientali, ove il vantaggio e l'interesse vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari in materia di inquinamento, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dato luogo, con maggiore economicità complessiva per l'attività produttiva.

- 1.3. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato che *«premesso che l'omessa adozione del modello di organizzazione e gestione non può costituire automaticamente una responsabilità dell'ente per i reati in materia di inquinamento idrico, va esclusa l'esenzione di responsabilità dell'impresa se le procedure di monitoraggio e controllo attuate, prima dell'adozione formale del modello di organizzazione, non fossero idonee a prevenire la commissione dei reati per cui si procede. In relazione al reato di scarico in assenza di autorizzazione, sussiste la responsabilità dell'ente se la società ha continuato a percepire utili dall'attività aziendale, che, altrimenti, avrebbe dovuto essere ritardata o interrotta in attesa dell'autorizzazione; sussiste la responsabilità anche in relazione al reato di scarico con superamento del limite tabellare se è la conseguenza di una precisa scelta aziendale, basata su un calcolo di costi e benefici, di non adottare accorgimenti idonei ad evitare un simile accadimento»*¹⁰⁶.
- 1.4. In ragione del principio di irretroattività di cui all'art. 2 c.p., richiamato dall'art. 2 del Decreto 231, i reati presupposto in materia ambientale possono far sorgere la responsabilità in capo agli Enti solo se commessi dopo l'inserimento della fattispecie nel catalogo generale.
- 1.5. Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, il Decreto prevede di regola sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ordine di centinaia di quote. Solo eccezionalmente sono previste sanzioni interdittive.

Sul punto, si registra una delle poche pronunce di legittimità emesse in materia: si tratta della sentenza riguardante lo stabilimento Ilva di Taranto), secondo cui in tema di responsabilità da reato degli Enti, la sanzione della confisca del profitto derivante dal reato può essere disposta solo quando la data di commissione di quest'ultimo è successiva a quella di entrata in vigore della normativa che introduce nel catalogo dei reati-presupposto la fattispecie per cui si procede, risultando irrilevante il momento in cui il suddetto profitto è, in tutto o in parte, effettivamente conseguito¹⁰⁷.

2. **Il primo reato presupposto introdotto nell'art. 25 undecies del Decreto è quello di cui all'articolo 727 bis c.p. avente ad oggetto «uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette».**
 - 2.1. A tale reato è applicabile la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In caso di condanna è obbligatoria anche la confisca.
 - 2.2. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
 - 2.3. La condotta criminosa ha ad oggetto le specie animali e le specie vegetali di cui all'allegato

¹⁰⁶ Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2019, ud. 23 gennaio 2019, n. 11518.

¹⁰⁷ Cass. pen., sez. VI, n. 3635, 20 dicembre 2013 - dep. 24 gennaio 2014.

IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 2009/147/CE e può consistere in:

1. uccisione o distruzione, poste in essere sia con condotte attive, sia con condotte omissive, sempre che sussista, in capo al soggetto attivo, un obbligo giuridico di impedire l'evento;
2. cattura o prelievo: la condotta consiste nell'impossessamento delle specie protette, che vengono sottratte all'ambiente naturale;
3. semplice detenzione.

Il reato sussiste se la condotta non rientra in ipotesi più gravi di reato e se il fatto non è "trascurabile".

- 2.4. Si tratta di una contravvenzione, punita indifferentemente per dolo o colpa.
- 2.5. Ai fini di prevenire la responsabilità dell'ente in relazione alle fattispecie in parola, è opportuno verificare l'affidabilità e la reputazione dei clienti, dei fornitori, dei consulenti; garantire la trasparenza nella selezione di tali soggetti; tracciare le fasi dei processi decisionali.

3. Il reato di cui all'articolo 733 bis c.p. riguarda la detenzione o il deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

- 3.1. Prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote. In caso di condanna è obbligatoria la confisca.
- 3.2. Si tratta di un reato comune, che consiste in:
 1. distruzione dell'habitat, ovvero sua eliminazione irreversibile;
 2. deterioramento dell'habitat che ne comprometta lo stato di conservazione, fattispecie che si verifica quando l'habitat viene reso inservibile per l'uso cui era destinato.

Per habitat, si intende un ambiente specificamente indicato dallo Stato come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

- 3.3. Si tratta di una contravvenzione, punita indifferentemente per dolo o per colpa.

4. L'articolo 137 del D.lgs. 152/ 2006 ha ad oggetto scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose - sanzioni penali.

- 4.1. È prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 300 quote e in alcuni casi anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. In caso di condanna è obbligatoria la confisca.
- 4.2. Si tratta di un reato comune, in cui la condotta è legata alla gestione delle acque reflue industria-

li, definite come «*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversa dalle acque reflue domestiche (derivanti da insediamento di tipo residenziale) e dalle acque meteoriche di dilavamento*». L'articolo 137 punisce, in particolare, le condotte poste in essere in violazione della normativa inerente alle acque reflue industriali:

1. gestione di scarichi senza autorizzazione;
2. effettuazione di scarichi che comportano la violazione dei limiti tabellari imposti dalla legge;
3. effettuazione di scarichi vietati dalla legge, ad esempio sul suolo o nel sottosuolo;
4. scarico illecito nel mare.

Si tratta di reati di pericolo, che sussistono a prescindere dalla realizzazione di un effettivo danno ambientale.

4.3. Si tratta di una contravvenzione, punita per dolo o per colpa.

5. **Articolo 256 D.lgs. 152 del 2006. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

5.1. L'art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006 punisce l'attività di gestione dei rifiuti (e, in particolare, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) condotta in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla relativa disciplina amministrativa di settore.

La giurisprudenza equipara l'assenza di titolo abilitativo alla presenza di un titolo scaduto¹⁰⁸ o sospeso¹⁰⁹.

5.1.1. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso anche da un soggetto che non svolge professionalmente attività di gestione rifiuti «... *avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto*»¹¹⁰, di pericolo astratto (per il quale, dunque, non è necessario dimostrare che la condotta ha arrecato un pregiudizio effettivo all'ambiente).

La giurisprudenza ritiene che il reato si consumi anche in presenza di un solo atto di raccolta o trasporto¹¹¹: sul punto, è stato peraltro, precisato che «*ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, primo comma, lettera a), del D.lgs. 152/2006, il carattere non occasionale della condotta di gestione di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, e dalla provenienza da terzi del rifiuto*»¹¹².

5.1.2. I concetti di raccolta, recupero e smaltimento sono definiti nella parte IV del D.lgs. 152/2006.

108 Cass. pen., sez. III, 9/6/2004, n. 30351.

109 Cass. pen., sez. III, 15/5/2007, n. 24467.

110 Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2018, ud. 8 giugno 2018, n. 46211.

111 Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2018, ud. 8 giugno 2018, n. 46211; Cass. pen., sez. III, 15/12/2016, n. 41529.

112 Cass. pen., sez. III, 8/6/2018, n. 39217.

Le nozioni di intermediario e commerciante fanno riferimento ad attività di impresa: si escludono dunque, generalmente, le condotte non organizzate e saltuarie. Il trasporto fa riferimento alla movimentazione dei rifiuti, con qualunque mezzo, da un luogo a un altro.

L'esercizio delle attività di intermediazione e commercio, raccolta e trasporto, è subordinato alla preventiva iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali e in alcuni casi alla prestazione di idonee garanzie finanziarie. Le attività di recupero e smaltimento, invece, sono soggette ad autorizzazione regionale.

5.1.3. Si tratta di un reato a consumazione istantanea¹¹³.

5.2. Il secondo comma dell'art. 256 riguarda l'abbandono di rifiuti, sanzionato se commesso da titolari di impresa o responsabili di Enti. La medesima condotta, posta in essere da un privato, costituisce illecito amministrativo.

Il reato sussiste in presenza di condotte incompatibili con qualsiasi forma di gestione legittima e anche se la condotta si svolge nel luogo di produzione dei rifiuti.

5.2.1. Si tratta di un reato commissivo, generalmente qualificato come permanente *«perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dell'art. 185 bis, del D.lgs. 152/2006, la cui antiggiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro»*¹¹⁴.

Altra pronuncia della Cassazione, nel confermare che «come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antiggiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado», ha precisato anche che *«il D.lgs. 231/2001, introduce il principio di legalità secondo cui "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"»*¹¹⁵.

Parte della giurisprudenza, tuttavia, ritiene si tratti di reato istantaneo con effetti permanenti.

5.2.2. Alla disciplina di cui al comma 2 dell'art. 256, si riconduce anche il deposito incontrollato di rifiuti, pur non espressamente menzionato. La giurisprudenza definisce tale sia il deposito temporaneo realizzato dal produttore, nel luogo di produzione dei rifiuti, che ecceda i limiti quantitativi o temporali previsti dall'art. 185 bis), sia il deposito alla rinfusa, per categorie disomogenee, in violazione delle norme tecniche di settore.

In particolare, è stato affermato che *«in tema di gestione dei rifiuti, per "deposito controllato o temporaneo" si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo*

113 Cass. pen., sez. III, 7/4/2017, n. 38977.

114 Cass. pen., sez. III, 22/11/2017, n. 6999.

115 Cass. pen., sez. III, 14/04/2015, n. 39373.

in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all'organizzazione tipologica del materiale e al rispetto delle norme tecniche elencate nell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (a eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva, che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti, per cui, in difetto di anche uno solo di tali requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma va considerato, a seconda dei casi: come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico a un'operazione di smaltimento, che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall'articolo 256, comma 1, del Dlgs n. 152/2006), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero, che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo, la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall'articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006), come "deposito incontrollato" o "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati a operazioni di smaltimento o recupero: tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo, se posta in essere da un privato, e come reato contravvenzionale, se tenuta da un responsabile di Enti o titolare di impresa) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)»¹¹⁶.

- 5.3. L'art. 256 comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, fuori dei casi sanzionati dall'art. 29 quaterdecies comma 1 del D.lgs. 152/2006, in tema di AIA.

La Suprema Corte ha precisato che «la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa»¹¹⁷: «ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata»¹¹⁸. È stato altresì precisato che «il concetto di gestione di una discarica abusiva ... deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscono a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso»¹¹⁹.

È abusiva anche la discarica autorizzata, se una parte di essa venga clandestinamente adibita a deposito di rifiuti diversi da quelli autorizzati o qualora l'ammasso avvenga su area diversa da quella autorizzata.

- 5.3.1. Si tratta di un reato permanente: l'offesa cessa con la rimozione dei rifiuti o con l'ottenimento dell'autorizzazione.

116 Cass. pen., sez. III, 06/04/2018, n. 46699.

117 Cass. pen., sez. III, 11/01/2018, n. 9879.

118 Cass. pen., sez. III, 20/04/2018, n. 39027.

119 Cass. pen., sez. III, 15/12/2016, n. 12159.

5.3.2. La giurisprudenza ritiene che la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non possa essere disposta nei confronti del comproprietario estraneo al reato di gestione o realizzazione di discarica¹²⁰.

5.4. In relazione a tale fattispecie, il Decreto 231 prevede sanzioni pecuniarie fino a 300 quote e in alcuni casi anche interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di condanna è obbligatoria la confisca.

5.5. Ai fini della responsabilità di cui al Decreto 231, il rischio per gli Enti risiede, in particolare, nel concorso esterno realizzato, nell'interesse e o a vantaggio dell'ente, da un soggetto apicale, dipendente e/o altro soggetto ad esso subordinato. Si ritiene dunque che possa essere utile adottare procedure volte a verificare l'affidabilità e la reputazione dei fornitori non pubblici inerenti alla gestione dei rifiuti, la legittimità del loro operato, prima di affidare qualunque incarico e successivamente a tale momento. Le verifiche preliminari e/o periodiche potrebbero avere ad oggetto, tra l'altro, il tipo di manodopera usata dal fornitore ovvero la comparazione dei prezzi offerti rispetto a quelli di mercato. Ciò consentirebbe di escludere fornitori che offrono prezzi inusitatamente bassi rispetto alla media di settore.

Sarà utile, inoltre, verificare la titolarità e la correttezza delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività.

5.5.1. Sempre ai fini della responsabilità ai sensi del Decreto 231, si segnala una sentenza inedita della Corte di cassazione, relativa a un caso in cui il Tribunale aveva dichiarato responsabili del reato di cui all'art. 256, comma 4, D.lgs. 152/2006 i consiglieri di amministrazione di una S.p.A. per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con un'autorizzazione provinciale e aveva condannato la stessa società colpevole ai sensi dell'art. 25 undecies, comma 1, lett. a), e comma 6, D.lgs. 231/2001: la Corte ha dichiarato che la responsabilità dell'ente discendeva dal non aver provveduto a elaborare un sistema di deleghe idonee a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi in tema di gestione dei rifiuti e ciò che costituiva prova evidente della mancanza di un modello organizzativo idoneo ad evitare il rischio di reato¹²¹.

6. Articolo 257 D.lgs. 152 del 2006. Bonifica dei siti.

6.1. Il reato è punito con sanzioni pecuniarie fino a 250 quote. In caso di condanna è obbligatoria la confisca.

6.2. Si tratta di un reato comune in cui la condotta criminosa può essere suddivisa in due fasi. La

¹²⁰ Cass. pen., sez. III, 11/05/2018, n. 28751.

¹²¹ Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2017 - dep. 24 febbraio 2017, n. 9132, inedita. In A. SCARCELLA, *L'esegesi giurisprudenziale di legittimità tra ecreati e «sistema 231»: quid iuris?*, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti* - 2/2019.

prima consiste nell'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, con qualsiasi tipo di condotta, sia una missiva che attiva. La seconda è costituita dall'omessa bonifica.

Si tratta di un reato di danno, in cui l'evento è rappresentato dall'inquinamento di un sito, che si realizza quando le concentrazioni di inquinanti nella matrice ambientale superano i livelli soglia di rischio stabiliti dalla legislazione di settore. Secondo una parte della giurisprudenza, il reato è configurabile solo se il progetto di bonifica non eseguito ma è stato formalmente presentato e approvato. Un diverso orientamento ritiene che il reato sia punibile anche quando la bonifica non è realizzata a causa di un impedimento insorto durante il procedimento amministrativo, che ha di fatto impedito l'approvazione del progetto di bonifica.

L'omessa bonifica o l'omessa comunicazione di un inquinamento agli Enti preposti è una condizione di punibilità: il soggetto che ha inquinato non è chiamato a rispondere del reato se ha posto in essere le misure stabilite in accordo con la pubblica amministrazione per la bonifica del sito inquinato.

6.3. Si tratta di una contravvenzione, punita per dolo o per colpa.

7. Art. 258 D.lgs. 152/2006. Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e formulari.

7.1. La condotta criminosa nel caso di specie consiste nella falsificazione dei certificati di analisi dei rifiuti nonché nell'omissione o nell'inesattezza della compilazione del MUD, del formulario, e della attività di tenuta del registro di carico e scarico.

7.2. Il reato è punibile in presenza di dolo generico.

7.3. Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

7.4. Sul punto si specifica che la disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti presente nel D.lgs. 152/2006 è stata oggetto di recente modifica ad opera del D.lgs. 116/2020 di recepimento della Direttiva Europea del 2018 sui rifiuti, che ha nuovamente disciplinato la materia dopo la soppressione del SISTRI operata con l'entrata in vigore della legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 con la quale è stato contestualmente istituito un *Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*.

Ad oggi, in quanto tale registro non è ancora operativo, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è disciplinato dagli artt. 189 (catasto rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) nel testo del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020.

Sul tema il nuovo art. 194 bis demanda ad un successivo Dm di natura non regolamentare le procedure per la regolarizzazione delle posizioni contributive degli utenti prima tenuti ad iscriversi al SISTRI per l'estinzione delle sanzioni previste per il loro mancato pagamento.

8. Articolo 259 D.lgs. 152/2006. Traffico illecito di rifiuti.

- 8.1. Si tratta di un reato comune che punisce chi effettua spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il traffico illecito è costituito da qualsiasi spedizione di rifiuti realizzata in violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in materia di tracciabilità dei rifiuti e loro gestione.
- 8.2. Il reato configura una contravvenzione punita per dolo o colpa.
- 8.3. Il reato è punito con sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In caso di condanna è obbligatoria la confisca.

9. Art. 260 D.lgs. 152/2006. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

- 9.1. Si tratta di un reato comune che punisce la realizzazione di una pluralità di operazioni espressione dell'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, poste in essere al fine di conseguire un ingiusto profitto. Le operazioni in parola possono riguardare la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione e importazione di rifiuti, nonché la più generica gestione abusiva (ossia effettuata in assenza della necessaria autorizzazione o sulla base di un titolo autorizzativo scaduto o, ancora, per tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate) di un quantitativo ingente di rifiuti (rispetto al complesso delle plurime operazioni svolte che, singolarmente considerate, potrebbero anche essere di modesta entità). Sul punto, la Corte di cassazione ha di recente confermato che il delitto in parola «è reato abituale proprio, in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con la conseguenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti»¹²².
- 9.2. Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di conseguire un ingiusto profitto, non di carattere necessariamente patrimoniale, che può essere costituito anche da vantaggi di altra natura (ad esempio di natura personale, come rafforzamento da parte del soggetto attivo della sua posizione apicale all'interno di un'azienda o la riduzione dei costi).
- 9.3. Si applica la sanzione pecuniaria fino a 800 quote. È possibile, inoltre, applicare sanzioni interdittive: per una durata non superiore a sei mesi, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di cui all'art. 260, si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

¹²² Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2019, ud. 28 febbraio 2019, n. 16036.

In caso di condanna è obbligatoria la confisca.

- 9.4. Si segnala che l'art. 260 del T.U.A. è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs. 21/2018: dal 6/4/2018, i richiami alle disposizioni dell'articolo in questione, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 quaterdecies c.p..
- 9.5. Recente giurisprudenza si è espressa, anche sulla novella legislativa, affermando un principio importante: *«ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., l'ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali ed è ingiusto in quanto la condotta posta in essere abusivamente, oltre che anticoncorrenziale, può essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente ed impedisce, comunque, il doveroso controllo, da parte dei soggetti preposti, sull'intera filiera dei rifiuti, che la legge impone dalla produzione alla destinazione finale»*¹²³.

10. Art. 279 D.lgs. 152/2006. Emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio di uno stabilimento con violazione dei limiti-sanzioni.

- 10.1. Si tratta di un reato comune che punisce le emissioni in atmosfera, derivanti dall'esercizio di uno stabilimento, in violazione dei limiti imposti dalla legge, dall'autorizzazione rilasciata o da altre prescrizioni dell'autorità competente, qualora ciò comporti anche il superamento dei valori limite della qualità dell'aria.
- 10.2. È una contravvenzione, punita indifferentemente per dolo o colpa.
- 10.3. Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. In caso di condanna è obbligatoria la confisca.

11. L. 150/1992. Commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, commercializzazione e detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

- 11.1. L'art. 1 della legge in parola disciplina i reati derivanti dall'applicazione nel nostro ordinamento della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 874 del 1975 e del regolamento Cee n. 3626/1982. A tali fattispecie, si aggiungono quelle oggetto della disciplina in materia di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- 11.2. Si applica la pena pecuniaria fino a 254 quote. In caso di condanna è obbligatoria la confisca.
- 11.3. La norma punisce chiunque effettua commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, in violazione delle disposizioni comunitarie dirette a controllare il com-

¹²³ Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2019, ud. 28 febbraio 2019, n. 16056

mercio di tali specie e a stabilire le condizioni per la loro importazione, esportazione o riesportazione e la circolazione all'interno dell'unione europea, così come previsto dalla convenzione di Washington del 1973. Le misure di protezione applicabili sono indicate nel regolamento Ce numero 338/1996.

Il reato sussiste salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad esempio l'uccisione volontaria di animali punita dall'art. 544 bis CP).

11.4. Si tratta di una contravvenzione punita per dolo o per colpa.

11.5. L'articolo due della L. n. 150 /1992 punisce altresì chi svolge il commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, in violazione delle disposizioni comunitarie dirette a controllare il commercio di tali specie e a stabilire le condizioni per la loro importazione, esportazione o riesportazione e la circolazione all'interno dell'Unione Europea, come previsto dalla convenzione di Washington del 1973.

Le misure di protezione applicabili sono indicate negli allegati al regolamento CE n. 338/1996.

Il reato, in particolare, ha ad oggetto le specie elencate negli allegati B e C del regolamento che, pur non essendo necessariamente ancora minacciate di estinzione, potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto a limiti stringenti volti a garantirne la sopravvivenza.

Il reato sussiste salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad esempio l'uccisione volontaria di animali punita dall'art. 544 bis CP).

11.6. L'art. 3 bis della L. 150/1992 estende le previsioni previste dal codice penale in materia di falsità di atti alle violazioni previste dall'art. 16 del regolamento comunitario relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del commercio. Si tratta di violazioni inerenti ai certificati e le licenze di esportazione e riesportazione che riguardano l'ipotesi di:

1. Introduzione o esportazione e riesportazione senza il prescritto il certificato o licenza o con licenza e certificato falsi, falsificati o invalidi o alterati;
2. False dichiarazioni al fine di conseguire tali licenze o certificati;
3. Uso di licenze o certificati falsi, falsificati, invalidi o alterati;
4. Omessa o falsa notifica all'importazione;
5. Falsificazione o alterazione di licenza o certificato.

11.7. L'art. 6 della stessa legge punisce chiunque detiene (a prescindere dall'eventuale commercializzazione) esemplari vivi di animali e rettili selvatici o provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. In attuazione del comma due dell'art. 6, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'interno, quello della sanità e delle risorse agricole alimentari e forestali, ha emesso il D.M. 19 aprile 1996 che contiene l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

12. Art. 3 L. 549/1993. Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

12.1. Si tratta di un reato comune che punisce la violazione delle regole imposte a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente dalle sostanze lesive elencate negli allegati della legge stessa. Il reato punisce chi viola le regole per la produzione, il consumo, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla tabella A allegata alla legge.

La normativa in parola vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'uso delle sostanze di cui alla tabella ha fatto salvo quanto disposto dal regolamento CE numero 3093/ 94.

12.2. Si tratta di una contravvenzione, che può essere punita per dolo o colpa.

12.3. È prevista la pena pecuniaria fino a 250 quote e la confisca obbligatoria in caso di condanna.

13. D.lgs. 202/2007. Inquinamento provocato da navi.

13.1. La norma ha ad oggetto un reato proprio, che può essere commesso, salvo concorso esterno, sono dal comandante di una nave, dai membri dell'equipaggio, dal proprietario della nave e dall'armatore della stessa.

13.2. Si punisce il versamento in mare di sostanze inquinanti. Il divieto riguarda le acque interne, compresi i porti, le acque territoriali, gli stretti usati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, l'alto mare.

13.3. Il reato è punito in presenza di solo dolo generico.

13.4. L'art. 8 del Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a 300 quote. Nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente usati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di cui all'articolo in parola, si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

13.5. L'art. 9 prevede la fattispecie di inquinamento colposo, per cui è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e la confisca obbligatoria in caso di condanna.

13.6. La disposizione punisce il versamento colposo in mare di sostanze inquinanti.

14. Ai fini delle presenti Linee Guida, si segnala, con particolare rilievo, anche il fatto che la L. 68/2015 ha introdotto, tra l'altro, tra i reati presupposto anche il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p..

Si tratta di un reato del tutto nuovo nel panorama legislativo ambientale, che si aggiunge alle ipotesi di reati contravvenzionali costruite sul modello del superamento dei valori tabellari o

di esercizio di attività senza autorizzazione. Prevede un livello di offesa all'ambiente elevato, connotato dalla presenza di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili, ossia da un *quid pluris* rispetto al dato formale dell'assenza di un valido titolo o del superamento di valori precauzionali o all'inosservanza di prescrizioni.

Sul punto, la giurisprudenza di settore ha recentemente chiarito che «*per comprendere la portata dei termini "compromissione" e "deterioramento", non assume decisivo rilievo la rubrica dell'articolo ("inquinamento ambientale"), né è di ausilio la definizione di inquinamento contenuta nell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, perché tale definizione ha portata limitata a quell'ambito e la L. 68/2015, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitivi, ha espressamente richiamato il D.lgs. n. 152/2006 o altre disposizioni, sicché va escluso che il delitto di cui trattasi sia un reato a condotta vincolata, configurabile cioè solo nel caso della introduzione o immissione in un dato ambiente di agenti nocivi ad esso estranei*»¹²⁴. D'altra parte, «*il delitto di danno previsto dall'art. 452-bis c.p. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. D.lgs. n. 152/2006*»¹²⁵.

- 14.1. Si tratta di una fattispecie di danno alle matrici ambientali, a differenza del paradigma tradizionale di tutela contravvenzionale, fondato sul pericolo astratto per l'ambiente.

Ciò posto, il concetto di inquinamento a fini penali non può essere desunto direttamente né dalla definizione di contenuta nell'art. 5 D.lgs. 152/2006, né da quella di danno ambientale contenuta nell'art. 300 del medesimo Decreto.

Con le espressioni *compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali* si allude a un'offesa materiale ed empiricamente verificabile del bene protetto. In particolare, secondo la Cassazione, la *compromissione* indica uno squilibrio funzionale, capace di incidere sui normali processi naturali, mentre il *deterioramento* implica uno squilibrio strutturale, un decadimento di stato o di qualità di tali processi¹²⁶.

In ogni caso, compromissione e deterioramento non devono comportare la tendenziale irreversibilità del danno al bene ambiente, posto che tale requisito è tipico della fattispecie più grave di disastro ambientale.

Con l'aggettivo *significativo* si allude a un inquinamento qualificato, cioè tale da attingere una soglia di offesa rilevante per il bene ambientale protetto.

In ordine al parametro della misurabilità, invece, la cassazione ha ritenuto che esso debba

124 Cass. pen., sez. III, 8 febbraio 2019, ud. 11 ottobre 2018, n. 6264.

125 Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018, ud. 19 settembre 2018, n. 50018.

126 Cass. Pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170.

essere inteso come "ciò che quantitativamente apprezzabili o, comunque, oggettivamente rilevabile"¹²⁷.

L'inquinamento penalmente rilevante è descritto in termini quantitativi, al fine di escludere la rilevanza penale di condotte di scarso impatto sull'ambiente, che restano comunque punibili in base alle norme contravvenzionali di settore.

14.2. Si tratta di un reato di evento in senso naturalistico (la compromissione o il deterioramento), che può riguardare sia una sola matrice ambientale, sia un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità anche agraria, la flora o la fauna. Oggetto del reato sono pertanto sia risorse abiotiche che quelle biotiche (flora e fauna).

14.3. Si tratta di un reato causale puro, a forma libera, in cui l'evento deve essere collegato sul piano eziologico a una condotta abusiva.

Rilevano ai fini penali condotte sia commissive che omissive, laddove sussistano obblighi giuridici di impedire contaminazioni ambientali in capo a determinati soggetti.

14.4. La pena è aumentata quando l'inquinamento è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

14.5. L'inquinamento rilevante ai fini penali è quello causato *abusivamente*. Secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza di settore l'avverbio non significa *clandestinamente* ma indica una condotta assunta in violazione di norme di legge statale o regionale in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di urbanistica, di salute pubblica eccetera o in violazione di prescrizioni amministrative¹²⁸.

14.6. Il delitto è punito a titolo di dolo, anche eventuale. L'ipotesi colposa è sanzionata dall'articolo 452 quinquies c.p..

Il dolo deve abbracciare anche l'abusività della condotta, ovvero la consapevolezza e volontà di agire in contrasto con norme di settore o in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Sul punto, si richiama una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato la possibilità di configurare il dolo eventuale quale presupposto sufficiente per l'integrazione della fattispecie dolosa di inquinamento ambientale e, su tale base, ha giudicato il sequestro preventivo dell'impianto che determinava la fuoriuscita di reflui con modalità tali da causare, con la verosimiglianza necessaria per affermare la ricorrenza del fumus del delitto in fase di indagini, l'evento lesivo tipico del delitto di inquinamento ambientale¹²⁹.

127 Cass. Pen. Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170.

128 Cass. Pen., 21 settembre 2016, n. 46170.

M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli editore, 2019.

129 Cass. pen., 12 giugno 2019, n. 26007.

Per l'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 452 bis è sufficiente la colpa.

14.7. Quanto al rapporto tra il nuovo delitto di inquinamento ambientale e le tradizionali contravvenzioni ambientali di settore, la questione dovrebbe risolversi nel senso dell'assorbimento dei secondi nel primo. L'articolo 452 bis, infatti incrimina un evento di danno il quale assorbe l'offesa di pericolo astratto rappresentata dal superamento dei valori soglia.

15. Tra i cd. Ecoreati di recente introduzione, vi è anche l'art. 452 ter c.p., rubricato «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», che costituisce un delitto aggravato dall'evento. In questo caso, la morte o le lesioni non devono essere volute, neppure a titolo di dolo eventuale: diversamente si applica la fattispecie autonoma di inquinamento, ai sensi dell'art. 452 bis.

Ai fini del riconoscimento di responsabilità occorre dunque dimostrare che la morte o le lesioni sono state causate per colpa, ossia che, nel momento in cui è stata posta in essere la condotta inquinante, esse fossero prevedibili ed evitabili, sulla base dei consueti criteri di diligenza, prudenza e perizia dell'agente modello e delle regole cautelari volte a prevenire quel determinato tipo di rischio per l'integrità fisica.

La norma riguarda, peraltro, solo i casi di inquinamento con effetti non disastrosi per l'ambiente, cui conseguono per colpa morti o lesioni non lievissime. Nel caso in cui si verifichi un disastro ambientale con conseguenti morti o lesioni, si applicherà l'articolo 586 c.p..

15.1. Quanto alla struttura della disposizione, parte della dottrina afferma che si tratta di un delitto aggravato dall'evento¹³⁰, secondo altri Autori si tratta invece di una circostanza aggravante.

15.2. Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista la stessa pena sia nel caso di morte di tuo più persone, sia nel caso di più lesioni, con una equiparazione che presenta criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale.

16. Un'altra importante fattispecie introdotta dalla L. 68/2015 è quella di cui all'articolo 452 quater, che riguarda il disastro ambientale, precedentemente sconosciuto al codice penale, e punisce, fuori dei casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, come definito ai punti 1, 2 e 3.

La disposizione dunque non comporta l'abolizione del disastro innominato di cui all'art. 434 c.p..

16.1. L'art. 452 quater prevede una fattispecie di evento che si fonda sulla determinazione abusiva di tre distinti elementi, tra loro alternativi. I primi riguardano l'ambiente e, in particolare,

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

¹³⁰ M. PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli editore, 2019.

Il terzo elemento riguarda l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Per quanto riguarda la definizione di ecosistema, non presente nella norma penale, si può fare riferimento alla giurisprudenza di settore che lo ha definito come «*equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambiti*»¹³¹.

La Corte di Cassazione ha così precisato i confini della fattispecie: «*il reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. ha, quale oggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente e in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. menzionato nella clausola di riserva, posto a tutela della pubblica incolumità, peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche di reati contro l'incolumità pubblica disciplinate dagli articoli che lo precedono. Quale ulteriore differenza, nei reati contro l'incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema. L'ipotesi di disastro ambientale descritta al comma 1, numero 3, dell'art. 452-quater c.p. si pone a chiusura del sistema delle condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti, determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Peraltro, anche l'ipotesi di disastro ambientale presuppone, come quelle precedenti di cui ai numeri 1 e 2, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti. Nei delitti contro l'ambiente, il legislatore ha inteso riferirsi alla più ampia accezione di ambiente, quella cosiddetta unitaria, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela*»¹³².

- 16.2. Il dolo del disastro ambientale consiste nella coscienza e volontà di cagionare uno dei tre eventi tipizzati in alternativa, unitamente alla consapevolezza e volontà di agire abusivamente, ovvero in contrasto con norme di settore o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Rileva anche il dolo eventuale.
- 16.3. Il delitto si consuma, alternativamente, con il verificarsi di uno dei tre eventi indicati ovvero con l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o con quella la cui eliminazione sia particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o, infine, con il verificarsi dell'offesa alla pubblica incolumità.

131 Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2017, n. 18934.

132 Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2018, ud. 18 giugno 2018, n. 29901.

16.4. Secondo la giurisprudenza¹³³, il permanere dell'offesa deve accompagnarsi al permanere della condotta: ciò significa che la permanenza cessa solo con la chiusura dell'attività produttiva inquinante e da tale momento iniziano a decorrere i termini di prescrizione.

17. L'art. 452 quinquies comma 1, recante delitti colposi contro l'ambiente, stabilisce che se uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai rispettivi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Si tratta di autonome fattispecie di reato.

In questo modo, l'ambiente è protetto non solo rispetto ad aggressioni dolose ma anche da pericoli colposamente arrecati. Non è necessaria la colpa grave, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/99/CE. Può trattarsi di colpa generica oppure di colpa specifica.

17.1. L'art. 452 quinquies comma 2 dispone che «*se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente (inquinamento e disastro ambientale) deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo*».

17.2. La determinazione dolosa di pericoli di inquinamento o di disastro ambientale è punibile anche a titolo di tentativo.

18. L'art. 452 sexies disciplina il «*traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*» e incrimina, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque gestisce o abbandona abusivamente, ovvero si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La realizzazione di due o più delle condotte tipizzate integra un solo reato, potendo incidere, semmai, sulla commisurazione della pena.

In materia, si ricorda l'art. 3 della L. 704/1982 che incrimina con la pena della reclusione fino a due anni, ferme restando le pene previste dagli articoli 589 590 c.p., chi, senza autorizzazione, riceve, usa, possiede, trasferisce, trasforma, aliena o trasferisce materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo di tali eventi.

18.1. Il comma 2 prevede una aggravante comune (aumento fino a un terzo) se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o nel sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

È previsto l'aumento della pena fino alla metà se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

18.2. Si tratta di un evento di pericolo concreto, il cui accertamento dipende dal quantitativo di materiale ad alta radioattività presente, dalla sua ubicazione, dalle possibilità effettive di contaminazione e interferenze con attività umane.

133 Cfr. Sentenza caso Eternit.

- 19. L'art. 452 octies contiene alcune circostanze aggravanti che, in ossequio al principio di proporzionalità delle pene di cui agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentono di adattare le risposte punitive alla concreta gravità dei fatti commessi e alla effettiva lesione delle matrici ambientali. La norma, in particolare, prevede speciali aggravanti cosiddette associative, che contemplano aumenti di pena per i casi in cui i delitti previsti dallo stesso titolo siano commessi da associazioni per delinquere o da associazioni di tipo mafioso.**

Si tratta di uno strumento per contrastare il fenomeno delle cosiddette ecomafie, attraverso l'inasprimento ulteriore delle sanzioni previste nei confronti dei delitti ambientali realizzati dalla criminalità organizzata.

- 19.1. L'aggravante dell'associazione per delinquere semplice di cui al comma 1, prevede un aumento di pena nel caso in cui un'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo. Ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola non è richiesta la direzione esclusiva dell'associazione alla commissione dei delitti ambientali contenuti nel titolo VI bis del codice ma, in via alternativa, la direzione esclusiva o concorrente. Per tale ragione, la circostanza può trovare applicazione in un vasto campo di situazioni, anche nel caso in cui l'associazione risulti costituita per la realizzazione di una gamma eterogenea di fattispecie tra cui anche quelle ambientali. L'aggravante non si applica alle fattispecie colpose di cui all'art. 452 quinquies c.p..
- 19.2. Il comma 2 della disposizione disciplina l'aggravante dell'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 461 bis c.p..

A differenza di quanto previsto dal comma precedente, in questo caso non è necessario che vi sia la direzione finalistica esclusiva o anche solo concorrente con altre.

L'aggravante in parola prevede un aumento di pena non solo quando le associazioni mafiose sono orientate alla realizzazione dei delitti contenuti nel titolo VI bis del c.p. ma anche, in via alternativa, quando le stesse sono dirette allo svolgimento di attività lecite e, precisamente, *«all'acquisizione della gestione o comunque nel controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, gli appalti o di servizi pubblici in materia ambientale»*.

- 19.3. La disposizione in parola include, al comma 3 un'ultima circostanza aggravante comune ad entrambi i fatti descritti dei commi precedenti, che si applica quando delle associazioni criminose semplici o mafiose fanno parte *«pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale»*.

In questo caso, la variazione della pena è indicata dal legislatore nella misura che va da un terzo alla metà.

2. Oblazione ed estinzione delle contravvenzioni ambientali

1. Esaurito l'esame delle singole fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto 231, giova dar conto di alcuni istituti che influiscono in modo significativo sull'applicazione di tali disposizioni.

Si fa riferimento, ad esempio, alla cosiddetta oblazione ambientale, introdotta dalla L. 69/2015 che ha inserito nel Testo Unico Ambientale la Parte VI bis, rubricata «*disciplina sanzionatorie degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*».

L'art. 318 septies prevede che in caso di contravvenzioni che «*non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*», il reato può essere dichiarato estinto a seguito dell'adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria.

2. Il legislatore non ha fornito alcuna indicazione in ordine al coordinamento della disposizione in parola con il Decreto 231. Occorre dunque chiedersi che cosa accade all'Ente nel caso in cui la persona fisica si avvalga della nuova fattispecie estintiva.

Una prima interpretazione ritiene che la condotta riparatoria posta in essere dal contravventore spieghi i propri effetti anche nei confronti dell'Ente, che andrà dunque esente da responsabilità.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 231, tuttavia, «*la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: ... il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia*» ossia, tra l'altro, a seguito di oblazione. Nonostante dunque attraverso l'oblazione si valorizzi un comportamento attivo del contravventore che elimina le conseguenze dannose provocate dal suo reato, peraltro lieve, in assenza di un chiarimento normativo, pare che di tale istituto non possa giovare l'Ente.

3. La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

1. Un altro istituto di cui occorre indagare il coordinamento con il Decreto 231 è quello di cui all'art. 131 bis c.p.: la disposizione prevede una causa di esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità e presuppone un fatto tipico, costitutivo di reato e offensivo dell'interesse tutelato, ma da ritenere non punibile in ragione dei principi di proporzionalità e di economia processuale¹³⁴.

In questo caso, la dottrina¹³⁵ ritiene che la causa di non punibilità in questione escluda la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, proprio in ragione dell'art. 8 del Decreto, se-

¹³⁴ Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5254.

¹³⁵ M. BONSEGNA, S. MICELI, La responsabilità amministrativa degli Enti e la nuova oblazione ambientale: problemi di coordinamento e punti oscuri, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti - 2/2018*.

condo cui, come visto, essa permane anche in presenza di cause di estinzione del reato diverse dall'amnistia.

La tesi, peraltro, è coerente con quanto si legge nella relazione ministeriale al Decreto 231: «*le cause di estinzione della pena (emblematici di case di grazia o indulto), al pari delle eventuali cause di non punibilità e, in generale, delle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza del reato*» e trova ulteriore conforto nella natura dell'illecito di cui al D.lgs. 231 del 2001, che non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, dal momento che l'ente viene punito per il fatto proprio, da considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa di organizzazione.

Analogamente, l'orientamento sembra condivisibile anche alla luce della giurisprudenza di settore. La Suprema Corte aveva, infatti, inizialmente precisato che «*in tema di responsabilità degli Enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'articolo 131 bis c.p. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto, non potendosi utilizzare allo scopo, automaticamente, la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto emessa nei confronti della persona fisica*»¹³⁶.

Da ultimo, tale interpretazione è stata confermata ed esplicitata da altre pronunce¹³⁷, in cui la Cassazione ha asserito che «*l'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente ex D.lgs. 231/2001, né all'ente può applicarsi la predetta causa di non punibilità*».

Il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza successiva¹³⁸.

Naturalmente, la tenuità del fatto che abbia condotto a escludere la punibilità dell'autore del reato presupposto ben può essere valorizzata in sede di eventuale condanna dell'ente, con particolare riguardo alla determinazione della sanzione pecuniaria (cfr. artt. 11 e 12, D.lgs. 231/2001).

4. Le condotte riparatorie come causa di estinzione del reato

1. La L. 103/2017 ha introdotto la disposizione di cui all'articolo 162 ter c.p., recante estinzione del reato per condotte riparatorie. La norma dispone che «*nei casi di procedibilità*

¹³⁶ Cass. pen. sez. III, 17/11/2017, n. 9072; conforme: Cass. pen., sez. III, n. 9072/2018.

¹³⁷ Cass. pen. sez. III, 23 gennaio 2019 - 15 marzo 2019, n. 11518.

¹³⁸ Cass. pen. sez. III, n. 1420/2020.

a querela soggetta remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Il presupposto per l'operatività della causa estintiva è costituito dalla riparazione integrale del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e dalla eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La norma non lascia spazio a forme diverse di soddisfacimento degli interessi della persona offesa.

Il primo comma dell'articolo 162 ter stabilisce inoltre che *«il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».*

Il termine ultimo utile per la riparazione del danno e quello dell'apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, *«quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro tale termine, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un interiore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre 90 giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo in corso della prescrizione resta sospeso».*

2. Si tratta di una disposizione sostanziale e non processuale, che può essere applicata retroattivamente a reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
3. L'introduzione della nuova causa estintiva non ha comportato alcun mutamento formale del Decreto 231. Resta comunque valida la disposizione dell'art. 8 comma 1 lett. B), ai sensi della quale, come visto, la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

In effetti, il Decreto 231 già disciplina le conseguenze, sotto il profilo sanzionatorio, del risarcimento del danno ad opera dell'Ente:

1. l'art. 12 prevede che se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso, si applica la riduzione della sanzione pecuniaria.
2. Nell'art. 17, lo stesso comportamento messo in opera dell'Ente, entro il termine di cui all'art. 12, rende inapplicabili le sanzioni interdittive qualora l'Ente abbia anche adottato un efficace modello organizzativo e messo a disposizione il profitto ricavato dal reato.

Resta comunque da stabilire se l'eventuale risarcimento del danno operato da un soggetto terzo possa comportare conseguenze favorevoli anche per l'ente. Sul punto, la dottrina¹³⁹ fa notare che è assai difficile ipotizzare un danno prodotto alla persona offesa dalla condotta dell'autore del reato che sia diverso dal danno prodotto dall'ente. Ne consegue che non può richiedersi un duplice risarcimento dello stesso danno. Alla stessa conclusione conducono, del resto gli articoli 12 e 17 testé esaminati.

Naturalmente, qualora si sia in presenza di un danno ascrivibile all'Ente qualificabile in termini più ampi, difficilmente l'Ente stesso potrà giovare del risarcimento posto in essere dall'imputato.

5. Le peculiarità dei reati ambientali in vista della elaborazione di modelli organizzativi efficaci

1. L'esame dei reati ambientali inseriti nel Decreto 231 dimostra efficacemente che il principio su cui si fonda la normativa di settore è quello secondo cui l'Ente non può trarre profitto dal parziale o mancato rispetto della legislazione ambientale. Al fine di raggiungere tale risultato è dunque fondamentale costruire ovvero aggiornare i modelli organizzativi degli Enti in modo tale che essi siano realmente efficaci anche per prevenire la commissione dei reati in materia ambientale.

A tale proposito, si ricorda che il D.lgs. 121/ 2011 non ha previsto specifiche disposizioni per il settore ambientale, così come fatto dal D.lgs. 81/ 2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

2. In questo senso è innanzitutto fondamentale che la direzione e il legale rappresentante definiscano e divulgino a tutta l'organizzazione la politica ambientale dell'Ente, fondata sui principi e i contenuti del codice etico o comunque su valori condivisi, valorizzando il fatto che sulla tutela dell'ambiente non è possibile effettuare alcun risparmio e che l'attività sarà orientata in modo tale da garantire ampi margini di sicurezza e di tutela del territorio.

In tale contesto, ad esempio, può essere utile richiamare nel codice etico la previsione di cui all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

3. Devono inoltre essere individuate e dettagliate, nei poteri e nelle responsabilità attribuite, le seguenti figure professionali:
 1. Legale rappresentante: è la persona su cui ricadono le responsabilità della gestione ambientale e degli obblighi connessi all'attuazione della normativa di settore. Nelle

¹³⁹ G. DE FALCO, *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162 ter c.p.: riflessioni sulla responsabilità dell'Ente*, in *La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti*

- società di capitali, è opportuno che venga designato mediante un'apposita delibera del consiglio di amministrazione. Nelle società di persone, invece è opportuno conferire i poteri a uno solo dei soci amministratori tramite procura, con esclusione degli altri soci amministratori;
2. Amministratore delegato ambientale: può essere il legale rappresentante ovvero un consigliere di amministrazione. Può trasferire ad altri soggetti attraverso apposita delega, alcune delle funzioni conferite, se ciò è giustificato dalla complessità del lavoro o dalle dimensioni aziendali;
 3. Delegato ambientale: benché manchi una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza di settore ha confermato che affinché sia valida ed effettiva la delega deve risultare da atto scritto con data certa; deve essere accettata per iscritto; deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate; deve attribuire autonomia di spesa al delegato; deve essere attribuita persona con requisiti di professionalità ed esperienza; deve essere dotata di adeguata e tempestiva pubblicità. In presenza di tali condizioni, il delegante si spoglia di qualunque responsabilità in relazione alle attività delegate, salvo il caso di colpa in eligendo e culpa in vigilando;
 4. Gestore AIA;
 5. Responsabile tecnico degli impianti (responsabile della gestione operativa di discariche, responsabile tecnico per le imprese iscritte all'albo gestori ambientali, ecc.).
4. È altresì fondamentale che la direzione provveda ai seguenti obblighi di carattere generale:
1. Formazione in campo ambientale: i dipendenti che si occupano delle pratiche ambientali e della gestione diretta degli impianti devono essere adeguatamente formati e addestrati;
 2. Formazione estesa a coloro che, all'interno dell'ente, si occupano di acquisti, laboratorio, fabbricazione, produzione, manutenzione degli impianti;
 3. Aggiornamento della formazione in caso di novità legislative o modifiche dell'organizzazione e o della attività dell'azienda;
 4. Approntamento di un adeguato sistema disciplinare;
 5. Esecuzione di specifici e approfonditi audit ambientali e verifiche in caso di acquisizione di stabilimenti o aziende ovvero di fusioni, incorporazioni e trasformazioni;
 6. Tempestiva realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione indicati nei documenti di valutazione dei rischi.
5. Occorre, naturalmente, verificare e aggiornare periodicamente le autorizzazioni ambientali e il rispetto delle prescrizioni di legge.
- 5.1. Particolare attenzione deve essere destinata alla gestione dei rifiuti e dei *non più rifiuti* (end of waste), dei sottoprodotti, delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, delle emergenze e dei danni all'ambiente.

- 5.2. È necessario, inoltre, considerare che molte non conformità ambientali possono dipendere da comportamenti posti in essere da fornitori esterni (ad esempio, società esterne per il trasporto di rifiuti) per i quali è assolutamente necessario verificare le procedure di ingaggio e le modalità di svolgimento delle attività commissionate.
- 5.3. Per quanto attiene i reati che possono essere commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'ente dovrà effettuare un'attenta analisi al fine di individuare le aree aziendali a maggior rischio.
- 5.4. Più in generale, durante l'attività di risk management, devono essere valutati i rischi connessi ai prodotti e ai servizi forniti dall'azienda, allo scopo di verificare il loro possibile impatto ambientale.
6. La giurisprudenza ha segnalato che, tra i membri dell'organismo di vigilanza, non possono esservi soggetti che rivestono la posizione di responsabili dell'area ecologica, ambiente e sicurezza: in questo caso, infatti, l'organismo non potrebbe dirsi dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e difenderebbe quindi di un requisito, quello dell'autonomia, essenziale affinché il modello organizzativo possa dirsi efficace¹⁴⁰.

140 Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343.



CAPITOLO II

Criteri di analisi dei processi
di un'Azienda che effettua
la gestione dei rifiuti,
rilevanti ai fini
del D.lgs. 231/2001

I - Introduzione

Come già ricordato, negli ultimi anni, l'impatto sull'ambiente delle attività industriali ha assunto un'importanza sempre maggiore, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.

Questo ha spinto il legislatore, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, ad inserire, per una maggiore tutela, la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese operando a monte del processo produttivo.

Questo approccio, al fine di salvaguardare l'impresa dai rischi ambientali legati alla violazione della normative ambientali vigenti o alla compromissione delle matrici ambientali e/o della salute umana dovrebbe portare alla definizione di un assetto adeguato dal punto di vista sia organizzativo (organigramma, funzionigramma, poteri e deleghe di firma) sia amministrativo (formalizzazione dei processi con la definizione di procedure atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali).

Di qui, come già evidenziato, con l'approvazione del D.lgs. 121/2011 sono state introdotte, nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001, alcune fattispecie di reati contro l'ambiente.

Per evitare responsabilità e relative sanzioni l'Ente deve dunque dimostrare di aver adottato e attuato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire questi reati, sul quale deve vigilare un apposito organismo autonomo e indipendente.

Per fare ciò, è richiesta una attenta attività di individuazione dei rischi e protocollo.

L'articolo 6.2 lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, come uno dei requisiti del Modello organizzativo, l'individuazione delle c.d. "aree a rischio" o "sensibili", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Identificati i rischi, viene redatta una mappatura generale delle attività a rischio di commissione reati in cui è riportata l'esposizione al rischio relativa ad ogni attività sensibile.

Come già accennato, in appendice, le presenti linee guida, seguendo la metodologia della norma UNI EN ISO 31000, forniscono ulteriori indicazioni utili per procedere alla mappatura ed alla valutazione dei rischi.

Completata l'analisi di Risk Assessment viene definito un piano di azione (Action plan) per ridurre o eliminare i gap rilevati (es. miglioramenti nel sistema organizzativo, nelle procedure aziendali, nelle regole di condotta, etc.).

II - Analisi ed identificazione dei processi sensibili

L'art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto 231 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto stesso, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili".

Mentre per quanto riguarda le società che operano in business diversi da quelli ambientali l'identificazione puntuale delle attività sensibili per i reati ambientali potrebbe risultare difficoltosa o non opportuna, per le società destinatarie di questo documento può risultare una semplificazione per i successivi passaggi. Infatti le attività di gestione rifiuti e monitoraggio dell'impatto ambientale costituiscono, generalmente, l'oggetto centrale del business per le società che si occupano di servizi ambientali.

È necessario quindi individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto, le "attività sensibili", tra quelle svolte dall'Azienda (di seguito "processi sensibili"), sia tra i processi di supporto (ad es. Formazione), sia tra quelli di Business (ad es. Esercizio Impianti, Trasporto, ecc.).

Le aree di business che possono essere principalmente identificate sono:

- A. GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI**
- B. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**
- C. GESTIONE DEGLI SCARICHI**
- D. TRASPORTO RIFIUTI**
- E. INTERMEDIAZIONE**
- F. ATTIVITÀ DI BONIFICHE DEI SITI**
- G. GESTIONE SORGENTI RADIOATTIVE**

Riportiamo, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo, un elenco di processi "di business sensibili" per l'area di gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi.

È importante ricordare che, per ciascun processo sensibile, è necessario identificare i responsabili del processo, le risorse con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (Process Owner), in grado di fornire il supporto operativo necessario a dettagliare le attività / processi sensibili identificati e i relativi meccanismi di controllo.

Successivamente, è opportuno condurre un'analisi dettagliata dei processi considerati sensibili dell'attività e delle singole fattispecie di reato, per verificare se durante l'esecuzione dei processi stessi possano verificarsi reati e quali.

| | MACROPROCESSO | PROCESSO |
|--|--------------------------------|---|
| AREA DI BUSINESS GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI | GESTIONE IMPIANTI | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione flussi in ingresso • Manutenzione impianti • Monitoraggi ambientali • Pronto intervento e gestione delle emergenze • Analisi di laboratorio • Attività di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti • Attività di gestione e post gestione delle discariche • Gestione operativa dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti |
| | GESTIONE LEGALE AMMINISTRATIVA | <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta, rinnovo, modifica autorizzazioni • Gestione delle autorizzazioni degli automezzi per il trasporto dei rifiuti • Gestione gare |
| | COMMERCIALE | <ul style="list-style-type: none"> • Omologa rifiuti • Negoziazione diretta |

Di seguito inoltre alcuni processi "di supporto" potenzialmente sensibili, validi per tutte le aree di business:

| | MACROPROCESSO | PROCESSO |
|----------------------------|---|--|
| PROCESSI DI SUPPORTO | APPROVVIGIONAMENTI | <ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTI • GESTIONE FORNITORI (QUALIFICA) |
| | AMBIENTE E SICUREZZA | <ul style="list-style-type: none"> • AUDIT AMBIENTE E SICUREZZA |
| | PERSONALE | <ul style="list-style-type: none"> • ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE |
| | SERVIZI GENERALI E GESTIONE IMMOBILIARE | <ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE IMMOBILIARE |

Per ciascuno di questi processi aziendali, è necessario indicare se nella loro gestione ed esecuzione può verificarsi qualcuno dei reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto 231.

Tra tutte, l'attività di bonifica si presenta sempre in modo peculiare.

In tale contesto, infatti, tra le varie modalità di commissione dei reati possono essere annoverati casi di:

- 1) Bonifica di siti contaminati a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- 2) Comunicazioni di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee.

Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (Art.257, co. 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006). Il reato di cui all'articolo 257 del D.lgs.152/2006, può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società, un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del vertice aziendale, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio, ometta di provvedere alla bonifica del sito, ovvero ometta di effettuare la comunicazione dell'avvenuta contaminazione alle Autorità competenti (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal D.lgs.152/2006 (articolo 242). La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose, quanto pericolose.

Gli stessi principi valgono anche nel caso di aggiudicazione di gare o appalti relative alla bonifica di siti contaminati.

Orbene, già a livello di progettazione dell'intervento di bonifica, si potrebbe incorrere in qualche problematica inerente ai reati ambientali: si pensi alle attività preliminari e all'elaborazione del progetto che prevedono caratterizzazioni da eseguire in campo e che possono consistere sia in carotaggi, sia in prove di emungimento, sia in realizzazione di trincee, laddove la disomogeneità dell'inquinamento lasci pensare che il solo carotaggio sia insufficiente ad evidenziare i livelli di contaminazione del suolo. Successivamente, il procedimento di bonifica può prevedere, in funzione del Modello concettuale adottato, diverse modalità di intervento: messa in sicurezza di emergenza, messa in sicurezza permanente, bonifica della falda, asportazione degli strati contaminati e trattamenti on site.

È evidente che ognuno di questi approcci dovrà essere specificamente analizzato al fine di stabilire, in funzione delle tipologie di reato presupposto, i processi sensibili.

III - Definizione dei controlli e dell'action plan

Per ciascun processo dovranno essere indicati quali controlli sono necessari all'Azienda per prevenire il verificarsi degli illeciti che potenzialmente impattano su quel processo, come emersi dall'analisi del cap. 2.2 I°.

In particolare, è opportuno effettuare inizialmente un'analisi del sistema di controllo esistente per ogni processo. Questa analisi può essere svolta sulla base di documenti interni aziendali (ad es. procedure), oppure sulla base di interviste per far emergere prassi anche non formalizzate.

In seguito, è opportuno rilevare la differenza (aree di miglioramento) tra i controlli attualmente in essere ed i controlli ritenuti idonei a ridurre il rischio di commissione dei reati ad un livello accettabile e identificare azioni di miglioramento, che consentano di allineare l'attuale sistema di controllo interno (ad es. procedure, deleghe e/o procure) ai requisiti imposti dalla normativa.

Queste azioni di miglioramento daranno quindi origine a specifici piani di azione comprensivi di azione, responsabilità e scadenza, che contribuiranno a rafforzare il sistema di controllo interno. I piani di azione così definiti possono essere integrati negli "argomenti da migliorare" del Sistema di Gestione Ambientale, qualora ve ne sia uno all'interno dell'Azienda (vedi capitolo III).

I controlli possono poi essere formalizzati:

- direttamente nel Modello di organizzazione e gestione o in un suo allegato;
- nelle procedure operative aziendali (anche quelle relative al Sistema di Gestione Ambientale), opportunamente richiamate nel Modello.

I controlli potranno essere:

- a) trasversali a tutti i processi/reati;
- b) specifici e applicabili solo a determinati processi/reati.

Nel seguito del capitolo vengono presentati alcuni esempi di controlli per i reati ambientali.

1. Esempi di controlli trasversali a tutti i processi/reati

Controlli trasversali a tutti i processi/reati possono includere:

- **politica**: esistenza di una politica ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale;
- **identificazione e valutazione degli aspetti ambientali**: esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per l'identificazione, la valutazione e la tracciabilità degli aspetti ambientali delle proprie attività (valutazione dei rischi ambientali);
- **obiettivi e traguardi**: esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. Sono stabilite, inoltre, modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente;

- **sistema di procure/deleghe:** esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale con adeguati poteri di spesa in capo al delegato/procuratore;
- **ruoli e responsabilità:** esistenza di documentazione che definisca ruoli e responsabilità sul Sistema di Gestione Ambientale e sulla gestione delle tematiche ambientali;
- **documentazione:** esistenza, nelle procedure aziendali, di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione, all'archiviazione e al controllo della documentazione rilevante in materia ambientale. In particolare dovranno essere esplicitate le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli Enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie;
- **reporting:** esistenza, nelle procedure aziendali di specifici riferimenti che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale reporting deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al Sistema di Gestione Ambientale (ad es. scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, risultati degli audit, ecc.) e modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare il Modello;
- **riesame:** esistenza di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'Azienda.

I controlli precedentemente illustrati possono essere integrati da attività e documenti definiti nel Sistema di Gestione Ambientale (vedi capitolo III) il quale costituisce la parte del complessivo sistema di gestione della Società che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere attiva la Politica Ambientale e per gestire gli aspetti ambientali nell'ottica di continuo miglioramento.

Gli elementi di contatto tra Modello Organizzativo e Sistema di gestione ambientale sono stati sintetizzati anche da Assolombarda nella dispensa dal titolo "*Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex D.lgs. n. 231/2001*". Assolombarda evidenzia, infatti, come l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme sia in grado da un lato di assolvere all'obiettivo di tutela ambientale e dall'altro di far fronte alle istanze contenute nel Decreto legislativo 231/2001 sulla prevenzione dei reati ambientali.

Ad ogni modo si auspica che ogni società che operi nel core business dell'ambiente designi un RSGA (Responsabile del sistema di Gestione ambientale) al quale sono attribuite l'autorità e la responsabilità per assicurare che il SGA sia stabilito, verificato e mantenuto attivo in conformità ad i requisiti applicabili.

2. Esempi di controlli specifici sul processo

Altri controlli invece devono essere disegnati per il presidio di uno specifico processo aziendale e atti a prevenire uno o più illeciti.

Tali controlli generalmente sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:

- controlli informatici;
- controlli manuali;
- esistenza di procedure che attribuiscono ruoli e responsabilità nello svolgimento del processo.

Controlli specifici processo:

A. GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

I principi di controllo:

I. Con riferimento alle attività di gestione operativa di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sono sicuramente:

1. esistenza di una procedura aziendale che disciplini le attività di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti;
2. l'esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
3. l'esistenza di criteri predefiniti per la scelta/identificazione/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente, nonché per la gestione e l'utilizzo di discariche;
4. l'esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti effettuata per categorie omogenee e l'identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
5. l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
6. la chiara identificazione dei soggetti conferitori dei rifiuti in ingresso e definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
7. gli specifici controlli delle autorizzazioni in possesso dei conferitori esterni.

II. Con riferimento alle attività di gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione dei rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi:

1. identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
2. verifica della correttezza dei dati registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti;
3. verifica della correttezza della copia cartacea delle schede di movimentazione di rifiuti con i dati e le informazioni inserite nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

III. Con riferimento al processo di manutenzione degli impianti i controlli specifici sono:

1. identificazione e valutazione dei rischi e delle criticità ambientali in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi);
2. identificazione delle misure e attività di prevenzione, protezione e mitigazione da porre in essere al fine di prevenire o mitigare il rischio ambientale;

3. chiara identificazione delle responsabilità, delle modalità operative e dei controlli per la gestione e manutenzione degli impianti;
4. implementazione di un flusso informativo periodico e formalizzato in capo alle terze parti incaricate delle attività di gestione e manutenzione, che comprenda anche gli aspetti connessi al monitoraggio delle autorizzazioni dei fornitori;
5. esecuzione di un censimento degli asset contenenti sostanze lesive e la definizione del relativo piano di cessazione dell'utilizzo e/o di controlli manutentivi o di dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6. esecuzione di verifiche periodiche di rispetto del piano di monitoraggio ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.
7. Esistenza di una procedura aziendale interna che disciplini la realizzazione di nuove opere in prossimità di aree naturali al fine di garantire la tutela delle specie vegetali e animali selvatiche protette eventualmente presenti e degli habitat protetti. In particolare tale procedura aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative.

B. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

I principi di controllo possono essere:

1. identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e dei punti di campionamento;
2. definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
3. monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati;
4. definizione di un flusso informativo periodico da parte dei fornitori al fine di monitorare che la gestione, verifica o campionamento delle emissioni affidata a terze parti sia effettuata nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni autorizzative;
5. investigazione interna a cura delle Funzioni coinvolte relativamente ai superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sui punti di emissione;
6. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sui punti di emissione.

Deve quindi esistere una procedura interna aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione applicabili.

C. GESTIONE DEGLI SCARICHI

Principi di controllo sono:

1. identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento connessi a scarichi di acque reflue industriali;
2. definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative AIA o da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati;
3. monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle

- analisi e i campionamenti effettuati;
4. investigazione interna a cura delle Funzioni coinvolte relativamente ai superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sugli scarichi;
 5. verifica periodica delle scadenze delle autorizzazioni allo scarico;
 6. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi
 7. verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose), confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
 8. verifica della taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
 9. Esistenza di una procedura aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili.

IV - Valutazione dei rischi e definizione delle priorità di intervento per una azienda che gestisce rifiuti

L'art. 6, comma 2 lettere a) e b), del D.lgs. 231/2001 indica, tra le caratteristiche essenziali per la costruzione del *modello di organizzazione e gestione*, l'attivazione di un adeguato processo di *risk management* (gestione del rischio aziendale).

Pertanto per poter applicare un efficace Modello, una delle prime attività da programmare, dal punto di vista prettamente organizzativo, è l'introduzione di un sistema di analisi del rischio sviluppato attraverso lo studio della struttura organizzativa, l'analisi delle singole aree di rischio e l'individuazione di cariche e funzioni che guidano l'attività d'impresa.

Per *rischio* si intende un qualsiasi evento che possa avere un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per *rischio accettabile* si intende l'ammontare del rischio che un'azienda è disposta ad accettare nel perseguire la creazione di valore.

L'identificazione e la valutazione del rischio (cosiddetto *risk assessment*) rappresentano, pertanto, attività tipiche del processo di risk management, cui devono seguire specifiche scelte dei soggetti aziendali a vario livello responsabili gestione del rischio appunto, nonché e idonee azioni di monitoraggio dell'adeguatezza delle scelte stesse.

Contestualizzando tale processo nell'ambito dei Modelli di prevenzione dei reati richiesto dal D.lgs. 231/2001, le presenti linee guida, seguendo la metodologia della norma UNI EN ISO 31000, forniscono indicazioni utili per procedere alla mappatura ed alla valutazione dei rischi finalizzata all'elaborazione ed attuazione di un modello organizzativo secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

Assumere a riferimento metodologico, nei suoi tratti principali, lo standard UNI EN ISO 31000 è utile in quanto questo standard fornisce una serie completa di principi e linee guida per aiutare le organizzazioni a eseguire l'analisi e la valutazione dei rischi, descrivendo un

processo di gestione del rischio, le attività in cui questo si articola, e i processi aziendali che interagiscono con esso.

A tal proposito è opportuno: a) stabilire il contesto in cui opera l'organizzazione; b) identificare il rischio; c) analizzare il rischio; d) definire le priorità di intervento.

1. Stabilire il contesto

Il contesto è rappresentato dall'ambiente, interno ed esterno, in cui opera l'Organizzazione. Identificare e definire il contesto settoriale, territoriale, giuridico (contesto esterno) e il contesto organizzativo, economico, finanziario, patrimoniale, tecnologico (contesto interno) è l'attività di partenza per:

- effettuare una valutazione sintetica del proprio profilo di rischio, identificando le tipologie di rischio da prendere in considerazione e focalizzando l'attenzione su quelle fattispecie di rischio che, per quanto improbabili, hanno comunque un certo grado di verosimiglianza
- stabilire gli obiettivi dell'Organizzazione, le metodiche e le misure da attuare per il raggiungimento di tali obiettivi, oltre che le parti interessate.

2. Identificare il rischio

I reati presupposti richiamati dal D.lgs. 231/01 sono diversi ed eterogeni e si riferiscono a diversi contesti operativi. Fatta tale premessa ne deriva che non tutti i reati previsti dal D.lgs. 231/01 trovano attinenza con la realtà delle aziende che operano nella gestione dei rifiuti, nonché della specifica realtà aziendale. La mancata attinenza dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 può derivare da:

- Assenza di interesse o vantaggio dalla commissione del reato;
- Assenza di risorse per la commissione del reato (risorse finanziarie, infrastrutture, competenze, ecc.);
- Assenza di possibilità per la commissione del reato (attività, processi, rapporti in essere).

3. Analizzare il rischio

I reati considerati attinenti al contesto di riferimento nel quale una azienda del comparto rifiuti opera, devono essere analizzati per determinare il relativo livello di rischio. Le linee guida, proprio perché riferite ad uno specifico comparto - dove l'attività aziendale è strettamente legata alle matrici ambientali - propongono uno schema esemplificativo di analisi di rischio per i reati ambientali (valido per tutte le altre fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001).

In generale per valutare la pericolosità di un evento e conseguentemente definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo è bene utilizzare la metodologia

del "*Risk Approach*" volta alla determinazione del rischio associato a precisati pericoli o funzioni/processi sensibili.

Tale procedura prevede una verifica dello stato delle procedure attuate dall'Organizzazione, per ricercare e valutare il rischio connesso, in modo da individuare le modalità e procedure di gestione del rischio ("*Risk Management*").

Tale procedura permette di determinare l'indice di rischio per ogni tipologia di reato analizzata e conseguentemente definire le priorità nell'intervento ed i relativi programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio.

Nell'ambito di questa analisi devono essere identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuate le interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Pertanto, il processo di analisi dei rischi di reato può essere considerato, quindi, come composto da due fasi.

La prima è quella dell' c.d. "Inquadramento Organizzativo", in cui si definisce il perimetro di intervento tramite il rilevamento delle aree nelle quali possono essere compiuti atti rilevanti ai fini della commissione dei reati.

La seconda sottofase consiste invece nell'"analisi della situazione esistente", nella quale, partendo dalla mappatura preliminare dei processi, si procede ad illustrare la reale situazione approfondendo, per ciascun processo sensibile individuato, gli elementi specifici che lo caratterizzano alla luce di quanto previsto dal Decreto.

La realizzazione di quanto previsto in queste due sottofasi, permette di ottenere la c.d. "Correlazione Rischio/Processo", ovvero la fotografia dell'assetto organizzativo dell'ente in esame nel periodo di riferimento.

La documentazione raccolta e le interviste effettuate devono essere svolte avendo riguardo alla concreta realtà Aziendale.

Premesso quanto sopra in sintesi dovrà essere svolto quanto segue:

- Studio preliminare della documentazione ufficiale disponibile presso la società, e relativa a:
 - Organigramma e ripartizione delle funzioni;
 - Deleghe e procure;
 - Regolamenti operativi e procedure formalizzate;
 - Sistema sanzionatorio esistente;
 - Contrattualistica rilevante.
- Interviste al personale responsabile delle diverse funzioni;
- Interviste al soggetto responsabile della gestione di ogni singola attività rilevante, finaliz-

zata all'identificazione delle procedure operative e concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare il rischio individuato.

Siccome il processo di analisi del rischio è applicato in un particolare campo quale quello della Responsabilità Amministrativa degli Enti, è indubbiamente opportuno approfondire l'analisi metodologica delle sue sottofasi.

4 Inquadramento Organizzativo

Per poter svolgere correttamente tale attività è necessario individuare quale sia la "**struttura organizzativa**" dell'Ente. Considerato dalla letteratura specialistica quale primo elemento fondamentale dell'organizzazione aziendale, la struttura definisce il ruolo ed il comportamento che la Società attende dai suoi membri, prescrivendo compiti e modalità di svolgimento. La struttura consiste anche nelle relazioni tra le diverse funzioni individuate attraverso la razionalizzazione di un modello di divisione e coordinamento del lavoro prettamente "formale".

La rappresentazione di questa struttura avviene attraverso la cosiddetta "**mappatura dei processi**" che definisce l'attività operativa dell'Ente in esame e dei rispettivi centri di responsabilità.

La struttura organizzativa in esame può sostanzialmente essere rappresentata attraverso l'articolazione di due tipologie di processi:

- **Primari:** ovvero quella serie di attività logiche il cui output è direttamente collegabile al *core business* aziendale, ossia nel nostro caso l'attività di trattamento rifiuti.
- **Di Supporto:** ovvero quella serie di attività che supportano le attività primarie nei vari momenti della vita della Società.

5 Identificazione e rilevanza della rischiosità del reato (Rs)

All'interno della mappatura effettuata occorre, a questo punto, esplicitare i processi in cui si evidenzia un potenziale rischio di reato nonché le posizioni organizzative interessate (o comunque coinvolte) nello svolgimento delle attività operative del processo stesso. L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura, mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi individuati.

La rilevanza della Rischiosità⁷⁶ di commissione di ogni specifica classe di reato è calcolata rapportando la sommatoria del grado di rischiosità individuato per ogni processo al numero dei processi che contengono attività sensibili. Nella seguente tabella viene rappresentata la specifica matrice di correlazione:

⁷⁶ Questa attività è stata svolta utilizzando l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale penalistica sui Reati, in modo tale da indentificare concretamente l'ipotetica sussumibilità entro ciascuna fattispecie astratta.

| INCIDENZA % | PUNTEGGIO | EFFETTO |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 0% | 0 | Rischiosità Trascurabile |
| Da 1% a 25% | 1 | Rischiosità Irrilevante |
| Da 26% a 50% | 2 | Rischiosità Bassa |
| Da 51% a 75% | 3 | Rischiosità Media |
| Da 76% a 100% | 4 | Rischiosità Alta |

Per i reati che, all'esito della valutazione giuridica, non sono stati ritenuti commissibili in nessun processo dell'Ente viene convenzionalmente indicato il valore 0.

In questa valutazione si può, qualora fosse possibile, determinare per ogni specifico Reato il suo grado di **"accettabilità"**: il livello di rischio è considerato accettabile quando è individuato un **"costo soglia"** che si è disposti a sostenere a fronte di alcuni eventi indesiderati.

6 Gravità del reato (G)

Per "gravità del reato" si intende l'impatto che l'episodio delittuoso può avere, o ha già avuto, sull'organizzazione aziendale secondo il trattamento sanzionatorio previsto per i singoli reati dal D. lgs. 231/2001. La gravità dei reati è pertanto desunta assumendo quale parametro di riferimento esclusivo il trattamento sanzionatorio. Per semplicità si è fatto riferimento alla seguente scala di valutazione:

| PUNTEGGIO | EFFETTO |
|-----------|---------------------|
| 1 | Poco Significativo |
| 2 | Significativo |
| 3 | Moderatamente Grave |
| 4 | Grave |

In particolare, si è posta l'attenzione sia sulle sanzioni amministrative patrimoniali, sia sulle sanzioni interdittive.

È evidente che la previsione di sanzioni interdittive, più consistenti rispetto alle sanzioni patrimoniali, non può che innalzare il livello di gravità dei reati.

Per questo motivo, si è ritenuto significativo (medio o alto) il valore di gravità anche nei casi di sanzioni patrimoniali di per sé tenui, ma congiunte a sanzioni interdittive.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative patrimoniali a carico dell'Ente, si è preso in considerazione, laddove la normativa preveda una forbice tra un minimo e un massimo, solo il massimo.

Si ritiene che tale metodo consenta di valutare con la massima prudenza gli effetti dannosi che un reato può determinare nei confronti dell'ente.

7 Impatto di reato (Ir)

Alla luce di quanto descritto finora, appare evidente come l'impatto del reato rilevato (**Ir**) rappresenti non solo il prodotto tra la **Rischiosità** per la **Gravità** rilevata, ma anche una sorta di classificazione dei rischi di reato valutata per la gravità delle loro conseguenze.

I valori riportati in questa scala, permettono quindi di valutare l'**Impatto di Reato** ovvero individuare quali rischi di reato possano avere le conseguenze più gravi sulla struttura organizzativa articolata dai processi individuati attraverso la mappatura effettuata.

8 Frequenza di accadimento (f)

La "**Frequenza di accadimento**" riguarda, invece, la probabilità che possa essere commesso uno specifico reato. Il punteggio assegnato alla probabilità, che si verifichi una tal situazione rappresenta un "significato" piuttosto che un valore. In questo caso, l'algoritmo applicato considera il rapporto tra il numero dei processi sensibili rilevati al totale dei processi (primari e di supporto) individuati.

Il fatto di calmierare attraverso una costante attività di monitoraggio una o più cause/meccanismi che possano addurre ad una commissione di reato è il solo modo in cui si possa influenzare il punteggio della **Frequenza**, riducendola.

La stima della probabilità di accadimento di tali potenziali causa/meccanismi è valutata su una scala di punteggio riportata nella tabella seguente.

| INCIDENZA % | PUNTEGGIO | EFFETTO |
|---------------|-----------|-------------------------|
| Da 1% a 25% | 1 | Poco probabile |
| Da 26% a 50% | 2 | Moderatamente Probabile |
| Da 51% a 75% | 3 | Probabile |
| Da 76% a 100% | 4 | Molto Probabile |

Nel determinare questa stima sono state considerate le seguenti domande:

- L'analisi storica delle segnalazioni o degli accadimenti negativi per ogni specifica attività sensibile ed i processi di riferimento per ogni segnalazione ricevuta;
- Eventuali cambiamenti delle singole attività operative per processo;
- Il grado di Significatività del reato rispetto ad eventuali cambiamenti di processo;
- Le modifiche di clima-ambientale.

9 Indice di Priorità del rischio ($I_{pr}=I_{rxf}$)

I valori di intervento del "Indice di rischio" riportati nella seguente tabella, fanno riferimento a soglie, approvate dal Consiglio di Amministrazione, in funzione della gravità dell'effetto.

| VALORIZZAZIONE | EFFETTO |
|----------------|---------------------------|
| Da 0 a 1 | Rischio Meramente Teorico |
| Da 2 a 6 | Rischio Residuo |
| Da 7 a 14 | Rischio Basso |
| Da 15 a 30 | Rischio Medio |
| Da 31 a 64 | Rischio Alto |

10 Giudizio sintetico relativo all'Indice di priorità del rischio

Il giudizio sintetico denominato "effetto", rappresentato nell'"**Indice di rischio**", può discostarsi dalla **valorizzazione** solo per eccesso e su approvazione del Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui sussistano variabili non contemplate negli indici considerati dalla formula.

Pertanto, a titolo di esempio, l'esistenza di pregresse violazioni di procedure di per sé idonee ad aumentare il rischio di reato, ovvero eventuali trascorsi giudiziari dell'ente (anche se precedenti all'adozione del Modello organizzativo) possono essere valutati al fine di innalzare la specifica categoria di rischio.

Inoltre, sempre a discrezione del Consiglio di Amministrazione, possono essere inclusi nella categoria di rischio superiore a quella di appartenenza i reati la cui valorizzazione è prossima alla soglia massima rappresentata nella tabella di raccordo di cui al precedente paragrafo; ciò in virtù del principio di prudenza, per cui è preferibile evitare netti cambi di valorizzazione su mera base numerica, preferendo in ciò dare spazio a margini di valutazione soggettiva.

I risultati di Ipr e della sua valorizzazione, conducono ragionevolmente ad individuare "fasce di gravità" che consentono di stabilire le priorità di attuazione delle azioni necessarie e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio (nessuna azione necessaria oppure azione necessaria entro una fascia temporale definita dall'Azienda).

11 Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi

20. Fatturazione
21. Pianificazione dei conferimenti/trasporti
22. Supporto post vendita
23. Analisi di laboratorio
24. Esercizio impianti di trattamento rifiuti/discardica
25. Esercizio stazioni di trasferimento e centri di R.D.
26. Esercizio termovalorizzatori
27. Manutenzione impianti discariche
28. Gestione flussi in ingresso di rifiuti
29. Stoccaggio/movimentazione materiali o rifiuti
30. Gestione flussi in uscita
31. Monitoraggio ambientale
32. Pronto intervento e gestione dell'emergenza
33. Gestione gare
34. Negoziazione diretta
35. Omologa rifiuti
36. Acquisti
37. Gestione fornitori
38. Addestramento e formazione Servizi generali

12 Tabella di Risk Analysis

In appendice si riporta a titolo esemplificativo una tabella di Risk Analysis, che richiama, in sintesi, tutte le informazioni sopra menzionate.

Tale schema di analisi di rischio può essere costruito, oltre che per l'analisi dei rischi delle fattispecie previste dall'art. 25 undecies, anche per tutte le altre fattispecie previste dal D.lgs. 231



CAPITOLO III
I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
ISO 14001 ED EMAS

I - La nuova edizione della norma ISO 14001:2015

1 Introduzione

Con l'estensione del D.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali, i Sistemi di Gestione Ambientale conformi allo Standard internazionale ISO 14001 o al Regolamento comunitario 1221/2009-EMAS possono certamente rappresentare degli utili strumenti per le imprese.

Attraverso l'efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001 l'impresa, mantenendo l'efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali, in ottemperanza alla legge, e di pianificare ed attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità, con benefici diffusi in termini di coinvolgimento del personale, di miglioramento dei rapporti con terze parti interessate, di risparmio di risorse e riduzione dei costi.

La norma UNI EN ISO 14001 è uno standard volontario riconosciuto e condiviso a livello internazionale, che prevede i requisiti per l'attuazione e la verifica di un Sistema di Gestione Ambientale applicabile da organizzazioni di tutte le dimensioni e settori merceologici; allineata nei principi e nei contenuti ad altre norme volontarie a larghissima diffusione internazionale quali la ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione della qualità, alla BS OHSAS 18001 e alla ISO 45001 per quelli di gestione della salute e sicurezza, e pertanto particolarmente indicata per l'attuazione di sistemi aziendali integrati (sicurezza, qualità, ambiente).

A questi standard si è di recente aggiunta la ISO 37001 sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione che completa il quadro di strumenti volontari per migliorare l'efficacia del sistema di controllo dei rischi rilevanti ai fini delle responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001. La norma ISO 14001 (nell'ultima edizione del mese di settembre 2015) è stata oggetto di una revisione che ne ha modificato profondamente approccio e contenuti.

Analogamente alle norme ISO sopra citate, la ISO 14001 prevede un percorso articolato in quattro fasi (pianificazione, attuazione dei processi identificati e degli obiettivi; monitoraggio e misurazione dei processi e delle prestazioni in materia ambientale; riesame periodico da parte della direzione aziendale dello stato di attuazione del sistema al fine di prendere le decisioni necessarie ad assicurare il miglioramento continuo) fondato su un processo di risk management che richiede all'organizzazione di identificare e controllare non solo i propri aspetti ambientali significativi ma anche i rischi (e le opportunità) che rilevano ai fini della gestione ambientale. Tra i rischi più significativi vi sono certamente quelli connessi al rispetto delle normative ambientali e all'applicazione di responsabilità e sanzioni, rese ancor più gravose con l'introduzione nel codice penale di fattispecie delittuose ricomprese anche tra i reati "presupposto" ai fini del D.lgs. 231/2001 (disastro ambientale e inquinamento ambientale, punti anche a titolo di colpa).

Per pianificare ed attuare un sistema di gestione in conformità alla norma ISO 14001, l'azienda deve estendere pertanto la propria attenzione dagli impatti ambientali (derivanti, ad esempio, dalla gestione e dal trattamento di rifiuti pericolosi) alle potenziali ricadute che potrebbero determinarsi da un controllo non appropriato delle prescrizioni di legge o autorizzative applicabili, apprestando misure adeguate a contenere tali rischi.

Questo approccio “risk based thinking” adottato dalla ISO 14001:2015 rende più agevoli l’allineamento e l’integrazione degli strumenti previsti dal sistema di gestione ambientale nei Modelli Organizzativi aziendali.

La conformità allo standard ISO 14001 può essere certificata da un organismo di parte terza indipendente e accreditato attraverso un sistema riconosciuto a livello internazionale. Per ottenere la Registrazione EMAS nell’apposito elenco istituito presso la Commissione Europea, l’Azienda, in aggiunta ai requisiti dello standard ISO 14001, ai sensi del Regolamento 1221/2009, deve elaborare una Dichiarazione Ambientale, specificando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali prefissati ed indicando in che modo prevede di migliorare in continuazione le proprie prestazioni in campo ambientale. La Dichiarazione Ambientale deve essere sottoposta alla verifica ed alla convalida da parte di un ente terzo indipendente e specificatamente accreditato (in Italia, da Accredia). Molte aziende hanno deciso di adottare un sistema di gestione ambientale certificato in conformità allo standard ISO 14001 poiché questo rappresenta la best practice più diffusa a livello internazionale per il controllo dei rischi ambientali e rende quindi più agevole la prova di aver adottato un modello adeguato per prevenire anche quelli di commissione di reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, a prescindere da un’espressa previsione legislativa di presunzione di idoneità, come avvenuto con l’art. 30 del D.lgs. 81/2008 per i reati in materia di salute e sicurezza.

Di seguito sono riportate alcune indicazioni di carattere pratico-applicativo per l’integrazione dei Modelli organizzativi di gestione e controllo già esistenti o in corso di implementazione, attraverso il riferimento alle best practices più diffuse attualmente a disposizione: i sistemi di gestione ambientale (SGA) conformi allo standard ISO 14001:2015 o al Regolamento europeo n. 1221/2009 (EMAS). È bene sottolineare preliminarmente che un sistema di gestione ambientale certificato in conformità allo standard ISO 14001 (o adottato da una organizzazione registrata EMAS) non soddisfa tutti i requisiti che il D.lgs. 231/2001 richiede ai fini dell’idoneità del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali: si tratta di due strumenti con caratteristiche, efficacia e funzioni del tutto diverse. In ogni caso occorre prevedere anche un sistema disciplinare/sanzionatorio per i casi di inosservanza del Modello e un Organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello e a curare il suo aggiornamento.

Tuttavia, Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ambientali e sistemi di gestione volontari conformi agli standard ISO 14001/EMAS, pur avendo natura, caratteristiche e finalità diverse, condividono i medesimi elementi essenziali, basati su fondamentali principi di risk management:

- un forte commitment della direzione aziendale per il rispetto degli obblighi normativi applicabili (e, quindi, per la prevenzione dei reati);
- l’analisi e la valutazione dei rischi connessi alla gestione ambientale;
- un assetto organizzativo e modalità operative pianificati e attuati in modo da ridurre e controllare questi rischi;
- una verifica e un riesame periodico sull’efficacia e adeguatezza del sistema a ridurre e controllare i rischi e conseguire gli obiettivi prefissati.

Come detto, vi sono criteri e requisiti previsti dalle norme volontarie ambientali che rappresentano validi criteri da applicare, con i dovuti adattamenti, nella realizzazione (o nell’integrazione) di un Modello organizzativo efficace e che forniscono indicazioni di tipo operativo particolarmente utili alla luce degli scarni riferimenti di legge disponibili (artt. 6 e 7, D.lgs. n. 231/2001) e della

peculiarità “tecnica” di questa tipologia di reati.

L'integrazione tra il Modello organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali e il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/EMAS richiede un'analisi comparativa preliminare tra i due strumenti, allo scopo di individuare quali concrete soluzioni operative possano applicarsi ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.

Ai fini di questa analisi è importante ricordare nuovamente che il “campo di applicazione” della responsabilità amministrativa dell'art. 25 undecies, D.lgs. n. 231/2001, con l'introduzione nel codice penale dei delitti ambientali ex L. 68/2015: (disastro ambientale doloso e colposo; inquinamento ambientale doloso e colposo) risulta oggi ben più esteso rispetto al ristretto catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 introdotto con il D.lgs. 121/2011.

2 Elementi del Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti ISO 14001/EMAS che richiedono attenzione ai fini dell'integrazione con il Modello organizzativo

2.1. Analisi del contesto

Secondo la ISO 14001:2015, l'organizzazione deve comprendere il proprio contesto (interno ed esterno) al fine di definire adeguatamente il campo di applicazione del sistema di gestione e disporre degli elementi necessarie per valutare i rischi e pianificare il sistema di gestione ambientale.

Esempi applicativi: l'analisi del contesto dovrebbe comprendere informazioni relative a situazioni di conflitto con stakeholder e a contenziosi, attuali e potenziali, di natura ambientale che potrebbero determinare effetti negativi per l'organizzazione in termini di responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

Inoltre dovrebbe essere condotta un'analisi storica in merito a eventuali procedimenti pregressi che abbiano coinvolto l'organizzazione o suoi esponenti per contestazioni di natura ambientale.

2.2 Organizzazione, ruoli e responsabilità

Uno degli aspetti che la norma ISO 14001:2015 ha voluto maggiormente evidenziare rispetto alla precedente edizione riguarda il ruolo e l'impegno dell'alta direzione rispetto all'attuazione del sistema di gestione ambientale. Questo si è tradotto in una serie di requisiti destinati in modo specifico all'alta direzione aziendale. Tra questi requisiti, si richiede di assicurare la disponibilità di risorse necessarie al sistema di gestione ambientale anche sotto il profilo organizzativo.

Ciò comporta:

- la definizione di un assetto organizzativo appropriato rispetto al settore di attività, alle dimensioni e alla complessità, anche tecnica, dei processi aziendali;

- l'individuazione di figure che siano in grado, anche tecnicamente, di governare le complessità dei processi assegnati e i relativi rischi;
- l'attribuzione ai soggetti designati di poteri gestionali e di spesa adeguati rispetto al ruolo, ai rischi e alle conseguenti responsabilità;
- una verifica periodica circa la corretta attuazione dei poteri assegnati rispetto agli obiettivi organizzativi stabiliti.

Il sistema delle deleghe (e delle procure) rappresenta lo strumento per dare attuazione all'articolazione organizzativa prescelta dell'Alta direzione per controllare e gestire i propri rischi ambientali, compresi quelli di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, in modo integrato con i processi aziendali

Esempi applicativi:

- 1) La deleghe ambientali e quelle conferite mediante atti organizzativi «interni» (organigrammi, job d., procedure, etc.) dovrebbero contenere la puntuale indicazione dei compiti del delegato/incaricato anche ai fini del rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo, assicurando i mezzi necessari per svolgerli adeguatamente in funzione delle relative responsabilità.
- 2) Negli strumenti di programmazione dovrebbero essere riportati anche budget e piani finanziari connessi a eventuali funzioni delegate alla gestione ambientale, in modo che risulti chiaramente la coerenza tra le risorse assegnate e i compiti attribuiti*.

2.3. Politica e codice etico

Il Sistema di Gestione Ambientale, conforme ai requisiti ISO 14001/EMAS, rappresenta la concreta attuazione della politica (ambientale), approvata e sottoscritta dal vertice aziendale. La politica:

- deve riportare espressamente l'impegno al miglioramento continuo, alla protezione dell'ambiente, e, particolarmente importante a questi fini, al rispetto degli obblighi di conformità, ovvero delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni applicabili alle attività aziendali;

Esempi applicativi: Politica aziendale e Codice Etico.

Nella politica ambientale potrebbe essere opportuno specificare:

- 1) l'impegno «alla prevenzione dei reati ex art. undecies del D.lgs. n. 231/2001»;
- 2) una sintetica descrizione delle aree o attività ove siano stati individuati rischi di reati ex art. 25 undecies e degli impegni (di prevenzione) previsti al riguardo;
- 3) l'impegno a diffondere e a far rispettare principi e azioni contenuti nella politica

*In analogia a quanto previsto dall'art. 16, co. 3, D.lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si potrebbe ritenere che il delegante possa dimostrare l'assolvimento dei propri compiti di vigilanza nei confronti del delegato ambientale attraverso il Modello organizzativo, efficacemente attuato e debitamente integrato all'interno del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/EMAS.

ambientale anche ai fornitori/appaltatori dell'organizzazione, "rilevanti" ai fini della commissione dei reati in oggetto, stabilendo rimedi contrattuali adeguati in caso di inosservanza.

2.4 Mappatura e controllo dei rischi ambientali, analisi ambientale, conformità normativa, e pianificazione

L'introduzione nell'ambito delle norme ISO di un sistema basato su un processo di risk management ha determinato un significativo allineamento dell'approccio metodologico da seguire per la pianificazione, l'attuazione e la sorveglianza dei due strumenti, sistema di gestione ISO 14001 e Modello Organizzativo 231, ferme restando le caratteristiche e le finalità proprie di ciascuno di essi. Per il sistema ISO 14001/EMAS, tenuto conto del contesto dell'organizzazione, delle esigenze ed aspettative degli stakeholder, delle prescrizioni di legge e degli obblighi "di altro tipo" cui l'organizzazione deve rispondere, si procede all'analisi e alla valutazione dei rischi e delle opportunità rilevanti per il sistema di gestione ambientale. La norma ISO 14001 non prescrive di adottare una specifica metodologia per valutare i rischi: l'organizzazione è libera di scegliere i criteri (di natura qualitativa o quantitativa) più idonei in funzione delle proprie caratteristiche e complessità.

L'organizzazione deve considerare anche i potenziali impatti che potrebbero derivare dalla non conformità rispetto a un requisito di legge o a prescrizioni delle autorizzazioni ambientali; tra questi requisiti di legge rientrano evidentemente (quando applicabili) anche quelli la cui inosservanza può determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente, come previsto dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001.

Nell'ambito di questa fase, l'organizzazione identifica e valuta gli aspetti ambientali significativi connessi alle proprie attività, ai prodotti e ai servizi (ad es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rifiuti, rilasci sul suolo, ecc.) considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti/servizi ad esempio gli aspetti rilevanti connessi alla supply chain.

A valle del risk assessment e dell'analisi ambientale vengono pianificati gli interventi da attuare per ridurre e contenere i rischi e per cogliere eventuali opportunità possono tradursi in obiettivi di miglioramento, non solo ambientale ma del business dell'organizzazione.

Per il Modello organizzativo occorre effettuare un'analisi preliminare delle aree, delle attività e dei processi aziendali nell'ambito dei quali potrebbero essere commessi i reati "presupposto" della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 (in questo caso, le fattispecie penali ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001) e dei sistemi di prevenzione e di controllo applicati. Dalla combinazione di queste informazioni viene definita una "mappatura" dei rischi aziendali e vengono individuate le conseguenti priorità di intervento da considerare nell'adeguamento del Modello;

Esempi applicativi: Risk assessment e Pianificazione

- 1) I criteri adottati per la valutazione dei rischi rilevanti ai fini del sistema di gestione ambientale ISO 14001 potranno essere utilizzati, con gli opportuni adattamenti,

anche per valutare i rischi di commissione di reati ambientali ai fini del Modello Organizzativo.

L'organizzazione può adottare un approccio di tipo integrato ("mappatura dei rischi Sistema ISO 14001/MOG 231 reati ambientali"); in questo caso sarà opportuno evidenziare e tracciare opportunamente il fattore di rischio associato alla potenziale applicazione di responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

L'azienda può invece decidere di mantenere strumenti distinti e separati per la valutazione dei rischi 14001/231; in questo caso è opportuno assicurare la coerenza di queste valutazioni, che, in caso di risultati disallineati o addirittura discordanti, potrebbe mettere a repentaglio la prova dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo.

- 2) Negli strumenti definiti per l'identificazione e l'aggiornamento della normativa ambientale applicabile all'organizzazione dovrebbero essere chiaramente identificate le prescrizioni di legge dalla cui inosservanza discende la responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.
- 3) Nei strumenti di pianificazione dovrebbero essere evidenziati gli interventi destinati a prevenire o a risolvere le situazioni di rischio rilevanti anche ai fini dei reati ambientali, con l'indicazione delle risorse finanziarie effettivamente a disposizione (ad es., il potenziamento dell'impianto di trattamento reflui a seguito di una modifica che introduce sostanze pericolose nel ciclo produttivo).

2.5. Risorse strumentali e attività operative

Si rileva un'impostazione analoga tra Modello organizzativo e sistemi di gestione ambientale ISO 14001/EMAS anche per quanto riguarda la loro attuazione e l'effettiva operatività degli interventi e degli strumenti definiti nella fase di pianificazione sopra descritta. Entrambi presuppongono una struttura organizzativa ben definita, nell'ambito della quale siano chiaramente stabiliti e comunicati i ruoli e le responsabilità per le attività e per i processi coinvolti, ferme restando le diverse finalità proprie di ciascuno:

- quella della prevenzione dei reati in oggetto per il Modello organizzativo;
- quella del controllo degli impatti ambientali per i sistemi di gestione ambientale.

In entrambi i casi, si richiede che queste figure siano messe in condizione di svolgere effettivamente i compiti loro assegnati, assicurando le competenze, la formazione e l'addestramento necessari, particolarmente importanti, considerata la complessità tecnica di alcune tematiche relative alla gestione ambientale.

Sia per il Modello organizzativo sia per il Sistema di Gestione Ambientale devono essere stabilite, documentate e applicate regole e istruzioni che definiscano le modalità di conduzione delle attività e dei processi ambientali e di controllo dei relativi rischi individuati nella fase di pianificazione.

Vi sono alcune procedure "di controllo operativo", previste dalle norme ISO 14001/EMAS, in grado di assolvere anche alle finalità di prevenzione proprie del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001; proprio nelle ipotesi in cui il precetto legislativo preveda delle modalità gestionali "obbligatorie" si comprende più facilmente come il contenuto della procedura del

Sistema di Gestione Ambientale soddisfi contemporaneamente gli obiettivi di prevenzione del Modello organizzativo.

Si pensi all'art. 256, del Testo Unico Ambientale, in forza del quale tutte le fasi di gestione dei rifiuti debbono essere autorizzate. Se l'organizzazione gestisce una data sostanza come "sottoprodotto" dovrà assicurarsi che siano presenti le condizioni previste dall'art. 184 bis, D.lgs. n. 152/2006, che escludono la sussistenza di un rifiuto. A questo fine, dovranno essere stabiliti i criteri operativi e le conseguenti responsabilità perché queste condizioni siano verificate ogniqualvolta sia necessario. Diversamente, oltre alle carenze nel controllo di aspetti ambientali significativi (ISO 14001/EMAS), potrebbero emergere "rischi di reato" derivanti dall'esercizio di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Le medesime considerazioni valgono, ad esempio, per le attività di identificazione e classificazione dei rifiuti, qualora si tratti di stabilire se un rifiuto sia pericoloso o meno, o ancora per il deposito temporaneo dei rifiuti, laddove non siano rispettate le condizioni gestionali ex art. 185 bis. Un ulteriore esempio si può avere qualora un'organizzazione applichi i criteri stabiliti per la conduzione di un impianto di trattamento reflui con sostanze pericolose, compresi i controlli, le modalità di taratura degli strumenti di monitoraggio e le attività di manutenzione prescritte; attuando così, nel contempo, la propria politica controllo degli impatti ambientali e le misure idonee «a garantire lo svolgimento della attività nel rispetto della legge».

Le medesime considerazioni valgono, infine, rispetto a cambiamenti e modifiche di vario tipo che possono riguardare l'organizzazione. Si tratta di eventi che richiedono una particolare attenzione in quanto causa frequente di lacune e anomalie sul piano sia della gestione ambientale che del rispetto delle norme di legge.

Si pensi, a questo proposito, alle procedure che includono una preventiva valutazione degli effetti di una modifica impiantistica necessaria ad ottimizzare il ciclo di trattamento di un rifiuto: tale verifica deve considerare sia le ricadute (in positivo o in negativo) sotto il profilo degli impatti ambientali ma anche, e soprattutto, la necessità di intervenire sotto il profilo autorizzativo a seconda della natura sostanziale o meno della modifica.

Esempi applicativi: attuazione

- 1) Nell'ambito delle attività di formazione previste dal Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/EMAS dovrebbe essere evidenziata, o comunque tracciata, anche quella riguardante la prevenzione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001, da erogare a tutti i membri del personale in funzione dei compiti e delle responsabilità definiti per l'attuazione del Modello Organizzativo; questa attività di formazione deve essere registrata e ne dovrebbe essere valutata l'efficacia.
- 2) Dovrebbero essere identificati i documenti (ad es., procedure e istruzioni operative) del Sistema di Gestione Ambientale che regolano lo svolgimento di attività rilevanti anche ai fini del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001, per la prevenzione dei reati in oggetto.
- 3) Le procedure di comunicazione interna ed esterna del Sistema di Gestione Ambien-

tale dovrebbero identificare anche quelle che interessano il funzionamento e la vigilanza del Modello organizzativo, comprese le modalità di analisi, trattamento e risposta (ad esempio modalità e tempistiche per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza).

2.6. Sorveglianza, verifica periodica e riesame

Si è accennato come sia il Modello organizzativo sia il Sistema di Gestione Ambientale condividano un approccio "dinamico" per cui il processo di risk assessment deve essere attuato in modo continuativo e, comunque, in occasione di violazioni/non conformità o di modifiche significative di tipo organizzativo, impiantistico, produttivo, ecc.

L'organizzazione deve prevedere un sistema di sorveglianza e di verifica sull'efficacia e adeguatezza del Sistema di Gestione/Modello organizzativo e deve intervenire tempestivamente allo scopo di predisporre o ripristinare le condizioni gestionali, impiantistiche, organizzative necessarie a garantire, prioritariamente, la conformità alle prescrizioni di legge. Ci si riferisce espressamente alle «attività di verifica periodica sull'attuazione del Modello» di cui all'art. 7, co. 4, lettera a), D.lgs. n. 231/2001, che si pongono su un livello diverso rispetto a quello (di livello più elevato) che deve essere attuato dall'Organismo di Vigilanza sull'applicazione dei protocolli che riguardano la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni della direzione aziendale.

Le norme ISO 14001/EMAS prevedono strumenti di sorveglianza del Sistema di Gestione Ambientale (monitoraggio delle prestazioni ambientali, verifica periodica del rispetto delle prescrizioni di legge e di "altro tipo", registrazioni, audit interni e gestione delle non conformità riscontrate) che possono risultare utili anche per il monitoraggio" del Modello organizzativo.

In questa prospettiva risulta particolarmente importante il "riesame" periodico dell'alta direzione, contemplato dalle norme di gestione ambientale, chiamata a prendere le decisioni necessarie e opportune per assicurare nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza del Sistema di Gestione Ambientale, sulla base delle informazioni e dei dati che sono emersi dalla sorveglianza e dal monitoraggio.

Posto che la responsabilità dell'Ente deriva dall'inosservanza di obblighi di direzione e vigilanza che abbiano consentito la commissione del reato (art. 7, co. 1, D.lgs. n. 231/2001), ben si comprende la rilevanza del riesame del Sistema di Gestione Ambientale anche ai fini del Modello organizzativo. In questa sede dovranno pertanto essere evidenziati e registrati tutti gli elementi in ingresso (monitoraggio) e in uscita (decisioni) rilevanti ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ambientali in oggetto.

Esempi applicativi: Sorveglianza e verifiche

- 1) Dovrebbero essere previsti specifici indicatori che forniscano informazioni sulle prestazioni dell'Azienda rispetto a parametri di legge rilevanti anche ai fini della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 (ad es., per gli scarichi idrici, sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle specifiche del D.lgs. n. 152/2006; prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale) o indicatori di tipo gestionale che consentano di monitorare l'andamento, elementi significativi ai fini della prevenzione dei reati in oggetto, quali ad esempio: incidenti ambientali, attività di

manutenzione di impianti, parametri di efficienza degli impianti rispetto a standard interni, numero e tipologia di non conformità ai requisiti, qualificazione di fornitori (ad es. laboratori per la classificazione dei rifiuti).

- 2) Gli audit interni (e i relativi piani) dovrebbero prevedere un punto specifico dedicato alla valutazione del rispetto delle prescrizioni di legge ambientali e alle prescrizioni autorizzative la cui inosservanza determina anche la responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.
- 3) Nel corso delle verifiche periodiche della conformità normativa, deve essere data adeguata evidenza alle registrazioni che attestano lo svolgimento delle attività per l'adempimento delle prescrizioni di cui al punto precedente.
- 4) Nel caso in cui siano rilevati scostamenti rispetto ai requisiti e alle procedure del Sistema di Gestione Ambientale rilevanti anche ai fini del D.lgs. n. 231/2001, la gestione e risoluzione delle relative non conformità dovrebbero essere chiaramente identificate quali violazioni del Modello organizzativo per attivare le azioni conseguenti (ad es., segnalazioni all'Organismo di Vigilanza).
- 5) Dovrebbe essere inserito uno specifico punto all'ordine del giorno del riesame dell'alta direzione per la valutazione dell'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale al fine della prevenzione dei reati ex art. 25 undecies, D.lgs. n. 231/2001; dovrebbero, inoltre, essere chiaramente identificate le decisioni prese e le azioni stabilite che riguardano il Modello organizzativo.

3. Modelli organizzativi e Sistemi di Gestione Ambientale certificati

Per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, un importante aiuto, con riferimento all'estensione del D.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali, può essere certamente identificato nell'applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001 o al regolamento comunitario n. 1221/2009 (cosiddetto EMAS). Attraverso l'efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001, l'impresa, mantenendo l'efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali in ottemperanza alla legge e di pianificare e attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità, con benefici diffusi in termini di:

- coinvolgimento del personale;
- miglioramento dei rapporti con terze parti interessate;
- di risparmio di risorse e riduzione dei costi.

La conformità allo standard ISO 14001 può essere certificata da un organismo di parte terza indipendente e accreditato attraverso un sistema riconosciuto a livello internazionale. Per ottenere la registrazione EMAS, l'Azienda, in aggiunta ai requisiti dello standard ISO 14001, deve elaborare una dichiarazione ambientale specificando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali prefissati e indicando in che modo prevede di migliorare in continuazione le proprie prestazioni in campo ambientale. Questo documento dovrà essere sottoposto alla verifica e alla convalida da parte di un Ente terzo indipendente specificatamente accreditato.



CAPITOLO IV
CONCLUSIONI
APPENDICE

Lo sviluppo delle presenti Linee Guida costituisce uno strumento atto a creare valore per le imprese di settore in quanto queste, trovandosi ad operare in un settore complesso, possono trovare indicazioni specifiche ed utili ai fini della redazione concreta dei MOG.

In linea generale, il principio fondante delle Linee Guida è il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei paesi in cui le aziende operino, da parte di ogni dipendente, consulente, fornitore, cliente, e di chiunque intrattenga rapporti a nome di e/o per l'Ente.

L'auspicio è che il documento possa costituire un supporto concreto, consentendo risparmio di tempo e costi, capitalizzando l'esperienza e la visuale ampia dell'Associazione di categoria in materia.

A ciò si aggiunge che attuare un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 o secondo il Regolamento EMAS, ad oggi gli strumenti volontari di gestione maggiormente riconosciuti a livello europeo ed internazionale, significa prima di tutto investire in modo consapevole nella gestione ambientale, valutandone e controllandone i rischi, sino a ridurli e eliminarli, assicurando così un migliore posizionamento sul mercato e creando i presupposti per la creazione di maggior valore per l'impresa.

L'applicazione di questi strumenti determina infatti un sensibile miglioramento della consapevolezza e della conoscenza aziendale dei rischi connessi alla gestione ambientale, eliminando l'eventualità di sottovalutazione della dimensione di tali rischi o/e di sopravvalutazione dell'efficacia degli interventi intrapresi per migliorare i livelli di sicurezza.

In questo modo, gli aspetti della gestione ambientale possono divenire parte integrante e "senza costi aggiuntivi" delle politiche e delle strategie d'impresa, facilitando la loro diffusione a partire dai vertici aziendali, in vista del coinvolgimento di tutto il personale e di tutti i soggetti "esterni" che a vario titolo si trovano ad operare nell'ambito organizzativo dell'impresa stessa (appaltatori, collaboratori, consulenti, ecc.); coinvolgimento che costituisce il presupposto per l'efficace applicazione di un sistema di gestione nel tempo.

Tuttavia, l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'Ente al riparo da una valutazione di inidoneità del Modello ai fini della responsabilità da reato. Di conseguenza, le Organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l'applicazione - qualora così già non fosse - su tutte le tipologie e con tutte le modalità contemplate dal D.lgs. 231/2001.

Il Decreto di recepimento dei reati ambientali nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 non ha previsto espressamente una simile presunzione di conformità. L'analogia è tuttavia evidente e certamente i Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS rappresentano un valido strumento a supporto dell'adozione e dell'efficace attuazione di un Modello organizzativo per la prevenzione dei reati ambientali.



APPENDICE

Nella presente Appendice vengono riportati, nell'ordine:

- **CHECK LIST:** linea guida per la verifica della conformità legislativa secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015
- **Tabella Risk Analysis:** come indicato al capitolo II paragrafo IV "Valutazione dei rischi e definizione delle priorità di intervento per una azienda che gestisce rifiuti", si riporta a titolo esemplificativo una tabella di *Risk Analysis*, che riporta, in sintesi, tutte le informazioni menzionate. Tale schema di analisi di rischio può essere costruito, oltre che per l'analisi dei rischi delle fattispecie previste dall'art. 25 undecies, anche per tutte le altre fattispecie previste dal D.Lgs 231

Le norme riportate sono quelle vigenti prima dell'entrata in vigore dei Decreti di recepimento delle nuove direttive europee in materia.

CERTIQUALITY S.r.l.
Via Gaetano Giardino 4 - 20123 Milano
tel. 028069171 - fax 0286465295
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it
C.F. e P. IVA 04591610961 -
Reg. Imprese MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338



LINEA GUIDA PER LA VERIFICA DELLA CAPACITA' DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015

REGISTRAZIONE N.

ORGANIZZAZIONE

INDIRIZZO

UNITÀ VERIFICATA

TIPO DI VERIFICA

NOTA PER L'ORGANIZZAZIONE

La presente Linea Guida dev'essere compilata dall'Organizzazione, seguendo i criteri di cui sotto, ai fini dell'autovalutazione della conformità legislativa, e messa a disposizione del Team di Audit al momento della verifica.

Una copia compilata dev'essere inviata a CERTIQUALITY con la documentazione di sistema in fase di Certificazione, o consegnata in forma aggiornata all'Ispettore negli audit successivi.

COME COMPILARE LA LINEA GUIDA

- **Colonne "SI / NO / NA"**: esprimere la presenza (SI) o meno (NO) di conformità con gli "Elementi da verificare" indicati. Nel caso in cui il requisito non sia applicabile è necessario evidenziarlo nella colonna "NA".
- **Colonna "Annotazioni"**: per ciascuna risposta positiva, indicare i riferimenti alla documentazione disponibile che ne fornisca l'evidenza oggettiva.
- L'accertamento dovrà essere rivolto alla valutazione della capacità di gestione della conformità legislativa, indirizzando le verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure operative, controlli e verifiche che interessano aree ritenute prioritarie per (identificate sulla base della valutazione dell'analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti):
 - Significatività degli aspetti ambientali, e/o:
 - Tipologia degli impatti ambientali in relazione alle attività dell'Organizzazione.

Questo accertamento dovrà in particolare riguardare:

- Se sono note agli operatori e preposti coinvolti le specifiche prescrizioni normative / autorizzative.
- Quali programmi di controllo sono in atto per verificare la conformità a standard di legge.
- Quali sistemi / procedure sono in atto per rispondere a situazioni di non conformità a standard e/o emergenze.

- L'accertamento sarà effettuato utilizzando per la verifica la presente Linea Guida.

Essa costituisce una guida e non è comunque limitativa

Per ciascun paragrafo vengono riportati i principali riferimenti di legge al fine di indicare l'origine delle domande.

In grassetto sono evidenziate le novità legislative di interesse con riferimento alla vigente edizione della Linea Guida.

| | | RISULTATI DELLA VALUTAZIONE | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|----|----|
| | | SI | NO | NA |
| ASPETTI DA VALUTARE | | | | |
| 1 | Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.) | | | |
| 6 | Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) | | | |
| 7 | Impianti e attività soggette al controllo del VVF ai fini della prevenzione incendi | | | |
| 11 | Impianti che generano scarichi idrici | | | |
| 15 | Attività di gestione dei rifiuti ed impianti di recupero (operazioni di cui in All. C) di rifiuti, e di smaltimento (operazioni di cui in All. B) di rifiuti | | | |
| 26 | Discariche | | | |
| 27 | Impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti | | | |

| | | SI | NO | NA | ANNOTAZIONI |
|---|--|---|----|----|-------------|
| 1 | <p>Danno ambientale (contaminazione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (PARTE SESTA - TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE; PARTE QUARTA - TITOLO V - BONIFICA DI SITI CONTAMINATI) e s.m.i. Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot.1495 del 23/01/2018: "Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio". http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/gruppi/inquinamento/Prot.1495_STA.pdf Banca dati ISS-INAIL per l'applicazione della procedura di Analisi di rischio sanitario e ambientale (http://www.bonifiche.minambiente.it/page_gruppi_T_GL_ADR2.html) <p>Vedi anche punto n. 25, "Siti inquinati"</p> | | | | |
| | a) | <p>Verificare con Direzione del Sito consapevolezza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sulle prescrizioni dell'art. 311, comma 2, D.Lgs 152/06 (chiunquearrecchi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo, o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per "equivalente patrimoniale" nei confronti dello Stato) 2) sull'obbligo di adottare entro 24 ore, al verificarsi di un evento che sia "potenzialmente" in grado di contaminare il sito, le misure necessarie di prevenzione (art. 242, comma 1, D.Lgs 152/06, in coordinamento con art.. 245 e/o 249) 3) sull'obbligo di adottare immediatamente, quando si è verificato un danno ambientale, tutte le iniziative praticabili per controllarlo, mitigarlo, nonché prendere le necessarie "misure di ripristino" di cui all'art. 306 D.Lgs 152/06 (art. 305, comma 1, D.Lgs 152/06) "Determinazione di Misure per il Ripristino Ambientale" <p>Nota: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblica sul sito Internet, ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., l'invito rivolto ai soggetti indicati nell'articolo 306 comma 5 del D.lgs. 152/2006 a presentare osservazioni alle misure adottate per il ripristino ambientale</p> | | | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4) sulle prescrizioni dell'art. 257, comma 1, D.Lgs 152/06 (chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, o delle acque sotterranee con il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" è punito con la pena....a meno che non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità...) | | | |
| | b) | <p>Verificare con il preposto responsabile, conoscenza del disposto dell'art. 242 comma 1 e dell' art. 304 comma 2 D.Lgs 152/06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "immediata comunicazione" ad Autorità (Comune, Provincia, Regione, Prefetto), secondo le modalità previste, al verificarsi di un evento di "potenziale contaminazione" del sito 2) "immediata comunicazione" a Comune, Provincia, Regione, Prefetto ed altre Autorità interessate in caso di verificato danno ambientale e invio, entro max 30 giorni dall'evento, al Ministero dell'Ambiente delle possibili misure per il ripristino ambientale (art.306, comma1, D.Lgs 152/06) | | | |

| | | |
|----|--|--|
| c) | <p>Verificare con il preposto responsabile, conoscenza del disposto dell'art. 242 comma 11 D.Lgs 152/06, ossia "immediata comunicazione" a Comune, Provincia, Regione competenti in caso di potenziale contaminazione e invio del piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applicazione delle procedure di cui ai commi 4 e seguenti.</p> <p><i>Nota:</i> il comma 11 si riferisce al rinvenimento "attuale" di "contaminazioni storiche" ("nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs 152/06 che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica").</p> | |
| d) | <p>Verificare con il preposto responsabile, conoscenza dell'esistenza dell'Anagrafe Regionale dei siti interessati da procedimento di bonifica e delle pertinenti modalità di comunicazione con la stessa.</p> <p><i>Nota: (esempi regionali)</i> Regione Veneto: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/siti-contaminati/anagrafe-regionale Regione Toscana: http://sira.arpat.toscana.it/apex.f?p=SISEON:HOME:0:::~ Regione Campania: http://www.arnacampania.it/web/guest/1408</p> | |
| e) | <p>Verificare se le previsioni di legge precedenti sono considerate nelle procedure..</p> | |

| 6 | <p>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. • DECRETO 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). <p><i>Nota:</i> Chiarimenti interpretativi del Ministero dell'ambiente nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59 - Circolare Prot.0049801/GAB del 07/11/2013: http://www.minambiente.it/notizie/circolare-del-ministro-orlando-sull'autorizzazione-unica-ambientale</p> | | | | | | | |
|----|--|--|----|----|----|--|--|--|
| a) | <p>Verificare applicabilità A.U.A (art. 1, DPR 59/2013).</p> <p><i>Nota:</i> Il regolamento SI APPLICA: - alle P.M.I. (Art. 2, comma 1, del D.M. 18 aprile 2005: imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) - agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>NON SI APPLICA ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti (art. 3, comma 4, DPR 59/2013).</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 1456 901 2132">SI</th> <th data-bbox="901 1456 949 2132">NO</th> <th data-bbox="949 1456 1222 2132">NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1456 901 2132"></td> <td data-bbox="901 1456 949 2132"></td> <td data-bbox="949 1456 1222 2132"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONI</p> | SI | NO | NA | | | |
| SI | NO | NA | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>b) Nel caso in cui gli impianti rientrino nel campo di applicazione del regolamento, verificare la presentazione a SUAP della domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi (art. 3, comma 1, DPR 59/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all' articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e) autorizzazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. <p><i>Nota:</i> Nel caso in cui si tratti di attività "soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale e fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP).</p> |
| | | <p>c) Verificare le condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni e le modalità di autocontrollo stabilite nell'autorizzazione unica ambientale (AUA)</p> |
| | | <p>d) In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificare evidenza della comunicazione (ogni quattro anni) degli esteri delle attività' di autocontrollo all'autorità' competente (art. 3, comma 5, DPR 59/2013).</p> |
| | | <p>e) In caso di modifica, verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) che il gestore, prima di effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, ne abbia dato comunicazione all'autorità competente (art. 6, comma 1, DPR 59/2013). <p><i>Nota:</i> Nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica (l'aggiornamento dell'autorizzazione non incide sulla durata della medesima, pari ad anni quindici).</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) (se la modifica è sostanziale, anche quando ritenuta tale dall'autorità competente a seguito della comunicazione di cui sopra), evidenza della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2 (art. 6, commi 2 e 3, DPR 59/2013). 3) le condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni relative alle modifiche. <p><i>Nota:</i> Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra (art. 6, comma 4, DPR 59/2013).</p> |
| | | <p>f) Verificare l'invio, sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, di un'istanza di rinnovo all'autorità competente (tramite SUAP), corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 5, comma 1, DPR 59/2013).</p> |

Impianti e attività soggette al controllo del VVF ai fini della prevenzione incendi

- D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, modificato dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97 "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.144 del 23/06/2017 - in vigore dal 8/7/2017): l'art. 3 (Prevenzione incendi), modifica gli artt. da 13 a 23 del D.Lgs 139/2006, tutti collocati entro il suo capo III, relativo alla prevenzione incendi; in particolare le modifiche all'art.16 evidenziano il "passaggio" dal "Certificato di prevenzione incendi," alle "Procedure di prevenzione incendi".
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- DECRETO 7 agosto 2012. Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (e successivi decreti ministeriali integrativi, per approvazione di ulteriori norme tecniche)
- Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante Proroga e definizione di termini. Ulteriore differimento di termini per i le strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido, il rifugi alpini. (legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
- Decreto del Ministero dell'Interno 07 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Nota 1

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) in vigore dal 1° gennaio 2018, prevede per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, un ulteriore differimento del termine di adeguamento al 30/06/2019 (precedente 31/12/2017), previa presentazione di una SCIA parziale entro il 01/12/2018.

Nota 2:

- Per le attività in categoria "A":
 - Il progetto non è richiesto
 - L'istanza presentata mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) corredata della documentazione disciplinata con decreto Min. Int. (da emanarsi)
 - I controlli entro 60 gg. eventualmente a campione
 - Se presenti carenze non risolte entro 45 gg. Divieto di prosecuzione
 - Su richiesta rilascio copia del verbale della visita tecnica
- Per le attività in categoria "B":
 - Esame del progetto: 30 gg. per richiedere integrazioni, 60 gg. successivi per rilascio parere
 - L'istanza presentata mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) corredata della documentazione disciplinata con decreto Min. Int. (da emanarsi)
 - I controlli entro 60 gg. eventualmente a campione
 - Se presenti carenze non risolte entro 45 gg. Divieto di prosecuzione
 - Su richiesta rilascio copia del verbale della visita tecnica
- Per le attività in categoria "C":
 - Esame del progetto: 30 gg. per richiedere integrazioni, 60 gg. successivi per rilascio parere
 - L'istanza presentata mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) corredata della documentazione disciplinata con decreto Min. Int. (da emanarsi)
 - Controlli entro 60 gg.
 - Se presenti carenze non risolte entro 45 gg. Divieto di prosecuzione
 - Rilascio CPI entro 15 gg. dalla visita tecnica

Vedi anche Corpo nazionale VVF - Norme on line di prevenzione Incendi: <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?Page=5136>

| SI | NO | NA |
|----|----|----|
|----|----|----|

ANNOTAZIONI

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| a) | <p>Verificare evidenza valutativa rischio incendio.</p> <p>Nota: Per la "valutazione del rischio di incendio" (come parte specifica del DVR di cui all'art. 28, co. 2 D.Lgs. 81/2008 ed smi) si vedano l'art. 46 del d.lgs 81/2008 ed il DM 10.03.1998, sia per i criteri riportati in Allegato I, che per la classificazione del livello di rischio prevista (art. 2 DM 10.03.1998).</p> | | | | |
| b) | <p>Verificare evidenza dell'avvenuto accertamento di tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del DPR 151/2011, con l'individuazione del procedimento applicabile in funzione della "categoria" di appartenenza (Nota 1).</p> | | | | |
| c) | <p>Verificare evidenza dell'attivazione dei pertinenti procedimenti amministrativi nel rispetto dei requisiti e dei tempi previsti dalla legge.</p> | | | | |
| d) | <p>Per tutte le attività (categorie A, B, C), verificare evidenza dell'avvenuta presentazione della SCIA nel rispetto dei requisiti e dei tempi dettati dalla legge.</p> | | | | |
| e) | <p>Per le sole attività appartenenti alle categorie B e C, laddove non sia stata ancora presentata la SCIA nel rispetto dei requisiti di legge, verificare evidenza di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) parere di conformità del VV.F sul progetto 2) che i lavori di adeguamento siano in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nel progetto approvato dal Comando dei VV.F, in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VV.F, con tempestività e completezza; 3) che, in relazione ai lavori ancora da completare o ai dispositivi di sicurezza non ancora attuati, siano in essere misure di sicurezza compensative tali da rendere il rischio accettabile; 4) che sia definito un programma di messa a norma adeguato ai rischi presenti, comprendente fasi e tempi per il completamento dei lavori previsti e per il perfezionamento sia del procedimento amministrativo che dei lavori di messa a norma. | | | | |
| f) | <p>Per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività in categoria B e C, introdotte all'Allegato I al D.P.R. 151/2011 ed esistenti alla data del 22/9/2011, che si sono avvalsi della proroga di cui alla Legge n. 11 del 2015, verificare l'avvenuta presentazione al Comando dei VV.F dell'istanza per l'esame dei progetti entro il 1/11/2015.</p> | | | | |
| g) | <p>Per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività in categoria B e C, introdotte all'Allegato I al D.P.R. 151/2011 ed esistenti alla data del 22/9/2011, che si sono avvalsi della proroga di cui alla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, verificare l'avvenuta presentazione al Comando dei VV.F dell'istanza per l'esame dei progetti entro il 1/11/2017.</p> | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| h) | <p>Per rinnovi, verificare evidenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dell'invio della richiesta ai VVF entro i termini (per le attività in possesso di CPI ex art 3 del DPR 37/1998 in scadenza dopo il 7/10/2011; 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della prima SCIA elevata a 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I) 2) della ricevuta di presentazione al Comando dei VVF attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. <p>Nota: Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 6/10/2017 per le attività con CPI una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988; - entro il 6/10/2019 per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; - entro il 6/10/2021 per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 7/10/2011. | | | |
| i) | <p>Verificare evidenza per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) informazione rischi di incendio e addestramento personale 2) prova di evacuazione 3) controlli, verifiche e manutenzione apparati antincendio (registro antincendio, che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli dei VVF) <p>Nota: Per le Aziende soggette al D.Lgs n. 105/2015 , verificare coordinatamente con il punto n. 18.</p> | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | <p>Impianti che generano scarichi idrici</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale : parte III – Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento) • LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - art. 8 - disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte - art. 65 - prevede l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso (per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate) ove non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione. • LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017) note: <i>Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2017 Art. 17 Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici</i> <p>Vedi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ punto 5, in caso di autorizzazione incorporata in AIA ✓ punto 6, in caso di autorizzazione incorporata in AUA | | | | | | | | | | |
| a) | Specificare i tipi e numero di scarichi presenti e loro recapito. | | | | | | | | | | |
| b) | Verificare se è stato disposto ed è aggiornato l'elenco con i dati sulle caratteristiche degli scarichi delle acque reflue e degli eventuali impianti di trattamento. | | | | | | | | | | |
| c) | Chiedere evidenza della documentazione relativa alla descrizione dei diversi reflui acquosi destinati allo scarico così come risultanti dalla richiesta di autorizzazione allo scarico e/o da qualsiasi variazione successivamente apportata ed adeguatamente gestita come modifica. | | | | | | | | | | |
| | Nota | | | | | | | | | | |
| | Ai reflui acquosi non scaricabili si applica esclusivamente la normativa sui rifiuti (vedi punto 12). | | | | | | | | | | |
| d) | Verificare, in conformità agli obblighi dettati per il "titolare dell'attività da cui origina lo scarico" (art. 124,125, D.Lgs 152/06), lo stato autorizzatorio , in particolare per quanto attiene a: condizioni gestionali applicate, scadenza, rinnovo dell'autorizzazione (un anno prima della scadenza). | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| e) | <p>Verificare se sono presenti scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 s.m.i.</p> <p>Nota: Art. 108 - scarichi di sostanze pericolose del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> | | | | |
| f) | <p>Accertare conoscenza del divieto di diluizione con "acque prelevate esclusivamente allo scopo" (il divieto sussiste al fine del conseguimento dei valori limite di emissione: art. 101, comma 5, D.Lgs 152/06)</p> | | | | |
| g) | <p>Verificare condizioni gestionali per il rispetto dei "limiti di emissione" stabiliti (art. 101 e All. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06) anche con riferimento a eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione</p> | | | | |
| h) | <p>Verificare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06)</p> | | | | |
| i) | <p>Nel caso di scarichi sul suolo esistenti verificare l'obbligo di convogliamento in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero di destinazione a riutilizzo, con esclusione dei casi indicati all'art. 103, comma 1 del D.Lgs 152/06.</p> <p>Nota: In caso di mancata ottemperanza, l'autorizzazione allo scarico è considerata revocata (art. 103, comma 2, D.Lgs 152/06)</p> | | | | |
| l) | <p>Per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese) - modalità semplificate di rinnovo delle autorizzazioni, verificare: evidenza della presentazione all'autorità competente, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, di un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del DPR 19 ottobre 2011, n. 227.</p> <p>Nota: La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| m) | <p>Verificare prescrizioni derivanti da normative regionali in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.</p> <p>Nota: Art. 113 del D.Lgs 152/06 s.m.i. - acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.</p> | | | |
| n) | <p>In presenza di scarichi di acque reflue classificate come assimilate alle domestiche, verificare l'applicazione dei criteri di assimilazione previsti dalla disciplina regionale (art. 101, commi 7 e 7-bis, D.Lgs 152/2006), ovvero, in assenza di tale disciplina, dei criteri previsti dall'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011.</p> <p>Nota L'articolo 65 della Legge n. 221 del 2015 prevede l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura ed introduce il nuovo comma 7-bis nell'art. 101 dei d.lgs n.152 del 2006.</p> | | | |
| o) | <p>Verificare applicazione disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, che stabilisce che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.</p> <p>Nota 1 Il comma 1 dell'art. 17 della l. n. 167/2017 modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), la quale fissa limiti di emissione (riferiti al contenuto di fosforo e di azoto) per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, graduati in ragione delle diverse potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque medesime.</p> | | | |

Attività di gestione dei rifiuti ed impianti di recupero (operazioni di cui in All. C.) di rifiuti, e di smaltimento (operazioni di cui in All. B) di rifiuti

- DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- DM 5/02/1998 (recupero rifiuti non pericolosi con proc. semplificata) come modificato da DM 5/04/2006 n.186
- DM 12/06/2002 n. 161 (recupero di rifiuti pericolosi con procedura semplificata)
- D.Lgs 3/4/2006 n.152 e s.m.i., artt. 208 e ss. gg
- Deliberazione n. 2 del 15/12/2010, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 1 del 19/01/2011, recante criteri per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (iscrizione cat. 8).
- End of waste Regolamenti comunitari: vetro (Reg. 1179/2012/UE); rottami metallici (Reg. 333/2011/UE); rame (Reg. 715/2013/UE).
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 20 marzo 2013 - Modifica dell'allegato X della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (Css)
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
- REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
- Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti : nuovo Art. 194-bis del D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale). Efficacia dal 1° gennaio 2018, (legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1.135) possono essere effettuati in formato digitale gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2017 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018.

Nota. l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi resta soggetta all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, , alternativamente ai sensi dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

- oppure secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 1.24, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (operativamente: Decreto Direttoriale MATTM. 1 febbraio 2018 e Deliberazioni Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 - Criteri e requisiti per l'iscrizione nella sottocategoria 2-ter; Delibera n. 5 del 31 luglio 2018 - Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella sottocategoria 2-ter. Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 Individuazione della sottocategoria 4-bis. Criteri e requisiti per l'iscrizione; Delibera n.3 del 04 giugno 2018 - Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 4-bis

Vedi anche:

- ✓ punto n. 26, per smaltimento rifiuti in "discarica"
- ✓ punto n. 27, per "incenerimento" e rifiuti da "incenerimento"
- ✓ punto n. 28, per recupero di "sostanze lesive" dello "strato di ozono"

| | SI | NO | NA | ANNOTAZIONI |
|-----------|---|----|----|-------------|
| <p>a)</p> | <p>Verificare se l'attività prescrive l'iscrizione all'Albo Gestori (art. 212 e art. 194, c. 3 - per trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)</p> <p>Nota 1: Per esclusioni v. art. 212, c. 5.</p> <p>Nota 2: Plenamente operativa l'iscrizione nella cat. 6 (esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti) . Dal 1 Ottobre 2017 pertanto , le ricevute di iscrizione in possesso delle imprese che non hanno provveduto a presentare la suindicata domanda decadono con conseguente cancellazione delle imprese stesse dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.</p> <p>Nota 3 Documento LE DISPOSIZIONI DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DAL DECRETO MINISTERIALE 3 GIUGNO 2014, N.120; edizione 16 ottobre 2017 http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/NormativaNazionale/DisposizioniAlboDM120.pdf</p> <p>Nota 4 La Circolare n. 1235 del 04 dicembre 2017 chiarisce a quali condizioni del trasporto intermodale di rifiuti la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da un'impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale dello stesso. http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/117-Circ1235_04.12.2017.pdf</p> <p>Nota 5: Per l'attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, vedasi i provvedimenti dell'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Delibera n. 2 del 24 aprile 2018 Individuazione della sottocategoria 4-bis. Criteri e requisiti per l'iscrizione https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonaZIONALE/083-4.04.208.pdf Delibera n. 4 del 4 giugno 2018 - Criteri e requisiti per l'iscrizione nella sottocategoria 2-ter (iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018.). https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonaZIONALE/085-Dei04_04.06.2018.pdf</p> | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | <p>Verificare:</p> <p>1) se l'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento è autorizzato (AIA o art. 208, D.Lgs 152/06, o eventuale AUA)</p> <p>2) domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 s.m.i. per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.</p> <p>Nota: Se l'impianto è autorizzato in AIA, si veda punto n.5 anche per le modifiche; se l'impianto è autorizzato in AUA, punto n.6, anche per le modifiche.</p> | | | |
| b) | <p>Verificare rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.</p> <p>Nota: Art. 209, c.1: in sede di procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> | | | |
| d) | <p>Verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni e condizioni operative (es. limiti di emissione in atm., precauzioni, ecc.) dell'autorizzazione.</p> <p>Nota1: descrivere sinteticamente le principali prescrizioni.</p> <p>Nota2: Se l'impianto è autorizzato in AIA, si veda punto n.5 anche per le modifiche; se l'impianto è autorizzato in AUA, punto n.6, anche per le modifiche.</p> | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | <p>Verificare:</p> <p>1) se l'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento è autorizzato (AIA o art. 208, D.Lgs 152/06, o eventuale AUA)</p> <p>2) domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 s.m.i. per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.</p> <p>Nota: Se l'impianto è autorizzato in AIA, si veda punto n.5 anche per le modifiche; se l'impianto è autorizzato in AUA, punto n.6, anche per le modifiche.</p> | | | | |
| b) | <p>Verificare rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.</p> <p>Nota: Art. 209, c.1: in sede di procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazioni rese alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> | | | | |
| d) | <p>Verificare condizioni gestionali per il rispetto delle prescrizioni e condizioni operative (es. limiti di emissione in atm., precauzioni, ecc.) dell'autorizzazione.</p> <p>Nota1: descrivere sinteticamente le principali prescrizioni.</p> <p>Nota2: Se l'impianto è autorizzato in AIA, si veda punto n.5 anche per le modifiche; se l'impianto è autorizzato in AUA, punto n.6, anche per le modifiche.</p> | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| e) | <p>Verificare se:</p> <p>1) l'esercizio delle operazioni di recupero, quando effettuato secondo le condizioni e norme tecniche di cui all'art. 214 D.Lgs 152/06 è svolto sulla base di "comunicazione di inizio attività" (art.216 comma1 D.Lgs 152/06) e "iscrizione" Sez.Reg.Albo. (art. 216 comma3 D.Lgs 152/06)</p> <p>2) se è effettuato il pagamento, nei termini, del diritto annuale di iscrizione nel registro provinciale.</p> <p>Nota: In alcune Regioni, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la tenuta del registro di cui all'art. 216, comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006 può essere stata ripresa a livello regionale.</p> | | | | |
| f) | <p>Verificare che la "comunicazione di inizio attività" sia rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (art. 216 comma5 D.Lgs 152/06)</p> | | | | |
| g) | <p>Verificare se esiste il registro di carico e scarico con indicazione di quantità e qualità dei rifiuti, con fogli numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dall'art. 190 D.Lgs 152/06.</p> <p>Nota 1: Transitorio del SISTRI - legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 1134; continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma ancora nel testo vigente alle modifiche apportate ai succitati articoli del codice dell'ambiente dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (e cioè in pratica le disposizioni vigenti al 24-12-2010) e con le relative sanzioni: i) fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis (dell'art.11 del DL n.101/2013), ii) comunque non oltre il 31 dicembre 2018.</p> <p>Nota 2 Cfr nuovo Art. 194-bis del D.Lgs 3/4/2006 n.152 (Norme in materia ambientale), introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1135 : possono essere effettuati in formato digitale gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> | | | | |
| h) | <p>Verificare adempimento di presentazione annuale del MUD alle Camere di Commercio (v. art. 189 D.Lgs 152/2006 vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205).</p> <p>Nota: Il MUD per l'anno 2018 (dati anno 2017) dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2018 sulla base del modello e delle istruzioni approvate con D.P.C.M. 28 dicembre 2017 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018..</p> | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>i)</p> <p>Per il recupero di rifiuti non pericolosi ammessi a procedura semplificata ai sensi dell'art.214 D.Lgs 152/07 verificare evidenza documentale di effettuazione di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica sostanziale del processo (campionamento e analisi come da art. 8 DM 5/02/1998)</p> <p>Nota: Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in comma 5 art.214 D.Lgs 152/06</p> | | | | |
| <p>l)</p> <p>Per la "messa in riserva" di rifiuti non pericolosi soggetti a procedura semplificata ai sensi dell'art.214 D.Lgs 152/07, verificare evidenza delle condizioni gestionali (stoccaggi separati/protezione dei cumuli/bacino di contenimento per liquidi, ecc.) previste all'art. 6 DM 5/02/1998</p> <p>Nota: Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in comma 5 art.214 D.Lgs 152/06</p> | | | | |
| <p>m)</p> <p>Verificare che la "messa in riserva" di rifiuti infiammabili o putrescibili presso impianti di ricupero R 13 è soggetta a "procedura semplificata" ai sensi del D.Lgs 152/06 solo se non superi 600 m3 e il deposito non si prolunga per un periodo superiore all'anno (art. 7, comma 3 DM 05/02/1998)</p> <p>Nota: Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in comma 5 art.214 D.Lgs 152/06</p> | | | | |
| <p>n)</p> <p>Per il recupero di rifiuti pericolosi ammessi a procedura semplificata ai sensi del D.Lgs 152/06, verificare evidenza documentale:</p> <p>1) di effettuazione di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ogni 12 mesi e comunque ad ogni modifica sostanziale del processo (campionamento secondo Norma UNI 10802 ed analisi come da art. 7 DM 161/2002)</p> <p>Nota: Si applicano le disposizioni del DM 5/02/1998 nelle condizioni indicate in comma 5 art.214 D.Lgs 152/06.</p> <p>2) che "la quantità impiegabile" per le diverse operazioni di recupero è conforme ai dettami dell'art. 5 del DM 161/2002</p> <p>Nota: Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2002 nelle condizioni indicate in comma 5 art.214 D.Lgs 152/06.</p> | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| o) | <p>Per la "messa in riserva" di rifiuti pericolosi soggetti a procedura semplificata ai sensi del DM 161/2002, verificare evidenza documentale di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) condizioni quantitative e temporali di messa in riserva come da art. 4 DM 161/2002. 2) conformità a norme tecniche di cui all'Al. III DM 161/2002. <p><i>Nota:</i> Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2006 nelle condizioni indicate in comma 5 art.214 D.Lgs 152/06.</p> | | | |
| p) | <p>Per gli impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE (di cui al D.Lgs n. 151/2005 e art 227 comma1 D.Lgs 152/06), autorizzati ed in esercizio al 9/12/2005, verificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) evidenza documentale di presentazione (se necessario) di "domanda di adeguamento" alle prescrizioni di cui all'Al. 2 ("requisiti tecnici degli impianti di trattamento": barriere di recinzione, impianto organizzato per settori specifici, aree di stoccaggio distinte, separatore acque prima pioggia, ecc.) ed All. 3 ("modalità di gestione dei rifiuti negli impianti di trattamento": modalità di raccolta e conferimento, gestione rifiuti in ingresso, criteri specifici di sicurezza per lo stoccaggio, ecc.) del D.Lgs 25/07/2005 n.151(art. 20 comma 1 D.Lgs n.151/2005). 2) condizioni gestionali di adeguamento (se necessario) degli impianti esistenti (art. 20 comma1, D.Lgs n.151/2005). | | | |
| q) | <p>Per gli impianti che effettuano trattamento e recupero rifiuti con "procedura semplificata", verificare se, a seguito di ispezione della Provincia, è in atto l'adeguamento (nei modi e nei tempi stabiliti dall'Autorità), alle prescrizioni di cui all'Al. 2 ("requisiti tecnici degli impianti di trattamento": barriere di recinzione, impianto organizzato per settori specifici, aree di stoccaggio distinte, separatore acque prima pioggia, ecc.) ed All. 3 ("modalità di gestione dei rifiuti negli impianti di trattamento": modalità di raccolta e conferimento, gestione rifiuti in ingresso, criteri specifici di sicurezza per lo stoccaggio, ecc.) del D.Lgs 25/07/2005 n.151(art. 20 comma 2, D.Lgs n.151/2005).</p> | | | |
| r) | <p><i>Verificare se l'impianto è autorizzato per ricevere rifiuti di mercurio .</i></p> <p><i>In caso affermativo verificare le procedure adottate dall'organizzazione per dare attuazione (a livello operativo e documentale) alle modalità di gestione dei RIFIUTI DI MERCURIO di cui al REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.</i></p> | | | |

Discariche

- D.Lgs 13/01/2003 n. 36 e s.m.i. (attuaz. Dir .1999/ 31/CE classif. discariche dei rifiuti)
 - REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE e successive modificazioni.
 - D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005
 - Regione Lombardia – D.G.R.. 7 ottobre 2014 - n. X/2461 Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche.
 - Decreto MATTM 24 giugno 2015 - Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
 - **REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008**
 - **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE - 10 agosto 2018 - stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti. Esclusioni. In Ambito di applicazione è stabilito che non rintrano nelle conclusioni BAT – le la seguente attività: “*smaltimento rifiunti in discarica*” con particolare riferimento al “*deposito sotterraneo permanente*” e quello “*a lungo termine*” (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) – attività rientranti nella direttiva 1999/31/CE. Ambito di applicazione : organizzazioni in AIA.**
- Nota:
 Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica: l'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015 n.221, integrando l'articolo 7 del D.Lgs 36/2003, affida all'ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
 L'ISPRA, in collaborazione con le agenzie regionali, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'art.7 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2003, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e-2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-del-2019art.-48-della-l-28-dicembre-2015-n.221>
 per la cui applicabilità si veda la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_5672_RIN_21_04_2017.pdf

| | SI | NO | NA | ANNOTAZIONI |
|----|--|----|----|-------------|
| a) | Chiedere evidenza documentale dello stato dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica. Nota: Dal 2 febbraio 2016 è in vigore l'art. 46 (Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica) della Legge n. 221/2015 che dispone l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevedeva il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. | | | |
| b) | Verificare evidenza documentale della "caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti" da effettuarsi a carico del produttore in corrispondenza del primo conferimento in discarica e da ripetere in corrispondenza di ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti (DM 27/09/2010 , art. 2 comma 1-2-3 , e All.1- "caratterizzazione di base" , e All.3-"campionamento e analisi dei rifiuti") Nota: Il gestore è tenuto a conservare "i dati" per un periodo di 5 anni (DM 27/09/2010, art. 2 comma 6) | | | |

| | | | | | |
|----|--|----|----|----|-------------|
| c) | <p>Verificare se le condizioni gestionali e le procedure di accettazione dei rifiuti da conferire in discarica assicurano il rispetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del divieto di smaltimento dei rifiuti allo stato liquido, di rifiuti classificati <i>comburenti, esplosivi e infiammabili e degli altri rifiuti</i> di cui all'art. 6 del D.Lgs 36/2003 e s.m.i.; 2) dei "criteri di ammissibilità" di cui al DM 27/09/2010, previsti per le diverse tipologie di rifiuto ammesse (v. art. 5 per "discarica inerti"; artt. 6 e 7 per "discarica rifiuti non pericolosi"; art. 8 per "discarica rifiuti pericolosi", e All.2 per "rifiuti di amianto o contenenti amianto"); 3) del divieto di "diluire/miscelare rifiuti" al solo fine di renderli conformi ai "criteri di ammissibilità" (art. 6, comma 2, D.Lgs 36/2003); 4) dei "disciplinari tecnici" per il trattamento, imballaggio, ricopertura dei rifiuti di amianto in discarica, di cui all'All. A al DM n. 248 del 29/07/2004 (destinazione dei rifiuti contenenti amianto, "indice di rilascio", ricopertura dei rifiuti "in giornata" con strato di 20 cm spessore, etc.) – (v. anche DM 27/09/2010, art.6 comma 6 lettera c e All.2). | | | | |
| d) | <p>Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, verificare che il registro di carico/scarico contenga apposita mappatura atta ad individuare il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto (art. 11, comma 3d, D.Lgs 36/2003)</p> | | | | |
| e) | <p>Verificare evidenza documentale della "presentazione all'Autorità competente" (entro 27/09/2003) del "piano di adeguamento della discarica" alle previsioni di cui al D.Lgs 13/01/2003 n. 36 (art. 17, comma 3, D.Lgs 13/01/2003 n. 36)</p> | | | | |
| f) | <p>Verificare se l'impianto è autorizzato per ricevere rifiuti di mercurio.</p> <p><i>In caso affermativo verificare le procedure adottate dall'organizzazione per dare attuazione (a livello operativo e documentale) alle modalità di gestione dei RIFIUTI DI MERCURIO di cui al REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.</i></p> | | | | |
| 27 | <p>Impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (TITOLO III-bis - INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI) • D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) • DECRETO 19 maggio 2016, n. 134 , di adozione del Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento (adeguata la normativa italiana alla direttiva 2015/1127/UE; abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013). • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016 - <i>Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.</i> (GU Serie Generale n.233 del 5-10-2016) • LEGGE 20 novembre 2017, n. 167, art.18, comma 1, (lett. g-o) e v-z) | | | | |
| | | SI | NO | NA | ANNOTAZIONI |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| a) | <p>Verificare che l'impianto di incenerimento/coincenerimento (> 3t/h) sia in possesso di autorizzazione integrata ambientale (vedi punto 5).</p> <p>Nota1: Ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data dell'11 aprile 2014, per i quali si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.</p> <p>Nota2: Per gli impianti non soggetti ad AIA ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.lgs 152/2006, si applica l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Autorizzazione Unica).</p> <p>Nota 3 Riesame periodico e aggiornamento dell'autorizzazione : lettera I) del comma 1 dell'art.18 della legge 20-11-2017, n. 167. La lettera I) introduce una disposizione che impone all'autorità competente di provvedere al riesame periodico e all'aggiornamento, ove necessario, delle condizioni di autorizzazione (nuovo comma 3-bis dell'art. 237-sexies). Si tratta di una disposizione che mira a garantire il riesame periodico, e l'eventuale aggiornamento, per gli impianti di incenerimento/coincenerimento non assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale .</p> | | | |
| b) | <p>Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti, verificare l'avvenuto adeguamento - entro il termine del 10 gennaio 2016 - ai sensi dell'art. art. 237-duovices del D.Lgs 152/2006.</p> <p>Nota: "impianto di incenerimento e coincenerimento esistente": un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003, ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004 (Art. 237-ter, lett. d, D.Lgs 152/2006).</p> | | | |
| c) | <p>Verificare che l'impianto di incenerimento/coincenerimento sia gestito secondo le norme tecniche, le condizioni di esercizio e le caratteristiche stabilite, in relazione alla specifica tipologia dei rifiuti in alimentazione, e che risulti evidenza delle necessarie autorizzazioni.</p> <p>Nota Vedasi le modifiche apportate dal comma 1 dell'art.18 della legge 20-11-2017, n. 167: modifiche alle norme tecniche contenute negli allegati (lettere v) e z)). Le lettere v) e z) apportano una serie di modifiche, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006. Misurazioni della concentrazione di inquinanti eseguite in modo rappresentativo (lettera v), punti 1.1) e 2), e lettera z), punto 1)) Norme da seguire per il campionamento e l'analisi degli inquinanti (lettera v), punto 1.2.1), e lettera z), punto 2.1)) Controllo dei sistemi automatici di misurazione (lettera v), punto 1.2.2), e lettera z), punto 2.2)) Altre norme sul controllo delle emissioni in atmosfera (lettera v), punto 1.2.3), e lettera z), punto 2.3)) Le norme dettate dalla lettera v), punto 1.2.3), e dalla lettera z), punto 2.3), sono finalizzate a recepire, negli allegati 1 e 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, la disposizione riguardante la determinazione dei valori medi durante il periodo di campionamento e dei valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2.</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| d) | <p>Verificare evidenza in particolare di misure gestionali:</p> <p>1) relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consegna e ricezione dei rifiuti; b) condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento; c) modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività. <p>Nota: artt. 237-septies (Scarico di acque reflue), 237-octies (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici) e 237-nonies () del D.Lgs 152/2006.</p> | <p>2) relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) emissioni in atmosfera; b) campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento. <p>Nota 1: artt. 237- duodecies (Emissione In atmosfera) e 237- quattuordecies (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento) del D.Lgs 152/2006</p> <p>Nota 2 Installazioni di trattamento degli scarichi gassosi (lettere g) e h) del comma 1 dell'art.18 della legge 20-11-2017, n. 167. Le lettere g) e h) intervengono sulle definizioni di "impianto di incenerimento" e "impianto di coincenerimento" (recate dall'art. 237-ter del D.Lgs 152/2006 al fine di chiarire - che entrambe tali tipologie impiantistiche comprendono anche "le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi".</p> <p>Nota 3 Nuovi limiti di emissione per carbonio organico totale e CO : vedasi lettere i) e m) del comma 1 dell'art.18 della legge 20-11-2017, n. 167.</p> <p>Nota 4: ✓ vedi anche punto 9.</p> | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>3) relativamente a:</p> <p>a) scarichi di acque reflue,</p> <p>b) controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici</p> <p>Nota 1: <i>art. 237-terdecies (Scarico di acque reflue) e 237-quinquiesdecies (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici) del D.Lgs 152/2006.</i></p> <p>Nota 2 <i>Limiti di emissione per le acque reflue : lettera n) del comma 1 dell'art.18 della legge 20-11- 2017, n. 167.</i> <i>La lettera n) integra il disposto del comma 8 dell'art. 237-terdecies – che disciplina la verifica, per i soli impianti di coincenerimento, dell'osservanza dei limiti di emissione stabiliti per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi – al fine di estendere l'ambito di applicazione della norma anche agli impianti di incenerimento,</i></p> <p>Nota 3: <input checked="" type="checkbox"/> vedi anche punto 11.</p> | | | |
| | <p>4) relativamente a caratterizzazione, trasporto interno, stoccaggio intermedio, riciclaggio (direttamente nell'impianto o al di fuori di esso) e/o smaltimento dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.</p> <p>Nota 1: <i>art. 237-sexiesdecies (Residui) del D.Lgs 152/2006.</i></p> <p>Nota 2: <i>art. 237-ter del D.Lgs 152/2006 si riporta la definizione di 'residuo': "qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento dei gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento"</i></p> <p>Nota 3: <input checked="" type="checkbox"/> vedi anche punti 12,13,14 per quanto pertinente.</p> | | | |
| | <p>5) relativamente alle condizioni anomale di funzionamento.</p> <p>Nota 1 <i>Informazione all'autorità competente in caso di anomalo funzionamento dell'impianto : lettera o) del comma 1 dell'art.18 della legge 20-11- 2017, n. 167.</i> <i>La lettera o) integra il disposto del comma 5 dell'art. 237-ottiesdecies – che impone al gestore di dare comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo qualora si verificano guasti o anomalie di funzionamento dell'impianto – al fine di prevedere anche l'obbligo, sempre in capo al gestore, di informare anche l'autorità competente.</i></p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | 6) per assicurare che in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore: <ul style="list-style-type: none"> a) informi immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti; b) adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. <p><i>Nota 1:</i> art. 237-novesdecies (Incidenti o inconvenienti) del D.Lgs 152/2006.</p> | | | | | |
| e) | | | | Verificare che, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora, il gestore predisponga - entro il 30 aprile dell'anno successivo - una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'autorità competente che la rende accessibile al pubblico. <p><i>Nota:</i> art. 237-septiesdecies (Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione) del D.Lgs 152/2006. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.</p> | | | | | |
| f) | | | | Nel caso di impianto in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), verificare evidenza di rispetto delle migliori tecniche disponibili ai sensi: <ol style="list-style-type: none"> 1) delle BATC e BREFs Waste Incineration, ove approvate 2) del D.M. 29/01/2007 <p><i>Nota:</i> Si veda anche http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html</p> | | | | | |
| g) | | | | In caso di impianti di incenerimento /coincenerimento di sottoprodotti di origine animale, verificare evidenza documentale del "riconoscimento" da parte della Autorità ai sensi del Reg. CE 1069/2009. <p><i>Nota:</i> Si veda anche l'applicazione dell'art. 237-undecies (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n.1069/2009/UE) del D.Lgs 152/2006.</p> | | | | | |
| h) | | | | Verificare per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani: <ol style="list-style-type: none"> 1) l'aver avuto accertamento da parte dell'Organizzazione dell'avenuta individuazione nell'art. 6 e nelle Tabelle A, B e C e nell'Appendice I del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016; 2) se autorizzati come operazione di recupero energetico R1, il rispetto del valore minimo di efficienza energetica (allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i.) <p><i>Nota:</i> La nota (4) dell'allegato «C» alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è sostituita - a far data dal 21/07/2016 - dalla nota (4) dell'allegato 1 al decreto 19 maggio 2016, n. 134.</p> | | | | | |

RISK ANALYSIS

SIGNIFICATIVITA' ASSOLUTA INDICE DI RISCHIO RILEVATO

| | Norma di Riferimento | R _s 0-4 | R _s Rilevanza Rischiosità | g 1-4 | G Gravità | Ir | f 1-4 | Ipr | Valorizzazione Ipr | | Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi |
|---|---|-----------------------|--|----------|------------------------|----|----------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| REATI AMBIENTALI (Art. 25 <i>Undecies</i> - D.Lgs 231/2001) | | | | | | | | | | | |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 1 | Poco Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 2 | Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 103 D.lgs. 152/2006 (Scarichi nel sul suolo) | 3 | Rischiosità Media | 2 | Significativo | 6 | 3 | Probabile | 18 | Rischio Medio | 24, 27, 31 |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 104 D.lgs. 152/2006 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) | 3 | Rischiosità Media | 2 | Significativo | 6 | 3 | Probabile | 18 | Rischio Medio | 24, 27, 31 |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 107 D.lgs 152/2006 (Scarichi in reti fognarie) | 3 | Rischiosità Media | 3 | Moderatamente Grave | 9 | 2 | Moderatamente Probabile | 18 | Rischio Medio | 24, 31 |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 108 D.lgs 152/2006 (Scarichi di sostanze pericolose) | 2 | Rischiosità Bassa | 3 | Moderatamente Grave | 6 | 2 | Moderatamente Probabile | 12 | Rischio Basso | 23, 24, 31 |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 137 D.lgs. 152/2006 (Sanzioni) | 2 | Rischiosità Bassa | 2 | Significativo | 4 | 2 | Moderatamente Probabile | 8 | Rischio Basso | |
| Art. 25 <i>Undecies</i> D.lgs 231/2001 | Art. 192 D.lgs 152/2006 (Divieto di abbandono) | 3 | Rischiosità Media | 2 | Significativo | 6 | 3 | Probabile | 18 | Rischio Medio | 24, 31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------|---|---|-------------------------|----|---------------------------|-------------------------------|
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 256 1 co lett a) D.lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) | 4 | Rischiosità Alta | 1 | Poco Significativo | 4 | 4 | Molto Probabile | 16 | Rischio Medio | 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 256 1 co. Lett. b) D.lgs 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) | 4 | Rischiosità Alta | 2 | Significativo | 8 | 2 | Moderatamente Probabile | 16 | Rischio Medio | 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 257 1 co. D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 1 | Poco Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 257 2 co. D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 2 | Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 258 D.lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) | 4 | Rischiosità Alta | 2 | Significativo | 8 | 2 | Moderatamente Probabile | 16 | Rischio Medio | 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 undecies D.lgs 231/2001 | Art. 259 D.lgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti) | 4 | Rischiosità Alta | 2 | Significativo | 8 | 2 | Moderatamente Probabile | 16 | Rischio Medio | 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 260 D.lgs 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) | 4 | Rischiosità Alta | 2 | Significativo | 8 | 2 | Moderatamente Probabile | 16 | Rischio Medio | 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 260 bis D.lgs 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) | 4 | Rischiosità Alta | 2 | Significativo | 8 | 2 | Moderatamente Probabile | 16 | Rischio Medio | 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 279 D.lgs 152/2006 (sanzioni) | 3 | Rischiosità Media | 2 | Significativo | 6 | 3 | Probabile | 18 | Rischio Medio | |

| | Norma di Riferimento | R _s 0-4 | R _s Rilevanza Rischiosità | g 1-4 | G Gravità | Ir | f 1-4 | Ipr | Valonizzazione Ipr | | Funzioni/processi sensibili ove porre in atto controlli preventivi |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|----------|------------------------|----|----------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 1 L. 150/1992 (importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 1 | Poco Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 3 bis L. 150/1992 (falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 2 | Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 1 | Poco Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 8 D.lgs 202/2007 (Inquinamento doloso di nave) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 1 | Poco Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 9 D.lgs 202/2007 (Inquinamento colposo di nave) | 0 | Rischiosità Trascurabile | 1 | Poco Significativo | 0 | 1 | Poco Probabile | 0 | Rischio Meramente Teorico | |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) | 2 | Rischiosità Bassa | 2 | Significativo | 4 | 2 | Moderatamente Probabile | 8 | Rischio Basso | 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale) | 1 | Rischiosità Irrilevante | 3 | Moderatamente Grave | 3 | 1 | Poco Probabile | 3 | Rischio Residuo | 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 452-bis, 452-quater, 452- quinqües c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente) | 2 | Rischiosità Bassa | 2 | Significativo | 4 | 2 | Moderatamente Probabile | 8 | Rischio Basso | 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale radioattivo) | 1 | Rischiosità Irrilevante | 2 | Significativo | 2 | 1 | Poco Probabile | 2 | Rischio Residuo | 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|---|-------|---|---|----------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| Art. 25 Undecies D.lgs 231/2001 | Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti - Delitti associativi a commettere reati ambienatai) | 1 | Rischiosità Irrilevante | 4 | Grave | 4 | 1 | Poco Probabile | 4 | Rischio Residuo | 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|---|-------|---|---|----------------|---|-----------------|---------------------------------------|

In collaborazione con:



FISE ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese Servizi Ambientali

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 99 695 712
www.assoambiente.org

